SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 luglio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 23 febbraio 2022, n. **89**.

Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus. (22G00098) . . . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano. (22A04001). . . . . *Pag.* 19

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETO 27 giugno 2022.

Riconoscimento di una carrozzeria ad uso speciale. (22A03998). . . . . *Pag.* 70

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 3 giugno 2022.

Modifica del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 – Differimento termini sottoscrizione polizze assicurative a copertura dei rischi sulle colture permanenti. (22A04034). . . . . *Pag.* 70

DECRETO 5 luglio 2022.

Riconoscimento della Organizzazione di produttori di acquacoltura denominata «Organizzazione di produttori del pesce società consortile a r.l.», in Guidonia Montecelio. (22A03999) . . . . *Pag.* 72

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 28 aprile 2022.

Scioglimento della «Isviso società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (22A04017). . . . . *Pag.* 74

DECRETO 28 aprile 2022.

Scioglimento della «Edera società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (22A04018). . . . . *Pag.* 75

DECRETO 12 maggio 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Centro elaborazione e servizi integrati alle aziende società cooperativa in sigla CESIA società cooperativa», in Foglianise. (22A03997) . . . . *Pag.* 76

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 28 giugno 2022.

Rettifica *corrigendum* della determina n. 160/2021 del 9 dicembre 2021, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di lenalidomide, «Lenalidomide Mylan», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 121/2022). (22A04048) *Pag.* 77

DETERMINA 28 giugno 2022.

Rettifica *corrigendum* della determina n. 62/2022 del 3 maggio 2022, concernente la classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di voxelotor, «Oxbryta». (Determina n. 122/2022). (22A04049) . . . . *Pag.* 78

DETERMINA 28 giugno 2022.

Rettifica *corrigendum* della determina n. 67/2022 dell'11 maggio 2022, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban Mylan». (Determina n. 123/2022). (22A04050) . . . . *Pag.* 78

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 14 aprile 2022.

Metropolitana leggera automatica di Torino - linea 1 - tratta Lingotto-Bengasi: autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara e delle risorse residue a valere sul finanziamento di cui alla delibera CIPE n. 40/2009 - CUP: J34C03000000001. Programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo). (Delibera n. 12/2022). (22A04016) . . . . *Pag.* 82

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rizatriptan benzoato, «Maxalt». (22A03985). . . . . *Pag.* 87

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esaminolevulinato cloroidrato, «Hexvix». (22A03986) . . . . *Pag.* 88

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo / clorfenamina maleato, «Baby Rinolo C.M.». (22A03987) . . . . *Pag.* 88

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 giugno 2022 (22A04019). . . . . *Pag.* 89

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 giugno 2022 (22A04020). . . . . *Pag.* 89.

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 giugno 2022 (22A04021). . . . . *Pag.* 90

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 giugno 2022 (22A04022). . . . . *Pag.* 90

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Etna». (22A04000). . . . . *Pag.* 91

Ministero dello sviluppo economico

Comunicato relativo al decreto 24 giugno 2022, recante modalità e termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione funzionali allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things.* (22A04023) . . . . *Pag.* 91

Comunicato relativo all'avviso 5 luglio 2022 - Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui al capo II del decreto 19 novembre 2021, destinate alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative. (22A04024). . . . . *Pag.* 91

Comunicato relativo alla circolare 4 luglio 2022, n. 253833 - Modifiche alla circolare 16 dicembre 2019, n. 439196 recante i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni finalizzate a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative (misura «Smart&Start Italia»). (22A04025) . . . . *Pag.* 91

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 febbraio 2022, n. **89**.

Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 6 giugno 2016 n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» ed in particolare l'articolo 9, comma 1, lettera *i)*, il quale, tra i principi e criteri direttivi della delega, contempla l'assegnazione in favore degli enti del Terzo settore, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito «Codice», recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera *z)* e l'articolo 81, comma 1, che istituisce un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale cui all'articolo 5 del Codice con modalità non commerciali;

Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo 81, con i quali si stabilisce che il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, e che lo stesso è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non rilevando ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto, altresì, il comma 4 del medesimo articolo 81, secondo il quale al credito d'imposta non si applicano i limiti massimi compensabili previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il comma 5 del medesimo articolo 81, che pone a carico degli enti del Terzo settore beneficiari delle erogazioni liberali, effettuate ai sensi del comma 1, specifici obblighi di comunicazione trimestrale e di pubblicazione sul proprio sito web e in un apposito portale gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle informazioni relative alle erogazioni ricevute, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle medesime per le finalità previste dallo stesso articolo 81;

Visto il comma 7 dell'articolo 81, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili;

Visto l'articolo 94 del Codice, dedicato alle disposizioni in materia di controlli fiscali sugli enti del Terzo settore;

Visto l'articolo 104, comma 1 del medesimo Codice, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 81 si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo X, secondo quanto indicato al comma 2 del medesimo articolo, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi

e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recanti disposizioni per il recupero dei crediti d'imposta illegittimamente fruiti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 maggio 2021;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, trasmessa con nota n. 9772 del 9 novembre 2021;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalità per l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d'imposta, di seguito denominato anche social bonus.

Art. 2.

Ambito soggettivo di applicazione

1. Possono fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1 le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

Art. 3.

Ambito oggettivo di applicazione

1. Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, indicati all'articolo 4, comma 1, del Codice, in forma singola o in partenariato tra loro:

a) immobili pubblici inutilizzati;

b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. I beni oggetto degli interventi di recupero di cui al comma 1 sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate nell'articolo 5 del Codice, con modalità non commerciali, ai sensi dell'articolo 79, commi 2, 2-*bis*, 3 e 6 del medesimo Codice.

3. Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, di cui al comma 2 del presente articolo. Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l'efficienza funzionale.

4. Alle erogazioni previste nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del Codice, né le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione o di detrazione di imposta.

Art. 4.

Misura del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società, ai sensi dell'articolo 81, comma 1 del Codice.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa, come individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, in attuazione dell'articolo 81, comma 2 del Codice.

Art. 5.

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.

2. Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d'imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.

3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell'importo annuale, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Con apposita risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta, da indicare nel modello F24, e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. Il credito d'imposta deve essere

indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.

Art. 6.

Individuazione dei progetti di recupero

1. L'individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali di cui all'articolo 3 avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal Codice e dal presente regolamento.

Art. 7.

Requisiti di partecipazione

1. Costituiscono requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero:

a) il possesso del requisito soggettivo di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice;

b) l'idoneità dei poteri del legale rappresentante dell'ente proponente il progetto alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di individuazione;

c) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'ente, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;

e) la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;

f) la regolarità dell'ente riguardo all'obbligo di assicurazione dei volontari di cui all'articolo 18, comma 1 del Codice;

g) l'avvenuta assegnazione del bene all'ente.

2. In caso di partenariato, l'ente del Terzo settore individuato dai componenti del partenariato quale ente capofila è considerato l'ente proponente. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti gli enti del Terzo settore componenti il partenariato, salvo quello di cui alla lettera *g)*, che deve essere posseduto dal soggetto proponente.

Art. 8.

Avvio del procedimento

1. Ciascun ente proponente presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - l'istanza di partecipazione al procedimento di cui all'articolo 6, accompagnata dai seguenti documenti:

a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 7, in capo all'ente proponente e agli eventuali partner;

b) scheda anagrafica dell'ente proponente e degli eventuali partner;

c) almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento;

d) scheda descrittiva del progetto, con l'indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, secondo la classificazione indicata all'articolo 3, comma 3, delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonché dell'eventuale previsione della valutazione dell'impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d'interesse generale da svolgere, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019;

e) computo metrico - estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

f) cronoprogramma degli interventi;

g) copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;

h) copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.

2. Le istanze sono presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno.

3. Con provvedimento del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e del direttore generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, da pubblicare nel sito istituzionale www.lavoro.gov.it, è adottata la modulistica relativa alla documentazione di cui al comma 1.

Art. 9.

Esame dei progetti

1. Le istanze pervenute entro ciascuna delle scadenze di cui all'articolo 8, comma 2 sono esaminate da una commissione nominata con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero della cultura;

d) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

e) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio;

f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

g) un rappresentante designato dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore che vi aderiscono.

Per ogni componente effettivo della commissione è nominato un supplente.

2. Ai componenti della commissione si applica l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La partecipazione alla commissione è gratuita e ai suoi componenti non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

3. La commissione di cui al comma 1 è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

4. La commissione verifica:

a) la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 7;

b) la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 81 del Codice, relativamente alla natura dei beni oggetto di intervento, all'assegnazione del bene all'ente proponente, alla destinazione in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale, alla non commercialità dell'esercizio delle stesse, nonché alla tipologia di interventi indicati all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento;

c) la completezza della documentazione indicata nell'articolo 8, comma 1.

5. In caso di riscontrata carenza di elementi documentali, il Ministero può assegnare all'ente proponente un termine non superiore a 15 giorni per l'integrazione della documentazione.

6. A conclusione dell'istruttoria dedicata all'esame dei progetti, la commissione redige l'elenco dei progetti di recupero ammessi, che è approvato con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Il provvedimento di approvazione individua i progetti di recupero in favore dei quali è possibile godere dell'agevolazione di cui all'articolo 1 del presente decreto. Ad esso è data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it. - sezione «Pubblicità Legale».

7. La dichiarazione di inammissibilità è comunicata all'ente proponente entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione, da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del verbale della riunione della commissione attestante l'inammissibilità.

Art. 10.

Adempimenti dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali

1. Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi ai sensi dell'articolo 9, comma 6, trasmettono con cadenza trimestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali. A conclusione dei lavori, gli enti medesimi trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nonché dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei relativi estremi.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3, è adottata la modulistica relativa alla rendicontazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Gli enti di cui al comma 1 inseriscono nel portale «socialbonus.gov.it», gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le seguenti informazioni relative al progetto di recupero ammesso:

a) descrizione del bene e sua localizzazione;

b) ente proprietario;

c) descrizione degli interventi previsti e realizzati;

d) estremi dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa in materia edilizia, culturale e paesaggistica, ai fini della realizzazione degli interventi;

e) il costo previsto per la realizzazione degli interventi;

f) gli importi ricevuti mediante le erogazioni liberali;

g) l'ammontare delle spese effettuate con le risorse finanziarie provenienti dalle erogazioni liberali;

h) l'ammontare dei fondi pubblici erogati, per le medesime finalità di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'indicazione dei soggetti eroganti;

i) le attività di interesse generale da svolgere o svolte mediante l'utilizzo del bene e i soggetti fruitori;

l) la pagina del sito web dell'ente titolare del progetto dove sono pubblicate le informazioni di cui al comma 4.

4. Gli enti di cui al comma 1 pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del Codice cui aderiscono, le informazioni relative al totale degli importi ricevuti nell'anno precedente mediante le erogazioni liberali e delle spese con queste sostenute.

Art. 11.

Spese eleggibili

1. I proventi delle erogazioni liberali possono essere utilizzati per le seguenti spese:

a) progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

b) rilievi, accertamenti, indagini;

c) manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro;

d) opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero;

e) impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;

f) funzionamento del bene (utenze, spese condominiali, pulizie, tributi).

2. Sono rendicontabili le spese effettivamente sostenute dall'ente del Terzo settore e per le quali è stata rilasciata regolare quietanza a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 6.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, le spese di progettazione sono rendicontabili purché effettivamente sostenute in data non antecedente a dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 2.

Art. 12.

Controlli e monitoraggio

1. I progetti di recupero inclusi nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 6 sono oggetto di verifiche amministrativo-contabili sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94 del Codice, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente, nell'esercizio dei poteri di controllo ad esso attribuiti ai sensi dell'articolo 93, comma 3 del Codice, accerta l'effettivo svolgimento in via esclusiva delle attività di interesse generale attraverso l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, comunicando le eventuali irregolarità rilevate al Ministero, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca di cui all'articolo 13 del presente regolamento, fatta salva la potestà del medesimo ufficio di disporre la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 50 del medesimo Codice, ove dall'attività di accertamento emerga la carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

3. Le Amministrazioni competenti comunicano tra loro gli esiti delle rispettive attività di controllo, ai fini dei conseguenti provvedimenti di competenza ed assicurano, nella programmazione e nell'esperimento dei controlli di propria competenza, il raccordo necessario ad assicurare efficacia ed economicità ai controlli medesimi.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia delle Entrate rendono reciprocamente disponibili, secondo modalità e specifiche concordate, i dati e le informazioni concernenti l'accesso al social bonus, con l'indicazione degli interventi ammessi al sostegno, dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali e dei soggetti fruitori del credito d'imposta. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura il monitoraggio dell'applicazione del social bonus, anche al fine di verificare la congruità e sostenibilità della misura e valutarne l'impatto.

Art. 13.

Revoca del provvedimento di approvazione

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, dispone la revoca, totale o parziale, del provvedimento di approvazione dell'elenco dei progetti di recupero ammessi, qualora l'ente titolare del progetto o uno dei suoi eventuali partners:

a) perda il requisito soggettivo di legittimazione previsto dall'articolo 4, comma 1, del Codice;

b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, impiegati nelle attività di interesse generale svolte attraverso l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 3;

c) compia gravi irregolarità contabili;

d) utilizzi il bene per lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale previste nel progetto di recupero;

e) eserciti le attività di interesse generale previste nel progetto di recupero con modalità commerciali.

2. Il provvedimento di revoca è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it - sezione «Pubblicità legale».

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla decorrenza dell'efficacia di quanto stabilito dall'articolo 79 del Codice, come previsto dall'articolo 101, comma 10, del medesimo Codice, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che utilizzano i beni di cui all'articolo 3 per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con modalità non commerciali.

2. Fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli da 45 a 54 del Codice, l'istanza di partecipazione di cui all'articolo 8, comma 1 dovrà essere accompagnata da copia dello statuto vigente dell'ente proponente e degli eventuali partners.

3. All'istanza di partecipazione di cui all'articolo 8, comma 1, presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul registro unico nazionale del Terzo settore del bilancio di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 del Codice, deve essere allegata copia dell'ultimo bilancio approvato dagli organi statutari dell'ente proponente e degli eventuali partners, o, in alternativa, l'indicazione delle pagine del sito internet dell'ente ove il medesimo documento è pubblicato.

Art. 15.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e vi si provvede con le risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 febbraio 2022

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro della cultura
FRANCESCHINI

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg.ne n. 1337

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Si riporta l'articolo 9, comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2016, n. 141:

«Art. 9 *(Misure fiscali e di sostegno economico)*. — 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;

c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera *c)*, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *g)*;

e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1;

f) previsione, per le imprese sociali:

1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;

2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;

g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse,

anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;

h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;

i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;

l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;

m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.»

— Per il testo dell'articolo 5, comma 1 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note all'articolo 3.

— Si riporta l'articolo 1 della citata legge n. 106 del 2016:

«Art. 1 *(Finalità e oggetto)*. — 1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera *d)*, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.».

— Si riporta l'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

«Art. 81 *(Social Bonus)*. — 1. E' istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5.

6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.».

— Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

[d-*bis*) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;]

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;

h-*bis*) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-*ter*) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-*quater*) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

h-*quinquies*) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni;

h-*sexies*) alle tasse sulle concessioni governative;

h-*septies*) alle tasse scolastiche.

[2-*bis*. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'Art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.]

2-*ter*. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.

2-*quater*. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-*quinquies*. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

2-*sexies*. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.»

— Si riporta l'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)):

«53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio 2010.».

— Si riporta l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)):

-

«Art. 34 *(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-*bis*) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".

4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.

5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".

6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".».

— Si riporta l'articolo 94 e 104 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 94 *(Disposizioni in materia di controlli fiscali)*. — 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.

2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.

3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.

4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.».

«Art. 104 *(Entrata in vigore)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

— Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale):

«Art. 10 *(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)*. — 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

11-*bis*) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera *a)* ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

2-*bis*. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera *a)*, numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera *a)*, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera *a)* del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera *a)*, svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera *a)* del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera *a)* del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere *h)* ed *i)* del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *e)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a)* del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera *c)* del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.».

— La legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1991, n. 196.

— Si riporta l'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale):

«Art. 7 *(Registri)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in àmbito regionale o provinciale.».

— Si riporta l'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

«421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compen-

sazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta l'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 4 *(Enti del Terzo settore)*. — 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

— Si riportano gli articoli 5, 79 e 83 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 5 *(Attività di interesse generale)*. — 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.».

«Art. 79 *(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).* — 1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

2-*bis*. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.

3. Sono altresì considerate non commerciali:

a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *h)*, se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;

b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *h)*, affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135;

b-*bis*) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

5-*bis*. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

5-*ter*. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.».

«Art. 83 *(Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali).* — 1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.».

— Si riporta l'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A):

«Art. 3. (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'articolo 81, comma 1 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

Note all'art. 5:

— Si riporta l'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997:

«Art. 23 *(Pagamento con mezzi diversi dal contante)*. — 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.

2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.».

— Per il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note all'articolo 3.

— Si riporta l'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011:

«Art. 67 *(Effetti delle misure di prevenzione)*. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-*bis* del codice penale.».

— Si riporta l'articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 18 *(Assicurazione obbligatoria)*. — 1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.».

Note all'art. 8:

— Si riportano gli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)):

«Art. 46. (R) *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R).».

«Art. 47. (R) *Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».

— Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2019, n. 214.

Note all'art. 9:

— Si riporta l'articolo 35-*bis* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 35-*bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)*. — 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizio-

ne di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.».

— Per il testo dell'articolo 81 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile):

«Art. 32 *(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea).* — 1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto "PC alle famiglie", non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

Note all'art. 10:

— Si riporta l'articolo 23, comma 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001:

«7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.».

— Per il testo degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000, si veda nelle note all'articolo 8.

— Si riporta l'articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».

— Si riporta l'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 2-*bis (Ambito soggettivo di applicazione).* — 1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.».

— Si riporta l'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 41 *(Reti associative).* — 1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *b)*.

3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

5. E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *y)*, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 16 marzo 2017, n. 30.

7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.

9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.

10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.».

Note all'art. 12:

— Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

«Art. 1 *(Ispettorato nazionale del lavoro)*. — 1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

2. L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.

3. L'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.

4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.

5. L'Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.».

– Si riportano gli articoli 93 e 94 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 93 *(Controllo)*. — 1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:

a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;

c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera *b)*. In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo può, ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.

4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera *e)* del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.

5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* nei confronti dei rispettivi aderenti.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

7. L'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del pre-

sente articolo è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

«Art. 94 *(Disposizioni in materia di controlli fiscali)*. — 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.

2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.

3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.

4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.».

— Per il testo dell'articolo 50 del citato decreto legislativo, n. 117 del 2017, si veda nelle note all'articolo 14.

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo, n. 117 del 2017, si veda nelle note all'articolo 7.

— Per il testo dell'articolo 32 della citata legge, n. 69 del 2009, si veda nelle note all'articolo 9.

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note all'articolo 3.

— Si riporta l'articolo 101, comma 10 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, 79, comma 2-*bis*, 80 e 86 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

— Per il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo della citata legge n. 266 del 1991, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo della citata legge n. 383 del 2000, si veda nelle note alle premesse.

— Si riportano gli articoli da 45 a 54 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 45 *(Registro unico nazionale del Terzo settore)*. — 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore". Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di "Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come "Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore".

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.».

«Art. 46 *(Struttura del Registro)*. — 1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

a) Organizzazioni di volontariato;

b) Associazioni di promozione sociale;

c) Enti filantropici;

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

e) Reti associative;

f) Società di mutuo soccorso;

g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.».

«Art. 47 *(Iscrizione)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera *e)* è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.

2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:

a) iscrivere l'ente;

b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera *c)*, la domanda di iscrizione s'intende accolta.

5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.

6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.».

«Art. 48 *(Contenuto e aggiornamento)*. — 1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.».

«Art. 49 *(Estinzione o scioglimento dell'ente).* — 1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.».

«Art. 50 *(Cancellazione e migrazione in altra sezione).* — 1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.».

«Art. 51 *(Revisione periodica del Registro).* — 1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.».

«Art. 52 *(Opponibilità ai terzi degli atti depositati).* — 1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.».

«Art. 53 *(Funzionamento del Registro).* — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.».

«Art. 54 *(Trasmigrazione dei registri esistenti).* — 1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.».

— Si riporta l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 13 *(Scritture contabili e bilancio).* — 1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-*bis* o 2435-*ter* del codice civile.

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.».

-

22G00098

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato, che nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

Aldo Aldi - viceprefetto;

Agnese Scala - viceprefetto;

Antonio Scozzese - dirigente di II fascia - Area I a riposo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022
Ministero dell'interno, reg.ne n. 1704

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di verifiche svolte dalle forze dell'ordine sulla funzionalità e sull'attività amministrativa dell'ente locale per le finalità di prevenzione e contrasto dei fenomeni di interferenza e condizionamento criminale sugli amministratori eletti e sui componenti dell'apparato burocratico che hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte della criminalità organizzata, il prefetto di Napoli ha disposto, per gli accertamenti di rito, con decreto del 29 luglio 2021, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successivamente prorogato per ulteriori tre mesi.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Napoli, sentito nella seduta del 7 marzo 2022 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto delegato dal Procuratore della Repubblica, della Direzione distrettuale antimafia di Napoli e del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale dell'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie, evidenziando come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

La relazione del prefetto riferisce che il territorio nel quale è situato l'ente si caratterizza per l'alta incidenza criminale determinata principalmente da una radicata e pervasiva presenza di gruppi camorristici dediti ad attività estorsive in danno dell'imprenditoria locale e al riciclaggio dei proventi illeciti in attività commerciali, consorterie che hanno mostrato di avere elevate capacità di infiltrare e condizionare le amministrazioni comunali come comprovato dai precedenti provvedi-

menti dissolutori. Viene anche evidenziato che il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano è già stato oggetto in passato di due scioglimenti ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 - disposti con decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1993 e decreto del Presidente della Repubblica del 9 dicembre 2009.

Il prefetto di Napoli, dopo aver effettuato un'analitica disamina dei profili dei singoli amministratori, pone in particolare rilievo l'intricata rete di rapporti parentali, frequentazioni e cointeressenze che legano alcuni di essi con esponenti delle locali consorterie, trai quali il sindaco in carica, al suo secondo mandato consecutivo e già presente nell'amministrazione sciolta ai sensi dell'art. 143 TUOEL nel 2009, del quale viene riferita l'inclinazione a frequentare sovente, ambienti ed esponenti di spicco del locale contesto criminale, come rilevato anche dai controlli operati sul territorio da parte delle forze di polizia, sottolineando che tali rapporti, radicali e consolidati nel tempo, evidenziano la sussistenza di un generale condizionamento dell'ente locale.

La relazione del prefetto di Napoli sottolinea la continuità amministrativa che caratterizza la gestione dell'ente locale, atteso che ben undici consiglieri comunali, alcuni dei quali con precedenti penali o di polizia, sui sedici assegnati hanno fatto parte della passata consiliatura, tra questi alcune «figure-chiave» come l'attuale sindaco, un consigliere comunale che è stato in precedenza sindaco, ed altri due amministratori, già presenti nel consiglio comunale sciolto per infiltrazioni camorristiche nel dicembre 2009.

A tal riguardo, la relazione prefettizia sottolinea il fatto che il predetto *ex* sindaco e due consiglieri comunali, di cui uno in carica che ha ricoperto la funzione di vicesindaco, in conseguenza del predetto scioglimento furono dichiarati incandidabili all'esito della procedura di cui all'art. 143, comma 11, del decreto legislativo n. 267/2000, dal Tribunale di Nola, decisione confermata successivamente dalla Corte d'appello di Napoli.

Un altro consigliere, non solo risulta avere frequentazioni e parentele con soggetti controindicati, ma un suo stretto congiunto è coniugato con un noto pregiudicato, indagato per il reato di cui all'art. 416-*bis*.

Viene altresì rilevato che nella tornata elettorale del 2018, otto candidati consiglieri, appartenenti sia alla maggioranza che alla minoranza consiliare, hanno ottenuto maggiori consensi elettorali proprio in alcune aree cittadine soggette più di altre al controllo dei gruppi criminali rispetto ad altre zone della città, circostanza evidentemente sintomatica, come è stato rilevato dall'organo ispettivo, dell'esistenza di una significativa vicinanza «tra l'espressione politica e la criminalità organizzata».

La relazione del prefetto si sofferma inoltre sulla notizia della celebrazione, nel 2021, del matrimonio del fratello di un noto esponente della locale criminalità — officiato da un assessore comunale — notizia postata sui social con grande enfasi da parte dello stesso assessore.

Analoghe criticità sono state segnalate anche nei confronti del personale amministrativo, parte del quale risulta coinvolto a vario titolo in procedimenti penali e gravato di precedenti di polizia, rilevando, al riguardo, come l'influenza della criminalità organizzata sulla macchina amministrativa sia stata agevolata anche dall'assenza di una attività di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale sull'ordinaria gestione dell'ente locale a garanzia dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Viene, in particolare, evidenziata la posizione di un dipendente dell'ufficio tecnico comunale nei cui confronti il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha emesso nel 2016 un'ordinanza cautelare che ha riguardato anche vari soggetti ritenuti affiliati o fiancheggiatori di un locale clan camorristico; da risultanze investigative e dall'analisi di fonti tecniche di prova, il predetto dipendente risulta coinvolto in varie attività di corruttela e di spartizione di tangenti nelle quali sarebbero associati anche amministratori comunali in una sorta di «comitato d'affari»; nei suoi riguardi pende inoltre un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 81 e 326 del codice penale per rivelazione di segreto d'ufficio nella qualità di pubblico ufficiale nell'ambito di un concorso per l'assunzione di personale comunale.

Le medesime criticità, del resto, si rilevano in altri settori amministrativi nei quali viene registrata la presenza di personale avente relazioni familiari o amicali con soggetti appartenenti alle locali consorterie.

La commissione d'accesso ha evidenziato che anche, nell'ambito del corpo della polizia municipale sono state rilevate condotte illecite assunte da taluni vigili urbani risultati coinvolti in varie vicende giudiziarie, unitamente ad un noto pregiudicato condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Lo stesso comandante del Corpo di polizia municipale ha evidenziato criticità nei rapporti con il sindaco nello svolgimento delle proprie mansioni.

Un altro dipendente comunale, collocato in quiescenza nel 2020, era il fratello di un noto pregiudicato esponente di spicco della Nuova Camorra Organizzata, deceduto in un agguato camorristico. Alcuni anni prima, inoltre, le Forze di polizia nel corso di un'irruzione presso l'abitazione del predetto dipendente identificarono, tra gli altri, il fratello del boss Raffaele Cutolo.

L'azione ispettiva ha rilevato una generalizzata condizione di illegalità nei diversi settori amministrativi, in particolare le verifiche effettuate hanno evidenziato come le procedure di gara siano state caratterizzate da gravi inadempienze e irregolarità e da diffuse carenze istruttorie in tutte le fasi del procedimento, soprattutto per quanto attiene alla mancata programmazione degli appalti da bandire in relazione alle esigenze del territorio, cui ha fatto seguito l'eccessivo e non giustificato ricorso all'istituto della proroga in violazione delle norme vigenti in materia; alla mancata acquisizione delle certificazioni antimafia e alle verifiche dei requisiti previsti dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016; alla nomina di responsabili unici del procedimento (RUP), sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge per tale mansione; alle inefficienze che si manifestano con la pubblicazione tardiva dei bandi di gara e alla indeterminatezza degli importi degli appalti, nonchè alle irregolarità conseguenti alla mancata valutazione delle offerte anomale, delle offerte migliorative non allegate ai relativi contratti, ai pagamenti effettuati in assenza di contratto.

A questo proposito la relazione prefettizia ha segnalato pesanti irregolarità nell'affidamento del servizio di refezione scolastica degli anni 2017/2018 e 2018/2019 ad una società per la quale gli uffici comunali preposti non hanno acquisito il relativo certificato antimafia dalla Banca dati nazionale antimafia (BDNA), né risultano verificati i requisiti di integrità ed affidabilità richiesti agli appaltatori; inoltre, la commissione d'indagine riferisce che per una gara vi è stata solo la aggiudicazione provvisoria, e sono stati liquidati alcuni compensi senza l'aggiudicazione definitiva e stipulazione del relativo contratto. Inoltre tra gli atti di gara non risultano rinvenuti taluni documenti previsti dall'art. 5 del contratto d'appalto, quali il riscontro delle partite indicate nelle fatture della predetta ditta, l'applicazione dei prezzi unitari, la verifica da parte dei dirigenti scolastici sul numero dei pasti.

Analoghe rilevanti irregolarità sono state individuate anche nella procedura di gara indetta per l'appalto del servizio di trasporto scolastico relativo agli anni 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Anche in tali procedimenti è stata omessa l'acquisizione della certificazione antimafia con interrogazione alla Banca dati nazionale antimafia. Inoltre, il servizio è stato più volte prorogato a favore della società affidataria, con ciò violando la normativa di settore, in particolare l'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016.

Così anche per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento degli animali randagi, assegnato nel 2016 — dopo l'espletamento di gara — ad una società cooperativa poi ripetutamente prorogato fino all'ultima determina del 17 dicembre 2019, avente decorrenza 1° gennaio 2020. Oltre al frequente e illegittimo ricorso alle proroghe contrattuali l'organo ispettivo ha rilevato la mancata acquisizione della certificazione antimafia tramite la Banca dati nazionale antimafia, rinvenendo agli atti, come anche in altri analoghi procedimenti, la sola richiesta all'ANAC; la relativa certificazione è stata poi acquisita presso la prefettura di Napoli solo in data 4 novembre 2021 quando era già in corso l'accesso nell'ente locale. Ulteriori irregolarità e carenze istruttorie sono state rilevate anche in seguito alla cessione di un ramo di azienda da parte della ditta affidataria ad altra società per la quale, come confermato dallo stesso comune, non risultano effettuate le verifiche dei requisiti previsti dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e della documentazione antimafia acquisita, anche in questo caso, solo nel novembre 2021 nel corso dell'accesso ispettivo.

La commissione si è inoltre soffermata sulle procedure seguite per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di gestione del centro di raccolta comunale, ritenute non conformi alla disciplina degli appalti pubblici e alla legge della Regione Campania n. 14/2016 sulla costituzione degli enti d'ambito. L'organo ispettivo riferisce che sin dal 2010 tali servizi sono stati affidati, dopo espletamento di gara, ad una società e allo scadere del contratto settennale dell'appalto, il servizio è stato più volte prorogato illegittimamente alla stessa ditta affidataria per un periodo complessivo di due anni e due mesi. Tale proroga, peraltro, è stata adottata in violazione della predetta norma regionale e della deliberazione assunta dal consiglio comunale l'8 agosto 2016 di adesione all'ente d'ambito, senza che a ciò abbiano fatto seguito, per tempo, le dovute iniziative che avrebbero determinato, ai sensi degli articoli 25 e 40 della suddetta legge regionale, la cessazione automatica di nuovi affidamenti del servizio rifiuti in conseguenza dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'ente d'ambito. Viene riferito che solo nel giugno 2019, il competente ufficio comunale ha verificato che l'ATO competente non aveva avviato le procedure di gara per il servizio in questione e quindi ha indetto una nuova gara d'appalto per un importo di quasi 28 milioni di euro, gara il cui esito si è risolto favorevolmente per la società già affidataria dell'appalto. Al riguardo, viene rilevato che, oltre alle illegittimità già segnalate per le ripetute proroghe, anche in tale occasione non

è stata attualizzata la certificazione antimafia, facendo riferimento, per la stipula del nuovo contratto avvenuta il 29 maggio 2020, alle richieste di certificazione antimafia del 2010 relative al contratto precedente; a ciò si aggiunga che la stipula del nuovo contratto, è ben precedente alla comunicazione della prefettura di Salerno di avvenuta iscrizione della ditta appaltatrice nelle *white list* in data 29 ottobre 2020. Al riguardo si evidenzia, poi, che recentemente la prefettura di Salerno, in sinergia con i gruppi ispettivi antimafia operanti a Napoli e Salerno, ha avviato nei confronti della predetta società appaltatrice il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento interdittivo, in considerazione degli elementi ostativi alla permanenza della iscrizione della suddetta ditta nelle *white list*, sussistendo il pericolo di condizionamento della criminalità organizzata.

Risulta, inoltre, che alcuni componenti del consiglio di amministrazione della società incaricata del servizio hanno rapporti di stretta parentela con affiliati a clan camorristici. Inoltre, un dipendente di tale consorzio, stretto congiunto di un amministratore comunale in carica, risulta indagato in un procedimento penale avviato dalla procura della Repubblica presso il Tribunale - Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Lo stesso viene anche considerato nella relazione prefettizia come *dominus* effettivo della predetta società e risulta aver avuto funzioni apicali in un'altra ditta, poi colpita da interdittiva antimafia, proprio per collegamenti con la criminalità organizzata locale. Un altro dipendente risulta essere uno stretto discendente di un noto pregiudicato locale, deceduto, condannato per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale.

Peraltro, nella relazione prefettizia viene sottolineato che la società appaltatrice è la stessa che ha operato, sempre per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in un altro comune della provincia, anch'esso sciolto per infiltrazioni mafiose, presso il quale tale servizio è stato revocato dalla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 145, comma 4, TUOEL; infatti, dall'esame del provvedimento di revoca si evince, tra l'altro, che la ditta affidataria effettuava la sosta del propri automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti in un terreno di proprietà di una società immobiliare riferibile ad un imprenditore contiguo ad un locale clan camorrista. Si precisa, altresì, che la legittimità della predetta revoca è stata confermata in sede di ricorso in appello con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3814/2022, pubblicata il 16 maggio 2022.

Viene altresì riferito che gli uffici comunali di San Giuseppe Vesuviano, pur in presenza di segnalazioni di disservizi causati dalla ditta affidataria, hanno ripetutamente omesso di avviare le relative contestazioni, avvenute solo dopo la stipula del contratto del 2020, avvantaggiando così il gestore del servizio nella rinnovata procedura di gara; inoltre, viene segnalato che per la gestione dell'isola ecologica, anch'essa assegnata alla stessa società, non risulta effettuata alcuna valutazione sulla congruità del prezzo proposto, né risulta stipulato dal 2017 alcun contratto.

Irregolarità in parte analoghe a quelle rilevate sono emerse anche dall'analisi delle procedure relative all'appalto del servizio di conferimento dei rifiuti di natura organica, per il quale si riferisce che nei confronti della ditta ripetutamente affidataria dei lavori non risulta siano state effettuate, da parte del comune, le verifiche dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 80/2016, né acquisita la certificazione antimafia.

L'organo ispettivo riferisce inoltre della vicenda relativa all'appalto del servizio tesoreria, assegnato sin dal 2015 cori durata quinquennale ad una società che tuttora opera per conto del comune in assenza di contratto, in quanto già scaduto nel 2019 e non più rinnovato dopo l'esito non risolutivo delle procedure di gara per un nuovo affidamento del servizio. Peraltro la relazione prefettizia segnala che il presidente del Consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato sono segnalati per gravi reati contro la pubblica amministrazione.

La relazione del prefetto ha inoltre preso in esame le procedure relative all'appalto dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione funzionale di un edificio scolastico, che risulta affidato ad un'impresa il cui titolare ed amministratore è un *ex* vicesindaco di San Giuseppe Vesuviano avente legami familiari con un soggetto controindicato condannato e detenuto per reati associativi di stampo camorristico.

Nella relazione prefettizia vengono segnalate considerevoli irregolarità anche in alcuni procedimenti relativi ad affidamenti diretti o tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per alcuni dei quali gli uffici comunali non hanno fornito all'organo ispettivo tutta la documentazione giustificativa. Inoltre, viene rilevato cheta gli affidamenti effettuati su MEPA, concessi in difformità alle normative di settore, vi è il servizio di postalizzazione dei tributi TARSU/TARI - IMU del valore di 74.778,84 euro che invece avrebbe dovuto essere disposto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 50/2016.

Anche in tema di contrasto all'abusivismo edilizio il prefetto di Napoli - nel premettere che il territorio di San Giuseppe Vesuviano ricade interamente nell'area rossa individuata dal Piano nazionale di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio, e come tale riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1937, per cui non è possibile realizzare alcuna nuova costruzione — ha riferito della mancanza di controlli da parte dell'amministrazione comunale, controlli intensificatisi solo durante il periodo di accesso ispettivo. Proprio in occasione di venti sopralluoghi disposti nel periodo agosto/novembre 2021, a seguito di numerosi esposti, sono emersi abusi edilizi su fabbricati di proprietà di alcuni amministratori comunali, tra i quali il vicesindaco dell'ente locale. Inoltre, viene sottolineato che tra gli autori di abusi edilizi individuati negli anni 2018/2021 risultano diversi soggetti controindicati, direttamente o indirettamente riconducibili al contesto criminale locale, taluni dei quali imputati di gravi reati, anche di natura associativa o con l'aggravante di cui all'art. 416-*bis* del codice penale. Nella relazione viene precisato che l'inerzia degli uffici comunali è stata rilevata anche nel mancato recupero degli indennizzi per l'uso dei beni immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale e in attesa di abbattimento, somme utili a compensare il costo del ripristino dello stato dei luoghi altrimenti a totale carico delle casse comunali; a tal proposito la commissione d'indagine ha riferito che risultano censiti al patrimonio comunale duecento di tali edifici, a cui si aggiungeranno altri cinquecento fabbricati abusivi in corso di trascrizione. Per la quantificazione dell'ammontare degli indennizzi fino ad oggi introitati i competenti uffici comunali non hanno fornito dati o elementi conoscitivi sufficienti, per cui non si conosce la reale consistenza dei fondi destinati a finanziare la demolizione delle opere abusive; viene inoltre posto in rilievo lo scollamento temporale tra i finanziamenti concessi per dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di demolizione e l'esecuzione della demolizione, inefficienza che ha di fatto determinato il blocco delle attività tese a ripristinare la legalità, come è avvenuto nel caso di un immobile abusivo per il quale l'ente, pur disponendo di adeguati finanziamenti dal 31 dicembre 2012, non ha ancora provveduto all'abbattimento.

Il prefetto di Napoli riferisce inoltre di numerose altre ditte appaltatrici a cui sono stati affidati lavori, servizi e forniture da parte del Comune di San Giuseppe Vesuviano, i cui amministratori, dalle verifiche effettuate dall'organo ispettivo, risultano avere numerosi precedenti di polizia per reati contro la pubblica amministrazione, per reati ambientali e con frequentazioni controindicate o con esponenti delle locali consorterie; in particolare viene fatto riferimento ad alcune società affidatarie tra il 2018 e il 2021 di appalti in materia di disinfestazione e smaltimento di rifiuti speciali, di riqualificazione di aree urbane, di gestione del verde pubblico o di lavori di adeguamento di edifici comunali. Tra queste viene segnalata una ditta aggiudicataria, quale società facente parte di un raggruppamento temporaneo d'imprese (RTI) per i lavori di riqualificazione di un tratto ferroviario, per la quale l'organo ispettivo ha segnalato che l'amministratore unico, già denunciato per reati fiscali, teneva rapporti con soggetti controindicati identificati dalle forze di polizia proprio nella sede della predetta società, tra i quali anche un latitante condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso e un altro con precedenti penali per il reato di cui agli articoli 110 e 416-*bis* del codice penale (favoreggiamento aggravato del metodo mafioso e concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso), quest'ultimo intestatario di due automezzi operanti in un cantiere aperto per l'esecuzione di lavori affidati alla medesima ditta dal Comune di San Giuseppe Vesuviano.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Napoli hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 31 maggio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli

PREFETTURA DI NAPOLI
Segreteria di Sicurezza
Prot. 15/22 N.C. - Area - IO.S.
del 12/3/22

Napoli, *data del protocollo*

Al Sig. Ministro dell'Interno

ROMA

OGGETTO: Comune di San Giuseppe Vesuviano. Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'Amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano, insediatasi a seguito delle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018 è guidata dal Sindaco *OMISSIS*, sostenuto da una coalizione di centro destra (Liste Civiche).

In via preliminare, va evidenziato che il locale civico Consesso è stato destinatario, per ben due volte, di provvedimenti di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso disposti, ai sensi dell'art. 143 del TUOEL, e precisamente con D.P.R. del 4/6/1993 e D.P.R. del 9/12/2009.

Pertanto, questa Prefettura ha ritenuto opportuno, nel tempo, seguire con particolare attenzione la vita gestionale dell'ente, interessando le Forze dell'ordine nell'ottica di operare un' attenta e approfondita attività di accertamento e verifica sull'andamento della cennata pubblica amministrazione.

L'attività di monitoraggio in parola si è resa , altresì, necessaria anche in ragione di numerosi esposti rappresentativi di forme di illegittimità e/o irregolarità amministrativa non disgiunte da profili di condizionamento nella gestione amministrativa ed in particolare nei settori più sensibili e di interesse della criminalità organizzata.

In relazione a tali elementi di continuità gestionale ed ai riscontri delle verifiche degli organi di polizia, nonché all'acclarata, storica presenza di consorterie camorristiche operanti su quel territorio, previo conforme avviso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata chiesta, com'è noto, la delega all'esercizio dei poteri d'accesso conferita con provvedimento ministeriale del *OMISSIS*.

Pertanto, con decreto prefettizio del *OMISSIS* è stata costituita apposita Commissione di indagine per verificare la sussistenza di elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori, tali da compromettere la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento dell'Amministrazione comunale in parola, ovvero il regolare funzionamento dei servizi alla stessa affidata e ciò, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio previsto dall'art.143 del D.Lgs. n.267/2000.

L'attività ispettiva

La Commissione di accesso, insediatasi presso l'Ente il *OMISSIS*, dopo un iniziale periodo di tre mesi, ha chiesto, in relazione alla complessità delle verifiche ed accertamenti in corso ed ai fini del perfezionamento delle stesse, la proroga dell'incarico, concessa, ai sensi del 2° comma dell'art 143 del D.lgs 267/00, con provvedimento del 20 ottobre 2021, portando a termine i lavori il 28 gennaio 2022, rassegnando, qui, la relazione conclusiva.

L'Organo ispettivo, prendendo spunto anche dal contenuto di numerosi esposti e relazioni fornite dalle Forze di Polizia in ordine ai riscontrati rapporti di parentele e frequentazioni tra componenti dell'Amministrazione comunale e soggetti vicini o appartenenti a sodalizi criminali – costituenti quale allegati parte integrante e sostanziale della relazione - ha ricostruito il quadro politico degli ultimi anni del Comune di San Giuseppe Vesuviano, evidenziando una consolidata penetrazione nell'amministrazione di soggetti collegati alla criminalità organizzata, che hanno determinato le scelte e gli indirizzi dell'Ente locale.

L'attenzione prioritaria che la Commissione ha inteso porre in essere, ha riguardato, in via preliminare, l'esame della particolare situazione ambientale e territoriale in cui gli organi elettivi si sono adoperati nella amministrazione della "cosa pubblica", non mancando di verificare l'effettiva incidenza delle parentele e delle frequentazioni e/o cointeressenze degli amministratori comunali con ambienti malavitosi, analizzando le più significative attività gestionali e le azioni già avviate, facendo ricorso – nell'ottica di acquisire maggiori informazioni di interesse - anche a sessioni di audizioni di taluni dipendenti, nonché del *OMISSIS*.

Dall'esame di legittimità operato su numerosi atti amministrativi, l'Organo ispettivo ha potuto rilevare una subdola soggezione dell'Amministrazione a pressioni e/o ingerenze esterne, provenienti dagli ambienti della criminalità organizzata, non riscontrando, di contro, l'adozione di adeguate contromisure da parte degli amministratori e dei responsabili dei servizi, poco inclini a contrastare i vantaggi di cui hanno beneficiato e beneficiano, illegittimamente, alcune aziende, in alcuni casi riconducibili alla criminalità organizzata.

L'attività ispettiva ha posto in luce, dunque, un clima di diffusa disfunzione dell'Ente in molteplici settori, rivelando comportamenti, anche di natura omissiva, che, secondo l'Organo ispettivo, sono attribuibili non semplicemente a *mala gestio,* ma più, verosimilmente, alla propensione all'illecito, corroborata da posizioni di forza e di potere riconducibili ai ruoli ricoperti in seno all'Ente.

A tale riguardo appare, prioritariamente, utile focalizzare il contesto territoriale e le dinamiche criminali che interessano l'area in cui si colloca il Comune di San Giuseppe Vesuviano, prima di analizzare, nel dettaglio, gli esiti ispettivi, con riferimento alle posizioni degli amministratori, dei dipendenti comunali, in uno alle relazioni interpersonali, anche con esponenti della criminalità organizzata, nonchè alle principali procedure amministrative risultate particolarmente condizionate e caratterizzate da profili di illegittimità e/o irregolarità.

CONTESTO TERRITORIALE, SOCIO-ECONOMICO E CRIMINALE

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano, annoverante una popolazione di 29.468 abitanti - situato fra l'agro napoletano e l'agro nolano - insiste su un territorio caratterizzato da una superficie di circa 14 chilometri quadrati, confinante con i Comuni di Ottaviano, San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Poggiomarino e Terzigno.

L'area interessata, attesa la contiguità geo-sociale con i soprarichiamati Comuni limitrofi della zona vesuviana, condivide in misura analoga le problematiche socio-culturali, discostandosene, invero, parzialmente, per avere una piccola e media imprenditoria segnatamente più attiva, che ha consentito di acquisire, nell'ultimo ventennio, un diffuso benessere, facendo registrare sul territorio, da un lato, una fiorente attività di produzione e vendita di maglieria e capi di abbigliamento, dall'altro, negli ultimi anni, la crisi dell'industria manifatturiera.

L'ambito territoriale, considerato ad alta incidenza criminale è stato - e lo è tuttora - storicamente caratterizzato dalla pervasiva presenza ed interessi di sodalizi criminali, ben strutturati e radicati sul territorio, la cui capacità di condizionare le scelte amministrative è già emersa – come

già sopra indicato - in occasione degli scioglimenti degli organi elettivi per infiltrazioni camorristiche nel giugno 1993 e, successivamente, nel dicembre 2009.

I suddetti sodalizi, infatti, hanno incentrato la *vis* propulsiva criminale su una sistematica, continua e redditizia attività estorsiva, praticata scientificamente in danno dell'intera imprenditoria locale, nonché sul riciclaggio, avviando all'uopo, attraverso la disponibilità di "*prestanomi*", con proventi e capitali di provenienza illecita, numerose ed onerose attività commerciali e produttive.

Il suddetto tessuto criminale, grazie alla redditività delle suesposte attività delittuose, non ha, comunque, mai inteso conveniente inserirsi stabilmente nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, diversamente da altri sodalizi gravitanti nell'area Sarno – Poggiomarino, Boscoreale, Torre Annunziata, riversando, dunque, i propri predominanti interessi delinquenziali sul territorio, ove del tutto incontrastato hanno operato ed operano tuttora esponenti appartenenti al clan *OMISSIS*, riconducibile allo storico capoclan *OMISSIS* (deceduto per cause naturali nell'aprile 2019).

Il suddetto sodalizio, che si avvale di elementi di elevato spessore criminale, è particolarmente attivo e solido nell'area della provincia di Napoli e può contare, oltre che su di un diffuso clima di omertà, su una fittissima rete di connivenze, nonché su una struttura gerarchicamente organizzata, laddove ciascun componente è perfettamente consapevole del ruolo che gli è stato affidato ed è rispettoso delle gerarchie; la cennata organizzazione camorristica si occupa non solo delle attività di riciclaggio del denaro, ma soprattutto della gestione delle estorsioni e di altre attività illecite collegate.

Uno dei principali fattori che avevano assicurato la coesione - che da sempre caratterizza gli affiliati al "*clan OMISSIS*" - era stata la capacità del sodalizio di assicurare costante assistenza economica a tutti gli associati e, soprattutto, ai detenuti e alle loro famiglie.

La ricchezza delle casse del "*clan*", in cui confluiscono non solo i proventi delle attività illecite, ma anche i profitti, ormai, derivanti dalla conduzione delle attività imprenditoriali intraprese e gestite dal "*clan*" con metodi mafiosi, ha permesso, infatti, di scongiurare il pericolo che si vengano a creare condizioni di difficoltà da cui possono trarre origine spinte centrifughe, consentendo, per converso, di rafforzare il vincolo di omertà anche nei confronti dei consociati.

Anche in ragione di tale capacità economica, nessun aderente al "*clan OMISSIS*", fino ad oggi, ha mai conosciuto il fenomeno della collaborazione con la giustizia; ciò a riprova della compattezza e del fortissimo legame che, da sempre, cementa i diversi consociati.

Solo soggetti di minore spessore appartenenti a sottogruppi del clan, quale *OMISSIS OMISSIS*, appartenente al "*clan OMISSIS*" di *OMISSIS*, ovvero, ad esso contigui, quale *OMISSIS OMISSIS*, hanno reso dichiarazioni in veste di collaboratori ; per altro verso, a rendere dichiarazioni di interesse investigativo sono stati, invece, i soggetti appartenenti ad altri gruppi camorristici o criminali entrati in contatto con il "*clan OMISSIS*".

L'operatività del "*clan OMISSIS*" è stata documentata, nel tempo, attraverso le numerose attività di indagine che hanno portato l'Autorità giudiziaria all'adozione di provvedimenti di rigore, a far data tra la metà degli anni '80 ad oggi.

La Commissione di accesso ha soffermato l'attenzione sul contenuto dell'ultima ordinanza di custodia cautelare n *OMISSIS*, ove è stata rimarcata, dalla competente Autorità giudiziaria, l'esistenza effettiva ed attuale della capacità criminale del sodalizio in questione; circostanza che può ritenersi provata alla luce degli elementi di fatto cristallizzati nelle numerose sentenze, che, di volta in volta, hanno interessato gli appartenenti al cennato *clan* camorristico.

Peraltro, lo spessore criminale di *OMISSIS OMISSIS* è ben noto, da tempo, agli Organi istituzionali ed alle Autorità giudiziarie; il predetto è stato ritenuto, infatti, principale punto di riferimento dell'organizzazione camorristica operante nella zona, dapprima, quale elemento di

spicco della *OMISSIS OMISSIS* e, successivamente, del disciolto "*Clan OMISSIS*", e ciò all'indomani del pentimento dei vertici di tale ultima confederazione e dell' *OMISSIS OMISSIS*.

Nei provvedimenti giudiziari, tra l'altro, si evince come il predetto "*clan OMISSIS*" abbia svolto, nel passato, un ruolo centrale negli equilibri camorristici campani, essendo stato capace di permeare il tessuto imprenditoriale locale, fino a mimetizzarsi con il medesimo.

La riprova della notevole e perdurante ingerenza del citato sodalizio criminale nelle attività economico imprenditoriali, sviluppatesi sul territorio di San Giuseppe Vesuviano, nel tempo, può agevolmente rinvenirsi anche dalla lettura della richiamata ordinanza n. *OMISSIS*, ove sono stati riprodotti gli accertati legami con l'imprenditore sangiuseppese *OMISSIS OMISSIS*, condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis del c.p., con sentenza n. *OMISSIS*, emessa il *OMISSIS* dal Tribunale di *OMISSIS* ed assurto a protagonista di taluni tra i più importanti lavori pubblici svolti dalla Regione *OMISSIS*, tra i quali - in primo luogo - quelli relativi all'ammodernamento della Autostrada *OMISSIS OMISSIS OMISSIS*, nonché il comprovato coinvolgimento degli aderenti al sodalizio nella titolarità e/o gestione di attività produttive, così come ampiamente ricostruito e documentato nel decreto di sequestro n. *OMISSIS*, emesso dal GIP del Tribunale di *OMISSIS* in data *OMISSIS*.

Con il cennato decreto sono state sottoposte a provvedimento ablatorio una serie di attività di confezione e commercializzazione di tessuti gestite dal pregiudicato *OMISSIS OMISSIS*, nonché l'impresa di fornitura del *OMISSIS* "*OMISSIS*" riconducibile, proprio, a *OMISSIS OMISSIS*.

Nel medesimo pronunciamento, si dà rilevanza anche alla perdurante attività propulsiva criminale del "*clan OMISSIS*" risalente anche agli anni successivi alla scarcerazione dei notabili del medesimo clan e posta in essere, in particolare, da soggetti criminali, quali *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS*, i quali si sono avvalsi dell'apporto di altri soggetti, quali *OMISSIS OMISSIS* (cognato del *OMISSIS*), *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS*, dediti tutti ad attività estorsive e di controllo del territorio. *(cfr. da pag. 11 a pag. 16 della relazione ispettiva).*

Altre organizzazioni criminali operanti a San Giuseppe Vesuviano

La Commissione d'accesso, inoltre, ha ritenuto opportuno richiamare nella relazione anche talune vicende che hanno costituito, nel passato, oggetto di indagini di P.G. evidenzianti l'esistenza e l'attualità del "*clan OMISSIS*", rappresentative, peraltro, di fatti criminosi confluiti nel proc. pen. N. *OMISSIS* R.G.N.R. n. *OMISSIS* e che hanno avvalorato l'esistenza di una nuova consolidata consorteria, di sicura rilevanza criminale, la cui sfera d'influenza è risultata precipuamente incentrata sui territori dei Comuni di S. Giuseppe Vesuviano, Ottaviano e sulla Frazione di S. Gennarello di Ottaviano , i cui affiliati - in parte legati da stretti vincoli parentali, nelle rispettive condotte delittuose - avevano evidenziato l'indiscussa leadership di *OMISSIS OMISSIS*, detto "*OMISSIS OMISSIS*", ovvero "*OMISSIS OMISSIS*", ergastolano, spietato killer, personaggio carismatico, già militante nella famigerata e disciolta organizzazione camorristica denominata *OMISSIS* storicamente capeggiata dal noto boss *OMISSIS OMISSIS* (deceduto in data *OMISSIS*).

Sul punto è stato evidenziato come siffatto sodalizio criminoso si sia caratterizzato da una indubitabile e persuasiva capacità di intimidazione in pregiudizio dei consociati di San Giuseppe Vesuviano, attraverso la perpetrazione di molteplici condotte prevaricatrici, talvolta, anche, estremamente efferate, tese ad inculcare quella condizione omertosa promanante dal suddetto vincolo associativo, da cui è scaturito, poi, un tangibile e generale vantaggio ingiusto per gli affiliati; vantaggio, consistente nella più agevole consumazione dei reati-fine, quali quelli di natura estorsiva in danno di taluni imprenditori locali.

Il predetto Organo ispettivo ha ritenuto, altresì, di precisare che emissari - ancora in libertà – del capo clan *OMISSIS OMISSIS*, hanno inizialmente tollerato la presenza del sodalizio rivale, riportante quale figura apicale quella di *OMISSIS OMISSIS*, fino al *OMISSIS OMISSIS*, allorquando si è verificato l'omicidio di *OMISSIS OMISSIS*, alias "*OMISSIS*", militante storico della *OMISSIS*, nonché persona di strettissima fiducia, proprio, di *OMISSIS OMISSIS*; quest'ultimo, è risultato essere stato imputato in numerosi procedimenti penali sulla disciolta *OMISSIS* che hanno confermato la propria partecipazione attiva nel cosiddetto "*OMISSIS OMISSIS*", ovvero negli esecutori materiali degli eventi delittuosi e dinamitardi ricollegati o ricollegabili a quel cartello camorristico (*cfr. da pag.17 a pag. 26 della relazione della Commissione di accesso).*

Nell'ambito della ricostruzione sul contesto criminale di San Giuseppe Vesuviano, operata dalla Commissione d'accesso, è stato, altresì, precisato che sul territorio sangiuseppese si è registrata anche la presenza di altre consorterie criminali, ed, in particolare, quella del gruppo camorristico, capeggiato da *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS*, dedito alla commissione sistematica di delitti in pregiudizio dell'imprenditoria locale, operante con metodi coartatori tipicamente camorristici e che, nel tempo, tale sodalizio è subentrato al clan camorristico di *OMISSIS OMISSIS*; quest'ultimo, definitivamente estromesso per l'espiazione della pena dell'ergastolo, come desumibile dalla lettura degli atti giudiziari (*cfr. da pag. 24 a pag. 25 della relazione ispettiva*).

Da ultimo, l'Organo ispettivo ha precisato che un ulteriore sodalizio criminale operante nel Comune di San Giuseppe Vesuviano, è riferibile alla famiglia "*OMISSIS*", composta di individui in maggior parte di giovane età, soprannominati "*OMISSIS*" , dediti prevalentemente allo spaccio di sostanze stupefacenti, alle rapine e alle estorsioni (*cfr. pag 26 della relazione ispettiva).*

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - 24 GIUGNO 2018

L'attività ispettiva non poteva non prendere in considerazione, per le finalità di cui trattasi, le risultanze della consultazione elettorale che ha comportato, nel *OMISSIS OMISSIS*, l'elezione del Sindaco *OMISSIS OMISSIS*, sostenuto da una coalizione di *OMISSIS OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*) e che ha ricevuto al primo turno n. *OMISSIS* voti, ed al turno di ballottaggio n. *OMISSIS* voti (con un incremento di circa il *OMISSIS*), a fronte dei *OMISSIS* voti ottenuti dall'altro candidato *OMISSIS OMISSIS OMISSIS* che ha fatto registrare un incremento di circa *OMISSIS* nel turno di ballottaggio (*cfr. pag. 35 della relazione ispettiva)*-.

Significativa ed emblematica è stata ritenuta dall'Organo ispettivo la circostanza che tra i 16 consiglieri assegnati all'Ente - eletti nella tornata amministrativa del *OMISSIS* - figurano ben *OMISSIS* consiglieri, facenti parte della precedente amministrazione elettiva del *OMISSIS* (il *OMISSIS*), a riprova, dunque, di un'inequivoca continuità pluriennale di circa dieci anni nella gestione dell'ente territoriale da parte di medesimi componenti l'Assise consiliare (*cfr. pag 40 della relazione ispettiva).*

Con le elezioni dell'anno *OMISSIS*, *OMISSIS* consiglieri comunali e, precisamente, *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS* - che nella tornata elettorale del *OMISSIS* figuravano nelle liste della *OMISSIS* - sono transitati, invero, nella maggioranza consigliare; il consigliere *OMISSIS*, inoltre, rinunciando alla carica di *OMISSIS*, ha assunto l'incarico di *OMISSIS* (*cfr. pag. 44 della relazione ispettiva).*

L'Organo ispettivo ha sottolineato come altrettanto singolare e significativa debba ritenersi la presenza nel consiglio comunale attuale delle medesime figure-chiave che avevano, già, fatto parte del civico Consesso nel periodo *OMISSIS OMISSIS* - disciolto per infiltrazioni camorristiche – nelle persone degli, allora, consiglieri *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*), nonché *OMISSIS*, *OMISSIS* ed *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*).

Segnatamente alla tornata amministrativa del *OMISSIS* la Commissione d'indagine ha rilevato che, in alcune zone della città – ove insiste una più pregnante presenza di soggetti malavitosi appartenenti al sodalizio criminoso facente capo al citato "*clan OMISSIS*" - ritenuto particolarmente incline, per la vis intimidatrice, ad influenzare le libere scelte dell'elettorato - alcuni candidati hanno riscosso maggiori consensi elettorali rispetto ad altre aree.

L'attuale amministrazione, retta dal Sindaco *OMISSIS OMISSIS* - eletto per la seconda volta consecutiva - annovera tra i Consiglieri di maggioranza, taluni (***OMISSIS***, ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, ***OMISSIS***, ***OMISSIS***) che hanno ottenuto i maggiori consensi, proprio, nelle aree ritenute particolarmente assoggettate alla criminalità organizzata ed, in particolare, al "*clan OMISSIS*"; sul punto l'Organo ispettivo ha, altresì, evidenziato che anche due consiglieri di minoranza (***OMISSIS***, ***OMISSIS***) hanno ottenuto maggiori consensi elettorali in due aree "sensibili", di cui rispettivamente il primo, riconducibile al "*clan OMISSIS*"ed il secondo all'emergente sodalizio denominato "*clan OMISSIS*".

Siffatti elementi cognitivi, ad avviso dell'organo ispettivo, rimarcherebbe una significativa vicinanza tra l'espressione politica e la criminalità organizzata (*cfr. da pag. 45 a pag. 48 della relazione ispettiva).*

AMMINISTRATORI COMUNALI – rapporti di parentela, frequentazioni e cointeressenze con soggetti gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata -

La disamina ispettiva ha consentito, ai fini della permeabilità degli amministratori elettivi alla forza intimidatrice della criminalità, di appurare l'esistenza di numerosi vincoli di parentela, anche stretti, nonché rilevate frequentazioni e cointeressenze tra i neoeletti consiglieri comunali con elementi di spicco della potente consorteria criminale riconducibile al più volte ricjhiamato "*clan OMISSIS*", evidenziando, inoltre, per gran parte di essi, precedenti penali e/o di polizia, per reati non solo associativi, ma anche contro la Pubblica Amministrazione, così come, di seguito, si viene a delineare (*cfr. da pag. 49 a pag. 71 della relazione ispettiva*).

OMISSIS OMISSIS - **Sindaco** eletto nella tornata elettorale del *OMISSIS* - a seguito del ballottaggio con il candidato *OMISSIS OMISSIS* – e già componente, in qualità di consigliere comunale in seno al civico Consesso, sciolto ai sensi dell'art. 143 del TUEL, nell'anno *OMISSIS*.

Dagli accertamenti ispettivi è emerso che il *OMISSIS* era stato, già nel passato, menzionato, unitamente ad altri amministratori, nelle dichiarazioni rese da *OMISSIS OMISSIS* nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* R.G.N.R. n. *OMISSIS* R.G. G.I.P., nella parte in cui l'A.G. ha evidenziato - nella ricostruzione sulla incidenza invasiva della criminalità organizzata sul territorio - "*l'esistenza di sedimentate e reciproche cointeressenze tra il Sindaco all'epoca in carica (OMISSIS OMISSIS OMISSIS - alias OMISSIS) e talaltri amministratori - tra essi il OMISSIS"-all'epoca consigliere comunale "con esponenti di spicco dell'organizzazione camorristica capeggiata da OMISSIS, OMISSIS (alias 'OMISSIS), OMISSIS (alias 'OMISSIS), OMISSIS (alias 'OMISSIS) e OMISSIS (alias 'OMISSIS)*" - cfr. da pag. 18 a pag. 24 della relazione ispettiva - .

E' stato, altresì, evidenziato che, nell'anno *OMISSIS*, il medesimo è stato denunciato per abuso d'ufficio, estorsione e procurato allarme, nonché per minacce anche nel *OMISSIS*, non mancando di evidenziare l'inclinazione dello stesso a frequentare, sovente, ambienti e soggetti malavitosi, come rilevato anche da controlli operati sul territorio da parte delle Forze dell'Ordine, peraltro, in un lungo periodo temporale oscillante tra il *OMISSIS* ed il *OMISSIS*, allorquando lo stesso è stato intercettato in compagnia di soggetti malavitosi riconducibili, in gran misura, al clan egemone "*OMISSIS*" e riportanti, rilevanti pregiudizi penali di spessore.

Si vengono, di seguito, ad elencare le risultanze più significative dei controlli operati dalle Forze di polizia sul conto del **Sindaco *OMISSIS***, come evincibili dalla lettura della relazione della Commissione d'accesso sul conto (*cfr. da pag. 50 a pag. 53 della relazione ispettiva*):

- il *OMISSIS*, in San Giuseppe Vesuviano, il predetto è stato notato da militari della locale Stazione Carabinieri unitamente a ***OMISSIS*, più volte sottoposto ad arresto ed attualmente sottoposto a libertà vigilata, affiliato al clan " *OMISSIS*";**
- *OMISSIS*, in *OMISSIS*, è stato intercettato da militari della locale Stazione Carabinieri all'interno di un'autovettura, in compagnia di ***OMISSIS***, condannato in via definitiva per falsa dichiarazione sulla identità propria, **figlio di *OMISSIS*, noto con il soprannome di " *OMISSIS* ", deceduto a *OMISSIS OMISSIS* (già affiliato al clan *OMISSIS*, nonché cognato del defunto boss *OMISSIS*, avendone sposato la sorella, *OMISSIS*, e già imputato nell'ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di *OMISSIS* per il reato di estorsione aggravata dall'art. 7 della legge 203 del 1991)**;
- il *OMISSIS*, in *OMISSIS*, è stato controllato da militari della Compagnia dei Carabinieri di Salerno all'interno di un'autovettura unitamente a ***OMISSIS*, condannato in via definitiva per rapina in concorso continuata, associazione per delinquere**, detenzione illegale di armi e munizioni, violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, detenzione illecita di sostanza stupefacenti in concorso e detenzione illegale di armi e munizioni;
- il *OMISSIS*, in *OMISSIS*, è stato notato da personale dell'Arma dei Carabinieri di *OMISSIS* unitamente a ***OMISSIS***, noto col soprannome di " *OMISSIS*", **già sottoposto**, il *OMISSIS*, alla misura cautelare degli **arresti domiciliari per "*associazione di tipo mafioso*", *OMISSIS*, coniuge della *OMISSIS* del defunto boss *OMISSIS*** (tale *OMISSIS*);
- in data *OMISSIS*, ha partecipato, in compagnia di altre persone (alcune arrestate il *OMISSIS* per 416-bis e 329 c.p.), ai funerali del noto *OMISSIS*, affiliato di spicco al sodalizio criminale denominato "Clan *OMISSIS* ";
- in data *OMISSIS*, è stato notato, all'interno del bar *OMISSIS* di *OMISSIS*, seduto al tavolo con ***OMISSIS*** (deceduto il *OMISSIS*), - **già condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p.**- *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*) e *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*), nonchè *OMISSIS* (*OMISSIS*, già eletto *OMISSIS*);
- il *OMISSIS*, in *OMISSIS*, è stato notato, da militari della *OMISSIS* Stazione dei Carabinieri, colloquiare con *OMISSIS*, *OMISSIS* **condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, estorsione, sequestro di persona, rapina, violenza privata, detenzione illegale di armi, e successivamente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà controllata, affiliato al Clan " *OMISSIS* "**.

<u>OMISSIS OMISSIS</u> **– Consigliere di *OMISSIS*, poi, nominato *OMISSIS* e *OMISSIS*.**

La Commissione d'accesso ha rilevato che il predetto risulta menzionato negli atti di P.G.- relativi al procedimento penale n. *OMISSIS*, soggiungendo che taluni suoi familiari risultano essere dipendenti del *OMISSIS*, *OMISSIS* in ordine al quale l'Organo ispettivo ha avuto modo di dilungarsi nella disamina della procedura di appalto relativa al servizio di *OMISSIS OMISSIS* (*cfr. pag. 53 e pag. 173 della relazione ispettiva*) e che, di seguito, si verranno a delineare gli aspetti controversi e di illegittimità.

<u>OMISSIS OMISSIS</u> – ***OMISSIS***, già componente della *OMISSIS OMISSIS*, sciolta per infiltrazioni mafiose nell'anno *OMISSIS* - figlio di *OMISSIS*, denunciata e arrestata, in data *OMISSIS*, per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e falsi in genere.

Sul conto del predetto sono stati raccolti emblematici elementi cognitivi circa la propensione ad accompagnarsi o a trattenersi con soggetti pregiudicati, anche di rilevante spessore criminale.

Si vengono, di seguito, ad elencare le risultanze più significative dei controlli operati dalle Forze di polizia come evincibili dalla lettura della relazione ispettiva (*cfr. da pag. 69 a pag. 70*) :

- in data *OMISSIS*, all'interno del bar *OMISSIS*, è stato notato in compagnia di *OMISSIS* (*OMISSIS*, già condannato per l'art.416/Bis - clan *OMISSIS*), nonché dell' *OMISSIS OMISSIS OMISSIS*, di *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*) e di *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*);
- in data *OMISSIS*, presso la Stazione Centrale FF.SS. di *OMISSIS* è stato controllato in compagnia, tra gli altri, di *OMISSIS OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS* del *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*, frequentatore della famiglia *OMISSIS*, di cui *OMISSIS* – detenuto - risulta elemento di rilievo dell'organizzazione "*clan OMISSIS*").

<u>OMISSIS OMISSIS</u> – ***OMISSIS***, coniuge di *OMISSIS*, il cui padre <u>*OMISSIS*</u>, risulta essere stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di coltello in data *OMISSIS*, per minaccia a mano armata in data *OMISSIS* e in data *OMISSIS* per partecipazione in rissa.

Lo stesso *OMISSIS* nel *OMISSIS* fu eletto, quale *OMISSIS* di *OMISSIS* nell'amministrazione *OMISSIS*, il cui Consiglio comunale fu sciolto per infiltrazioni e condizionamento di tipo camorristico e lo stesso dichiarato incandidabile, unitamente a *OMISSIS* ed al medesimo *OMISSIS* (*cfr. pag. 71 della relazione ispettiva*).

Sul conto della *OMISSIS* - *OMISSIS*, tra l'altro, di *OMISSIS*, dipendente del *OMISSIS OMISSIS*, di cui si parlerà in seguito - l'Organo ispettivo ha richiamato l'attenzione sul contenuto di un esposto, anche qui inoltrato, riportante la notizia della celebrazione del matrimonio civile, officiato dalla *OMISSIS* tra *OMISSIS* (fratello di *OMISSIS* – noto boss locale nonché cognato di *OMISSIS* - entrambi affiliati al "*clan OMISSIS*") ; notizia postata sui social , con grande enfasi da parte del citato *OMISSIS* officiante (*cfr. pag. 214 della relazione ispettiva*) .

<u>OMISSIS OMISSIS</u> – ***OMISSIS*** - già *OMISSIS* nella *OMISSIS* consiliatura del *OMISSIS* -

Sul conto del predetto la Commissione d'accesso ha rilevato che il nominativo in parola, in data *OMISSIS*, è stato deferito dai Carabinieri di *OMISSIS*, per i reati contro la Pubblica amministrazione e nel *OMISSIS* destinatario dell'ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di *OMISSIS*, di interdizione dalla pubblica funzione di *OMISSIS* Comunale di *OMISSIS* per il reato di tentata concussione, successivamente revocata in data *OMISSIS (cfr. da pag. 66 a pag. 69 della relazione ispettiva).*

<u>OMISSIS OMISSIS</u> – *OMISSIS OMISSIS di OMISSIS*, già componente del consiglio comunale sciolto per infiltrazioni mafiose nell'anno *OMISSIS* e già *OMISSIS OMISSIS* di *OMISSIS* nella consiliatura del *OMISSIS*; il predetto è *OMISSIS* di ***OMISSIS***, ***OMISSIS OMISSIS***, denunciata, più volte, dai Carabinieri di *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, rispettivamente per reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, abuso d'ufficio e omissione di atti di ufficio (*cfr. da pag. 53 a pag. 56 della relazione ispettiva*) .

L'Organo ispettivo, ha riferito come il citato *OMISSIS* compaia in atti di indagini giudiziarie, di cui al procedimento penale n. *OMISSIS* - pendente presso la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di *OMISSIS* - dalla cui lettura è emerso il rilevante ruolo attribuito allo stesso, di essere il *trait-union* intercorrente con taluni amministratori individuati nelle persone del *OMISSIS OMISSIS*, dell' *OMISSIS OMISSIS* e del *OMISSIS OMISSIS* per lo svolgimento di talune attività gestionali, "*con finalità illecite, in ragione di spartizione di tangenti*" (cfr. da pag. 27 a pag. 34 della relazione ispettiva*)*.

Per quanto, poi, concerne i rapporti di parentela e le frequentazioni intercorrenti tra il sopra-

richiamato *OMISSIS* ed esponenti appartenenti a soggetti malavitosi, gli accertamenti ispettivi hanno fatto emergere quanto segue :

- *OMISSIS*, è stato notato, in *OMISSIS*, dai Carabinieri della *OMISSIS* Stazione, in compagnia di ***OMISSIS*** (deceduto il *OMISSIS*), già **condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p.**;
- *OMISSIS* è stato notato **ai funerali di *OMISSIS*, madre di *OMISSIS*, cognato di *OMISSIS*, figlia di *OMISSIS*, capo dell'omonimo clan**;
- il *OMISSIS* è stato notato, in *OMISSIS*, all'esterno del bar *OMISSIS*, in compagnia di ***OMISSIS*** (*alias "OMISSIS"*), ***OMISSIS*** **del capoclan *OMISSIS*, per averne *OMISSIS OMISSIS***;
- il *OMISSIS* è stato controllato in compagnia, tra gli altri, di ***OMISSIS*, il cui *OMISSIS OMISSIS* (*OMISSIS*) risultava essere frequentatore della famiglia *OMISSIS*, della quale appartiene, in particolare, *OMISSIS* (detenuto), elemento di rilievo dell'organizzazione "*Clan OMISSIS* "**;
- *OMISSIS* è stato notato, in *OMISSIS*, in compagnia, tra gli altri, di ***OMISSIS***, deferito nel *OMISSIS* per estorsione, nonché del citato ***OMISSIS***.

Quanto, poi, alla capacità o meno del predetto di contrastare la possibile ingerenza della criminalità organizzata negli affari gestionali del Comune, l'Organo ispettivo ha riferito che dagli atti delle Forze di Polizia è emerso che, in data *OMISSIS*, in *OMISSIS*, frazione di *OMISSIS*, lo stesso – allorquando rivestiva la carica di *OMISSIS* - era stato schiaffeggiato da tale ***OMISSIS***, soprannominato "*OMISSIS*", pregiudicato e rappresentante legale, dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, della "*OMISSIS*" e che l'origine di tale episodio era riconducibile alla *OMISSIS*.

Tale circostanza è stata ritenuta dalla Commissione di accesso particolarmente significativa, quale prova di frequentazione, se non di vera e propria soggiacenza ai locali sodalizi criminosi, considerato che non risulta essere stata presentata dal *OMISSIS*, in relazione a detto episodio, alcuna denuncia; elementi cognitivi, questi, che unitamente al dato informativo rilevato sul conto del rappresentante legale della cennata ditta - *OMISSIS* - ritenuto, insieme ai fratelli, orbitante nel clan camorristico capeggiato da *OMISSIS*, lasciano fondatamente presumere l'esistenza del condizionamento di natura camorristica, operata da esponenti della criminalità organizzata sul cennato amministratore.

Giova evidenziare che lo spessore della personalità del *OMISSIS* è stato già oggetto di valutazione sfavorevole da parte delle Autorità giudiziarie civili, atteso che il sopra descritto episodio criminoso ha costituito elemento significativo e rilevante, posto a fondamento della sentenza n. *OMISSIS* emessa in data *OMISSIS* da parte del Tribunale di *OMISSIS* – 1^ Sezione Civile e successivamente di quella n. *OMISSIS*, emessa in data *OMISSIS*, dalla Corte di Appello di *OMISSIS*, disponente **l'incandidabilità (ex art. 143, comma 11, del D.Lgs. 247/2000) del** ***OMISSIS*** (unitamente, con altre motivazioni, ad ***OMISSIS*** - ***OMISSIS*** **del Comune di *OMISSIS*** - e *OMISSIS* – già *OMISSIS* dell'ente comunale), avendo le cennate Autorità considerato, in sintesi, l'episodio dello schiaffeggiamento da parte del pregiudicato *OMISSIS*, di per sé elemento *concreto, univoco e rilevante* del collegamento diretto ed indiretto del citato amministratore (all'epoca dei fatti *OMISSIS*) con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare e di condizionamento dell'azione amministrativa esercitata dalla stessa criminalità sugli amministratori.

OMISSIS OMISSIS* - *OMISSIS OMISSIS

Quanto, poi, alle parentele e alle frequentazioni del *OMISSIS* con soggetti controindicati quali appartenenti alla criminalità organizzata, si vengono, di seguito, ad elencare quelle ritenute più significative e, precisamente:

- in data *OMISSIS* è stato controllato in compagnia di ***OMISSIS***, deferito, nel *OMISSIS*, per estorsione che, a sua volta, in data *OMISSIS*, è stato controllato in compagnia di *OMISSIS*, nato il

OMISSIS (alias "*OMISSIS*"), indagato per il reato di cui all'artt. 416/bis + altri;
- in data *OMISSIS*, è stato notato, all'interno del bar *OMISSIS* di *OMISSIS*, in compagnia di ***OMISSIS*** (deceduto il *OMISSIS*), **già condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p.** *OMISSIS*, *OMISSIS* in carica e *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*), ai quali si unisce successivamente *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*, già *OMISSIS*);
- risulta menzionato in numerosi esposti, tutti relativi alla propria posizione di politico locale e per la parentela con *OMISSIS* (*OMISSIS*, in quanto *OMISSIS* del padre *OMISSIS*), già reggente del sodalizio camorristico denominato " *OMISSIS* " di *OMISSIS* (alleato al "*clan OMISSIS* "); attualmente detenuto in carcere, destinatario di O.C.C.C. n. *OMISSIS* RGNR, nr. *OMISSIS* RG e m. *OMISSIS* OCC, del *OMISSIS*, emessa dal Tribunale di *OMISSIS* - Ufficio GIP - eseguita il *OMISSIS* dal Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di *OMISSIS*, poiché responsabile in concorso di delitti contro la persona e il patrimonio, con l'aggravante del metodo mafioso;
- inoltre, è il *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS* (nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*), già condannato per il reato di detenzione e porto abusivo di armi da sparo, indagato per il reato di cui all'art. 416/Bis ed *altri (cfr. da pag. 56 a pag. 58 della relazione ispettiva).*

OMISSIS OMISSIS - *OMISSIS OMISSIS* (in sostituzione di *OMISSIS* nominato *OMISSIS*).

In relazione alle parentele e frequentazioni del nominato consigliere, si vengono, di seguito, ad elencare gli elementi più significativi (*cfr. da pag. 58 a pag.59 della relazione ispettiva*) :

- il *OMISSIS*, è stato controllato dai Carabinieri di *OMISSIS*, nei pressi del bar *OMISSIS*, in compagnia, tra gli altri, del già citato ***OMISSIS* (*OMISSIS* il *OMISSIS*), già condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p.**, *OMISSIS*, già titolare della "*OMISSIS*" ed *OMISSIS OMISSIS*. Quest'ultimo gravato da denunce per l'art. 416 risulta, in data *OMISSIS* vittima di estorsione posta in essere da ***OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS***;

- il *OMISSIS*, in *OMISSIS*, all'interno del bar *OMISSIS*, è stato notato seduto al tavolo con il predetto ***OMISSIS***, *OMISSIS*, *OMISSIS* in carica e *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*) e *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*, già *OMISSIS*).

OMISSIS OMISSIS* - *OMISSIS OMISSIS, é *OMISSIS* di *OMISSIS* e, quindi, ***OMISSIS* di *OMISSIS***, *OMISSIS* per il comune di *OMISSIS*, indicato dai Carabinieri, nelle note del **controllo eseguito a carico del *OMISSIS OMISSIS*, vicino alla famiglia camorristica dei *OMISSIS* di cui *OMISSIS* (detenuto) risulta elemento di rilievo dell'organizzazione "Clan *OMISSIS*"** ; inoltre, secondo quanto rilevato dalle Forze di Polizia, lo stesso ha **partecipato, in data *OMISSIS*, ai funerali del capostipite *OMISSIS*, noto affiliato di spicco al predetto sodalizio criminale.**

In relazione alle frequentazioni del nominato consigliere, l'Organo ispettivo ha riferito che:
- in data *OMISSIS*, è stato notato dai Carabinieri di *OMISSIS* **in compagnia di *OMISSIS*** (**deceduto il *OMISSIS***), **già condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p.** ed *OMISSIS*, OMISSIS nel settore *OMISSIS*;
- in data *OMISSIS*, è stato controllato in compagnia di *OMISSIS* – *OMISSIS* di *OMISSIS* del *OMISSIS* -, anche quest'ultimo presente al funerale di *OMISSIS*, noto affiliato al "*Clan OMISSIS*" (*cfr. da pag. 59 a pag. 60 della relazione ispettiva*).

OMISSIS OMISSIS - *OMISSIS* - già *OMISSIS* dell'amministrazione comunale eletta nel *OMISSIS*, sciolta nell'anno *OMISSIS* per infiltrazioni mafiose, reintegrata, nel corso del mese di *OMISSIS*, a seguito della sentenza del TAR, per, poi, essere definitivamente sciolta nel *OMISSIS*, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. *OMISSIS* del *OMISSIS*; pronunciamento, confermato

successivamente, per effetto della sentenza n. *OMISSIS* del *OMISSIS* da parte del medesimo Consiglio di Stato, disponente la reiezione del ricorso per revocazione, con dichiarazione di inammissibilità (*cfr. pag. 43 della relazione ispettiva*).

La Commissione di accesso ha riferito che, da un esame degli atti delle Forze dell'ordine, è emerso che l' *OMISSIS*, nel corso della sua lunga carriera politica, è stato coinvolto in varie vicende giudiziarie, molte delle quali concretatesi in provvedimenti giudiziari di proscioglimento per reati comuni (es. turbativa del regolare svolgimento delle adunanze elettorali, ovvero falsificazione, distruzione ovvero soppressione delle liste elettorali, violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto etc.), evidenziando che una delle suddette vicende si è conclusa con un c.d. "*patteggiamento*".

In particolare, sul conto dello stesso risultano i seguenti precedenti di polizia (*cfr. da pag. 60 a pag.64 della relazione ispettiva*):
-in data *OMISSIS*, per reati contro la Pubblica Amministrazione;
-in data *OMISSIS*, per associazione per delinquere di tipo mafioso e scambio politico elettorale;
-in data *OMISSIS*, per abusivismo edilizio;
-in data *OMISSIS*, per omissione o rifiuto di atti d'ufficio ed interruzione di servizio pubblico.

L'Organo ispettivo, ha evidenziato, inoltre, che dette vicende giudiziarie hanno contribuito a delineare la figura dell' *OMISSIS*, quale soggetto incline ad attività illecite e alla frequentazione di ambienti malavitosi; in particolare, il GUP del Tribunale di *OMISSIS*, in occasione della sua assoluzione per concorso in concussione continuata nell'ambito del procedimento penale *OMISSIS*, avvenuta con sentenza n. *OMISSIS* in data *OMISSIS* ha messo in luce "*....lo spasmodico ed istrionico presenzialismo...-dello stesso-" : "l' OMISSIS, difatti, - come anche altre vicende di cui questa AG si è dovuta occupare e senza che ciò rientri nella sfera dell'illiceità penale in quegli anni era in ogni dove: sindaco, presidente di futuri centri commerciali, medico in aspettativa, giornalista, e chi più ne ha più ne metta,* (......).

Il predetto, tra l'altro, anche nel passato, è stato oggetto di indagini da parte della competente A.G., nell'ambito del procedimento penale nr. *OMISSIS*, incardinato presso la Procura della Repubblica di *OMISSIS*, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (attivato a seguito delle indagini condotte dalla locale Arma dei CC con rapporto giudiziario con R.G. nr *OMISSIS*, datato *OMISSIS* ed un secondo, con R.G. *OMISSIS* dell' *OMISSIS*) ; procedimento, tuttavia, conclusosi con assoluzione in istruttoria, avendo ritenuto l'A.G. il fatto non sussistente.

La Commissione di accesso ha rilevato che dai rapporti giudiziari dell'Arma dei Carabinieri, già negli anni '80, l' *OMISSIS OMISSIS* era stato ritenuto un soggetto indiziato di appartenere al sodalizio camorristico "*OMISSIS OMISSIS*", congiuntamente ad altri dieci indagati - fazione facente capo, all'epoca, ai latitanti *OMISSIS* e *OMISSIS*, unitamente a *OMISSIS*; ,'Organo ispettivo, in proposito, ha precisato che nel rapporto giudiziario datato *OMISSIS* era stato evidenziato come, con l'elezione di *OMISSIS OMISSIS*, " *la camorra abbia fatto il suo ingresso nella Pubblica Amministrazione e nella gestione della cosa pubblica, con i relativi ingiusti profitti che ne deriveranno".*

Inoltre, sempre nel medesimo rapporto il citato OMISSIS *è stato associato a soggetti, ritenute fiancheggiatrici dei latitanti: OMISSIS, di OMISSIS detto "OMISSIS"; OMISSIS, di OMISSIS, pregiudicato, detto "OMISSIS"; OMISSIS pregiudicato, detto "OMISSIS"; OMISSIS, di OMISSIS, detto "OMISSIS"; OMISSIS, detto "OMISSIS", fratello di OMISSIS".*

Anche nella lettura della sentenza di proscioglimento in argomento, nr. *OMISSIS* G.I., il Giudice Istruttore presso il Tribunale di *OMISSIS*, datata *OMISSIS*, a carico dell' *OMISSIS* ha riferi-

to che " *Le vicende che portano alla elezione del OMISSIS, e che in un certo qual modo hanno dato il via al presente procedimento, sono rimaste avvolte in una nube di omertà, e solo il maldestro tentativo di OMISSIS (OMISSIS, nato a OMISSIS OMISSIS) di rimangiarsi quanto aveva dichiarato ai CC, (...), appare meritevole di giudizio. (....)Ci sono state le telefonate giunte OMISSIS ed al OMISSIS, ma basta leggere le loro dichiarazioni per rendersi conto che non se la sentivano di parlare neanche con i Carabinieri. (.....).*"

La Commissione di accesso ha evidenziato, inoltre, che già gli esiti ispettivi del *OMISSIS* avevano messo in luce diverse anomalie nella gestione della cosa pubblica locale, in particolar modo nella gestione del *OMISSIS OMISSIS* - perdurata per i sette anni antecedenti e per due consultazioni elettorali consecutive - molte delle quali confluirono in altrettanti procedimenti penali a suo carico, incardinati presso la Procura della Repubblica di *OMISSIS*.

Gli stessi accertamenti ispettivi, si sono rivelati indicativi di una particolare proclività dell' "Amministrazione *OMISSIS*"a porre in essere condotte, la cui pregnanza penale, non era mai stata vagliata nel merito dal giudice, dal momento che le sentenze di proscioglimento si sono **limitate ad evidenziare questioni di improcedibilità per intervenuta prescrizione.**

Ultimo elemento informativo, riportato dal'Organo ispettivo sulla personalità del predetto, si riconduce alla sentenza n. *OMISSIS* del Tribunale di *OMISSIS* – 1^ Sezione Civile e, successivamente alla sentenza n. *OMISSIS* emessa in data *OMISSIS* dalla Corte di Appello di *OMISSIS*, con cui è stata disposta l'incandidabilità **(ex art. 143, comma 11, del D.Lgs. 247/2000)** di *OMISSIS* (unitamente, con altre motivazioni, a ***OMISSIS - OMISSIS pro-tempore* del Comune di *OMISSIS*** - e *OMISSIS - OMISSIS OMISSIS* -) **alle elezioni provinciali e circoscrizionali successive allo scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano ed alla pronuncia del provvedimento,** considerando, in sintesi, alcune delle evidenze penali quali fatti concreti, univoci e rilevanti del collegamento diretto ed indiretto del citato amministratore (all'epoca dei fatti *OMISSIS*) con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare e di condizionamento dell'azione amministrativa esercitata dalla stessa criminalità sugli amministratori.

OMISSIS OMISSIS* - *OMISSIS OMISSIS

In relazione alle parentele e frequentazioni del nominato *OMISSIS* è stato rilevato, tra l'altro, che, in data *OMISSIS*, lo stesso è stato controllato in compagnia di *OMISSIS* (*OMISSIS*), indagato con più persone per il reato di cui all'art. 416 c.p., finalizzato al falso, alla truffa ed alla corruzione di pubblici ufficiali (*cfr. pag.64 della relazione ispettiva*).

OMISSIS OMISSIS* - *OMISSIS OMISSIS

Sul conto del predetto sono stati evinti inquietanti rapporti parentelari e di frequentazione intercorrenti con esponenti della criminalità organizzata e pregiudicati, di cui, di seguito, si vengono a tracciare quelli più significativi (cfr. da pag.64 a pag. 66 della relazione ispettiva):

- è *OMISSIS* di *OMISSIS* di *OMISSIS*, condannato per associazione di tipo mafioso, estorsione continuata in concorso, già "esattore di tangenti" per conto del gruppo criminale **capeggiato da *OMISSIS* (detenuto), elemento di rilievo dell'organizzazione "*Clan OMISSIS* " (*OMISSIS* già latitante, inserito nell'elenco dei "latitanti pericolosi", tratto in arresto *OMISSIS*** dal Nucleo Investigativo del Gruppo CC. di *OMISSIS*);
- *OMISSIS*, è stato controllato in via *OMISSIS*, a bordo di un'auto in compagnia di *OMISSIS* condannato dal Tribunale di *OMISSIS* per il reato di falso in genere;
- il *OMISSIS*, è stato controllato in *OMISSIS* in compagnia di *OMISSIS*, gravato da precedenti di polizia per abusi edilizi, violazione della normativa in materia di stupefacenti, nonché ingiurie e minacce- e di *OMISSIS* - gravato da pregiudizi di polizia per turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p., già sottoposto agli obblighi di dimora nel *OMISSIS* e, **in ultimo, il** *OMISSIS*, denunciato

per abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.- e *OMISSIS* alias " *OMISSIS*" (*OMISSIS*);
- il *OMISSIS* è stato controllato in compagnia, tra gli altri, di *OMISSIS*, il cui *OMISSIS OMISSIS* (*OMISSIS*) risultava essere assiduo frequentatore della famiglia *OMISSIS*, alla quale appartiene *OMISSIS* (detenuto),elemento di rilievo dell'organizzazione "*clan OMISSIS* ";
- *OMISSIS*, è stato controllato, in *OMISSIS*, nei pressi del Bar *OMISSIS*, in compagnia di *OMISSIS*, già condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p.;
- *OMISSIS*, in San Giuseppe Vesuviano, è stato controllato a bordo di un'auto in compagnia del predetto *OMISSIS*;
- il *OMISSIS*, in *OMISSIS* è stato controllato, in compagnia del già citato *OMISSIS* e *OMISSIS* - *OMISSIS OMISSIS* – (*cfr. 64 a pag. 66 della relazione ispettiva).*

La variegata ed esaustiva disamina operata dalla Commissione d'accesso sui rapporti di parentela e di frequentazioni intercorrenti tra amministratori e dipendenti pubblici con esponenti della criminalità organizzata non può assolutamente assumere valore secondario, ai fini del supposto condizionamento degli organi elettivi dell'Amministrazione comunale in esame, per infiltrazione camorristica, ove si consideri che l'attività spiegata su tali aspetti risulta perfettamente in linea ed in ossequio alle sottoriportate massime giurisprudenziali , nella parte in cui si legge che "*I presupposti del provvedimento di rigore devono risultare idonei a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso; assumono, quindi, rilievo vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari o frequentazioni che, valutati nella loro complessità, possano fondatamente far supporre la soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata*" (cfr.Cons. St., Sez. III, decisioni 20 gennaio 2016, n. 197; 28 settembre 2015, n. 4529; 14 febbraio 2014 n. 727 e 28 maggio 2013, n. 2895). "*L'esatta distinzione tra attività di gestione ed attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo non esclude che il non corretto funzionamento degli apparati dell'amministrazione sia addebitabile all'organo politico quando non risultano le attività di indirizzo e di controllo dirette a contrastare tale cattivo funzionamento*" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 2 ottobre 2017, n. 4578; T.A.R per il Lazio – Roma, Sezione I, sentenza 3 aprile 2018, n. 3675).

APPARATO BUROCRATICO

L'Organo ispettivo ha ritenuto opportuno e necessario rivolgere l'attenzione anche sulla struttura burocratica dell'Ente, operando una ricognizione del personale comunale in servizio, coinvolto, a vario titolo, prendendo in considerazione i contenuti degli atti in possesso delle Forze di polizia, rappresentativi di una marcata compromissione del principio di legalità sia sotto il profilo del dispregio e/o violazione di legge per la commissione di reati comuni, che sotto il profilo dei legami familiari o personali con soggetti collegati alla criminalità, dando rilevanza, in particolare, alla perpetrazione diretta e personale di quegli illeciti commessi in danno della Pubblica Amministrazione.

Le numerose criticità riscontrate dalla Commissione d'accesso, che, di seguito, si verranno ad evidenziare - e che spaziano dall'inosservanza delle normative in materia di trasparenza e anticorruzione, al ricorso ad affidamenti diretti o con procedure anomale, a soggetti, talvolta, privi dei necessari requisiti, al reiterato utilizzo dell'istituto della proroga dei contratti, all'inadeguatezza del sistema dei controlli – hanno contribuito a far delineare un quadro di ingerenze esterne, riferibili alla medesima matrice criminale, che hanno,più volte,condizionato l'azione amministrativa compromettendone il buon andamento.

Dagli esiti ispettivi è desumibile come l'influenza della criminalità organizzata sulla "macchina amministrativa" sia stata agevolata, dall'assenza di un'attività finalizzata alla verifica dei

profili di legittimità, finanche formale, dell'azione gestionale dell'Ente, pregiudicando lo sviluppo di un modello di gestione volto a rafforzare i criteri di trasparenza, buon andamento e imparzialità.

A tale dato la Commissione d'accesso ha sottolineato un'insolita stasi di iniziative sul piano disciplinare e/o la mancata attivazione di inchieste interne o di richieste di chiarimenti da parte degli organi di indirizzo politico, pur a fronte di gravi irregolarità, con l'intervento significativo, nella veste di soggetti avvantaggiati dall'inerzia dell'amministrazione, di personaggi vicini alla criminalità organizzata.

Nel merito, l'Organo d'indagine ha avuto modo di riscontrare che, nel triennio *OMISSIS* - solo a seguito di specifica segnalazione del Dipartimento della Funzione Pubblica - è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti di una dipendente comunale, peraltro, conclusosi con un *OMISSIS*, atteggiandosi tale vicenda , a dire della Commissione, quale conferma della mancanza di trasparenza e di efficacia dell'attività amministrativa (*cfr. pag. 199 della relazione ispettiva*).

L'immobilismo amministrativo, la difficoltà di assumere iniziative incisive, soprattutto laddove occorreva alzare argini all'ingerenza del malaffare, la mancanza di indirizzi di riassetto dell'organizzazione degli uffici, unitamente alla complessiva inadeguatezza dell'apparato burocratico, sono apparsi funzionali per una strumentale deprivazione di una reale incisività della tutela del bene pubblico.

Giova evidenziare, da ultimo, come la Commissione d'accesso, al fine di pervenire ad una più completa ed intellegibile disamina delle diversificate problematiche e vicende gestionali dell'apparato burocratico dell'Ente, nell'ottica di verificarne l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, ha ritenuto opportuno operare una serie di audizioni con Dirigenti e/o Funzionari comunali, le cui risultanze vengono, di seguito riportate, unitamente alle notizie d'interesse riferite ai singoli dipendenti comunali.

OMISSIS *OMISSIS*

Il *OMISSIS*, *OMISSIS* in servizio presso l'Ente dal *OMISSIS*, risulta citato negli atti di P.G., relativi al procedimento penale n. *OMISSIS*, di cui si verrà a trattare nelle pagine seguenti (*cfr. pag. 27 della relazione ispettiva)*.

Sul conto del predetto la Commissione d'accesso ha avuto modo, anche nel corso di specifiche audizioni intercorse con due responsabili di settore (*OMISSIS* e *OMISSIS*), di delineare, in maniera puntuale, il ruolo svolto dal medesimo nella consiliatura *OMISSIS*, acquisendo e mettendo a confronto le dichiarazioni rese dagli interessati e ciò nell'ottica di pervenire ad una intellegibile lettura delle vicende gestionali interessanti l'Amministrazione elettiva, oggetto di sindacato ispettivo *cfr. pag. 72 della relazione ispettiva*).

Dal colloquio intercorso con il *OMISSIS OMISSIS (cfr. da pag. 201 a pag. 204 della relazione ispettiva*), l'Organo ispettivo ha riferito, tra le informazioni ritenute d'interesse per le finalità in trattazione, che lo stesso era stato nominato dal *OMISSIS*, *OMISSIS* ma presentato all'Amministrazione comunale *OMISSIS OMISSIS* - Responsabile del *OMISSIS OMISSIS* - sul cui conto sono state rese illuminanti informazioni, come di seguito, si verrà ad esporre.

Il *OMISSIS* ha riferito che l'unica persona che conosceva nell'ambito della struttura comunale, prima di rivestire il ruolo di *OMISSIS* di *OMISSIS*, era il citato *OMISSIS*, al quale aveva chiesto di organizzare un appuntamento con il *OMISSIS OMISSIS*, finalizzato al conferimento dell'incarico.

Il predetto *OMISSIS* inoltre, ha riferito, tra l'altro, alla Commissione d'accesso di sovraintendere e coordinare le attività dei responsabili dei servizi, prestando assistenza tecnico giuridica agli organi di governo ed, all'un tempo, svolgendo l'incarico di responsabile *OMISSIS* e *OMISSIS*.

La Commissione d'accesso ha osservato che il *OMISSIS, OMISSIS*, durante il colloquio è apparso sfuggente, non si è dilungato su nulla, in particolare, tentando, sovente, di "*sminuire*" il proprio ruolo nell'ambito dell'Ente, evidenziando, altresì, di non aver mai dovuto contrastare le scelte dell'organo politico, né di contro, di aver subito pressioni.

Dipendenti comunali

Per quanto concerne, poi, la situazione personale riferita ai dipendenti comunali, l'Organo ispettivo ha ritenuto di riportare ogni utile e significativo elemento informativo, per meglio delinearne la personalità anche sotto il profilo della buona condotta ed affidabilità (*cfr. da pag. 73 a pag.89 della relazione ispettiva).*

Sul conto di taluni sono state riportate notizie significative, evidenzianti, proprio, l'inclinazione a perpetrare condotte illecite, ovvero, la propensione a frequentare e/o ad accompagnarsi a soggetti malavitosi; siffatte informazioni hanno riguardato dipendenti, impegnati in quasi tutti i servizi comunali, ritenuti nevralgici, quali quelli del :

- **Servizio di *OMISSIS* *OMISSIS***, riferendo, in particolare, sul conto di : ***OMISSIS*** (tratto in arresto, nel passato il *OMISSIS*, per furto aggravato, in concorso con *OMISSIS*, ritenuto **affiliato all'associazione camorristica denominata "*OMISSIS*"** e successivamente in data *OMISSIS*, destinatario del decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, con conseguente revoca della licenza di porto d'armi, per difesa personale); nonchè ***OMISSIS*** (*OMISSIS* il *OMISSIS* ma, nel passato, in data *OMISSIS*, proposto dalla Compagnia CC di *OMISSIS* per l'applicazione della misura di prevenzione della diffida, **ritenuto collegato ad esponenti della *OMISSIS* facente capo a *OMISSIS*)** e ***OMISSIS*** (**coniugato con *OMISSIS*, cugina di *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS* del boss *OMISSIS***) ; relativamente alle frequentazioni *OMISSIS* è stato rilevato che lo stesso, in data *OMISSIS*, è stato controllato con ***OMISSIS***, sottoposto alla **misura cautelare degli arresti domiciliari** dalla Stazione Carabinieri di *OMISSIS* il *OMISSIS*, in esecuzione di provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di *OMISSIS*, **per associazione per delinquere, falsità materiale commessa dal P.U. in atti pubblici**, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Inoltre, il *OMISSIS* risulta essere stato destinatario di un avviso di conclusione delle indagini, in relazione al p.p. nr. *OMISSIS* , per il reato di abuso d'ufficio, **unitamente a *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, *OMISSIS***;
- **Servizio *OMISSIS*** *OMISSIS OMISSIS* riferendo, in particolare, sul conto di ***OMISSIS*** le cui due OMISSIS, *OMISSIS* (*OMISSIS*) e *OMISSIS* (*OMISSIS*), sono nate dalla relazione intercorsa tra la predetto dipendente comunale ed ***OMISSIS***, **già segnalato per il reato di cui all'art. 416-bis**, *OMISSIS* di *OMISSIS* **(soprannominato "*OMISSIS* "*OMISSIS*") detenuto per associazione di tipo mafioso, omicidio, violazione della normativa concernente le armi** (*cfr. pag. 24 della relazione ispettiva*);
- **Servizio *OMISSIS* *OMISSIS***, riferendo sul conto di ***OMISSIS*** (*OMISSIS* il *OMISSIS*, **cugino di *OMISSIS* di *OMISSIS*, detenuto per associazione di tipo mafioso, omicidio, violazione della normativa concernente le armi**), nonché su ***OMISSIS*** (collocato a riposo il *OMISSIS*, **cognato del noto *OMISSIS*, soprannominato "*OMISSIS*", affiliato al "*clan OMISSIS*"**), nonché sul conto di ***OMISSIS*** segnalata, in data *OMISSIS*, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di *OMISSIS* quale **terza intestataria nel sequestro di beni connesso a misura di prevenzione** a carico ***OMISSIS OMISSIS*, condannato** nel *OMISSIS* dal Tribunale di *OMISSIS* per **concussione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, induzione** indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione;

- **Servizio *OMISSIS*** ***OMISSIS OMISSIS,*** riferendo sul conto di OMISSIS OMISSIS (*OMISSIS OMISSIS,* fratello del noto pregiudicato ***OMISSIS*, esponente di spicco della *OMISSIS*, deceduto in agguato di tipo camorristico in data *OMISSIS* in *OMISSIS***) ; le Forze di Polizia hanno riferito, altresì, che , in data *OMISSIS*, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di *OMISSIS*, a conclusione di un'irruzione eseguita presso l'abitazione del *OMISSIS* - conseguente ad una segnalazione rappresentativa di una sospetta presenza di persone armate, legate al vecchio clan capeggiato da *OMISSIS* - sono stati identificati, oltre al *OMISSIS*, anche il fratello *OMISSIS*, ex *OMISSIS* e dedito alle estorsioni e ***OMISSIS***, fratello del boss ***OMISSIS***, unitamente ad altri personaggi gravitanti nella sfera della criminalità organizzata; l'Organo ispettivo ha, altresì, riferito anche in ordine ad altri due dipendenti assegnati ed impegnati presso il cennato Servizio nelle persone della già menzionata ***OMISSIS*** (*OMISSIS OMISSIS OMISSIS* , più volte segnalata dalle Forze di polizia per reati che vanno dalla violazione dei sigilli, a quelli contro la P.A., per omissione di atti d'ufficio e abuso e destinataria nell'anno *OMISSIS* di una contestazione da parte del consigliere di *OMISSIS OMISSIS* , per presunte assenze arbitrarie dal servizio, il cui procedimento disciplinare si è concluso – come sopra già rappresentato - a fronte delle contestazioni mosse, solo con *OMISSIS - cfr. pag. 199 della relazione ispettiva*) e di ***OMISSIS*** (segnalata in data *OMISSIS* dalla Stazione Carabinieri di *OMISSIS* per falsità ideologica commessa dal P.U. in certificati o autorizzazioni ed in data *OMISSIS* destinataria di una querela per calunnia ricevuta dal Sindaco *OMISSIS*;
- **Servizio *OMISSIS*,** riferendo sul conto di ***OMISSIS*** (in *OMISSIS*, notato da militari della Stazione CC di *OMISSIS* ed intento a dialogare in data *OMISSIS* con *OMISSIS* e *OMISSIS*, **quest'ultimo, OMISSIS di *OMISSIS*, OMISSIS del boss *OMISSIS***);
- **Servizio *OMISSIS*,** riferendo sul conto di ***OMISSIS*** (segnalato, in data *OMISSIS*, dalla Questura - Squadra Mobile *OMISSIS* - per abuso d'ufficio ed omessa denuncia di reato da parte del P.U.) , nonché di ***OMISSIS*** (condannato con sentenza del *OMISSIS*, irrevocabile il *OMISSIS*, per truffa e falsità in scrittura privata con pena ad anni 1 di reclusione e 600,00 euro di multa) ;
- **Servizio *OMISSIS*,** riferendo sul conto di ***OMISSIS*** (annoverante numerosissimi precedenti di polizia, risalenti al periodo temporale che va dall'anno *OMISSIS* all'anno *OMISSIS*, per diversificati reati , quali oltraggio, resistenza e violenza a P.U., lesioni e porto abusivo e detenzione di armi, ingiuria, diffamazione, violenza privata, minaccia e oltraggio a P.U., maltrattamenti in famiglia, percosse e violazione di domicilio, nonché appropriazione indebita;
- **Servizio *OMISSIS*** , riferendo, in particolare, sul conto del OMISSIS *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS* , ma sorpreso in data *OMISSIS* all'interno dell'Ufficio *OMISSIS* del Comune, a dialogare, in maniera confidenziale, con *OMISSIS* - unitamente al più volte soprarichiamato ***OMISSIS*** *OMISSIS OMISSIS* e tratto in arresto *OMISSIS* in esecuzione di O.C.C. emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di *OMISSIS* per associazione di tipo mafioso e condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p.), **nonché** di ***OMISSIS*** (notato dai Carabinieri *OMISSIS*, all'interno dell'Ufficio *OMISSIS* del Comune, mentre dialogava, in maniera confidenziale, con *OMISSIS* e il sopra citato pregiudicato ***OMISSIS***) e dell'OMISSIS ***OMISSIS*** *OMISSIS*, cugino di *OMISSIS*, detto "*OMISSIS OMISSIS*", ovvero "*OMISSIS OMISSIS*", ergastolano, spietato killer, personaggio carismatico, già militante nella famigerata e disciolta organizzazione camorristica denominata *OMISSIS* storicamente capeggiata dal noto boss *OMISSIS* deceduto il *OMISSIS*).

Sul conto del *OMISSIS* le verifiche ispettive hanno evidenziato che il predetto nel corso del tempo e precisamente nel periodo temporale oscillante tra il *OMISSIS* ed il *OMISSIS* è stato

controllato per tre volte dalle Forze di Polizia (*OMISSIS OMISSIS OMISSIS*) sempre, in compagnia del più volte richiamato soggetto pregiudicato *OMISSIS*.
Segnatamente al Servizio in argomento, la Commissione d'accesso ha ritenuto opportuno lumeggiare, in particolare, la posizione *OMISSIS* ***OMISSIS*** **- Responsabile di siffatto Ufficio** – evidenziando che il predetto risulta essere stato, in data *OMISSIS*, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dalla Squadra Mobile di *OMISSIS*, in esecuzione di ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di *OMISSIS* per abuso di ufficio aggravato; **provvedimento emesso nei confronti di vari soggetti, ritenuti affiliati o fiancheggiatori del clan** ***OMISSIS*** **operante nel comune di** ***OMISSIS***
Inoltre, di recente, *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, risulta essere stato destinatario di avviso di conclusione delle indagini, nell'ambito del sopra citato procedimento penale n. *OMISSIS*, avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *OMISSIS*, per i reati previsti e puniti dall'art. 81. e 326 c.p (***rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio***), **per avere, in qualità di Responsabile dell'ufficio** ***OMISSIS*** **del Comune di** ***OMISSIS*** e quindi, di pubblico ufficiale ; il *OMISSIS* - violando i doveri inerenti la propria funzione o comunque abusando della propria qualità – avrebbe rivelato a *OMISSIS* e *OMISSIS* - candidate e vincitrici del concorso bandito dal Comune *OMISSIS* per l'assunzione di n. *OMISSIS* unità di "*OMISSIS OMISSIS* ", cat. *OMISSIS* - le domande che sarebbero state oggetto della prova preselettiva del concorso, che si sarebbe svolto in data *OMISSIS* ed in tal modo rivelando notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete. (*cfr. da pag. 27 a pag.34 della relazione ispettiva).*
Sulla vicenda, è stato rappresentato dall'Organo ispettivo, in particolare, che da intercettazioni telefoniche operate dalle Forze dell'ordine è emerso che il prefato Responsabile *OMISSIS* ha assunto condotte clientelari .

L'attività investigativa ha consentito di acclarare l'indole subdola e propensa all'illecito dello stesso, come emergente da una serie di intercettazioni telefoniche, intercorse tra il *OMISSIS* e le citate candidate.

Segnatamente alla persona della *OMISSIS*, le attività intercettive hanno consentito di documentare, in maniera chiara, come il *OMISSIS* abbia consegnato alla predetta la documentazione riguardante la prova preselettiva del citato concorso, avvalendosi per il tramite della *OMISSIS* [altra concorrente] ed in virtù del ruolo che lo stesso ricopriva all'epoca dei fatti – e tuttora - all'interno del Comune di *OMISSIS*, avvalendosi del forte legame intercorrente con il *OMISSIS OMISSIS* ha manifestato al predetto Amministratore l' assoluta volontà a che la *OMISSIS* venisse assunta.

Analoghe intecettazioni sono state poste in essere anche nei confronti di tale *OMISSIS*, che, non sicura del totale interessamento di una terza persona - non meglio specificata, ma ben nota ad entrambi gli interlocutori (*OMISSIS* e *OMISSIS*) - per un concorso che sarà bandito, sempre dal Comune di *OMISSIS* a partire dal mese di *OMISSIS*, aveva contattato telefonicamente il *OMISSIS*, per richiedere espressamente la documentazione relativa alla prima prova selettiva.

Come già rappresentato nelle pagine precedenti, la figura del *OMISSIS* ha costituito oggetto di attenzione e di approfondimento da parte della Commissione di accesso anche con riferimento ai rapporti intercorrenti tra lo stesso e *OMISSIS -* già *OMISSIS* ed *OMISSIS* nella consiliatura disciolta nell'anno *OMISSIS*, nonchè successivamente, nel periodo *OMISSIS- OMISSIS*, consigliere di *OMISSIS*, ed, allo stato, unitamente all' *OMISSIS OMISSIS OMISSIS*, rivestente le funzioni di *OMISSIS* - ; rapporti svelati a seguito di attività di indagine che hanno fatto emergere un trasferimento di denaro in favore del *OMISSIS* per avvantaggiare il buon esito di un'operazione (non meglio specificata) del mese di *OMISSIS*, avente ad oggetto la *riscossione di una grossa somma di denaro, pari a 20.000 euro che i due avrebbero dovuto dividersi.*

Dall'analisi degli atti di indagine, la P.G. operante ha riscontrato che i soldi risultavano essere *"il corrispettivo illecito destinato a OMISSIS, per avvantaggiare il buon esito di un'operazione che quest'ultimo può espletare in funzione del suo incarico e favorire chi materialmente ha corrisposto il denaro".*

Dal tenore delle conversazioni, temporalmente inquadrabili nel mese di *OMISSIS*, si è potuto dedurre, altresì, dalla lettura degli atti d'indagine, resi ostensibili dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *OMISSIS*, che il *OMISSIS*, *"nel prossimo futuro, sarebbe stato oggetto di ulteriori tangenti".*

Come evidenziato dall'Organo ispettivo, all'esito delle attività svolte dalle Forze dell'ordine operanti, è emerso il rilevante ruolo di *trait-union* svolto dal *OMISSIS che ha svelato l'illecita finalità, definendo l'operazione in trattazione con il termine tangente.*

In particolare, le attività intercettive hanno consentito *"di documentare chiaramente come OMISSIS e OMISSIS fossero intenti ad organizzare la divisione di somme di denaro da destinare a personaggi, alcuni dei quali non identificati, operanti ed attivi nell'ambito del Comune OMISSIS".*

Negli stessi atti di indagine, sono emersi anche i nominativi del *OMISSIS OMISSIS* e del *OMISSIS OMISSIS*, coinvolti nelle presunte illecite attività di *OMISSIS* e *OMISSIS*. (*cfr da pag. 27 a 34 della relazione ispettiva*) .

Nel medesimo scenario va inserita la figura di *OMISSIS*, *OMISSIS* del Comune di *OMISSIS* La prossimità del medesimo al circuito illecito, realizzato dal *OMISSIS* e dal *OMISSIS* nell'ambito dell'Amministrazione comunale *OMISSIS*, è emersa, dalla lettura dei cennati atti d'indagine, nell'attività intercettiva.

Altro amministratore indicato negli atti di indagine è il già menzionato *OMISSIS* (*OMISSIS* nel periodo *OMISSIS* - *OMISSIS*, rieletto *OMISSIS* nel consiglio relativo al periodo *OMISSIS* - *OMISSIS*, presieduto dal *OMISSIS OMISSIS*; successivamente, nelle ultime elezioni, in una lista collegata allo stesso *OMISSIS* è stato, poi, eletto *OMISSIS OMISSIS* e, quindi, *OMISSIS*, *OMISSIS*, in carica*)*.

Dalle indagini sono emersi contatti anche tra *OMISSIS* e *OMISSIS* per pianificare incontri riconducibili ad attività illecite (*cfr. pag. 32 della relazione ispettiva*).

OMISSIS OMISSIS

La Commissione d'accesso ha evidenziato che, anche nell'ambito del *OMISSIS* della *OMISSIS*, sono state rilevate condotte illecite assunte da taluni *OMISSIS OMISSIS*, risultati, tra l'altro, coinvolti in varie vicende giudiziarie, unitamente ad un pregiudicato, *OMISSIS*, condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso e, organicamente inserito nell'organizzazione riferibile al"clan *OMISSIS*"(*cfr. da pag. 73 a pag. 75 della relazione ispettiva*).

Particolare attenzione è stata riposta sull'anomala vicenda professionale che ha riguardato l' *OMISSIS OMISSIS* del *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* che, sebbene destinatario in qualità di vincitore, di un bando di mobilità per la copertura di tale ruolo *OMISSIS* è stato ostacolato dal capo dell'Amministrazione ed ha visto la conclusione del proprio iter concorsuale soltanto dopo aver instaurato un procedimento penale, con rinvio a giudizio del *OMISSIS*, che si è concluso con una decisione del GUP di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.

Tuttavia, proprio quest'ultimo episodio, a detta della Commissione, conferma, invero, un atteggiamento autoritativo e protervo del *OMISSIS* che, con modalità avulse da ogni regola, ha tentato di tenere lontano il *OMISSIS* dal suo ruolo, probabilmente per evitare ingerenze non gradite in prassi consolidate e non trasparenti nella gestione amministrativa dell'Ente.

L'Organo ispettivo, dunque, ha inteso audire il predetto *OMISSIS - OMISSIS OMISSIS* - ed in relazione al colloquio intercorso con il predetto Responsabile, ha evidenziato che il medesimo, dilungandosi sulla predetta vicenda personale, ha inteso dimostrare di essere stato inviso al vertice dell'amministrazione, su indicazione del *OMISSIS*; durante la conversazione, la Commissione ha registrato da parte dell'interessato un atteggiamento timoroso in relazione alla possibilità che qualcuno potesse ascoltare la conversazione con l'Organo ispettivo ed, in particolare, il *OMISSIS* che si trovava fuori la sala delle audizioni.

Gli accertamenti ispettivi, oltre alle citate vicende giudiziarie, hanno confermato frequentazioni e parentele di taluni dipendenti con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata locale; circostanze queste che, unitamente ad un'analisi approfondita delle singole posizioni, hanno confermato, per la Commissione d'accesso, l'ipotesi della sussistenza cogente ed ineludibile di forme di ingerenza, condizionamento e permeabilità sugli amministratori comunali da parte della criminalità organizzata (*cfr. da pag. 73 a pag. 89 della relazione ispettiva*).

Sul punto, la Commissione d'accesso ha messo in luce, in particolare, la personalità di taluni *OMISSIS OMISSIS*, in relazione, proprio, agli aspetti di significativa pregnanza sotto il profilo cautelare antimafia e ciò proprio, prendendo spunto dalla sottoindicata massima giurisprudenziale nella parte in cui si evidenzia come :

- "*Lo scioglimento del consiglio comunale può essere legittimamente disposto anche per l'inadeguatezza degli organi di vertice politico-amministrativo a svolgere i compiti di vigilanza e di controllo nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi appaltati dal Comune*"(cfr Tar Lazio, Roma, sentenza n. 9544 del 24 settembre 2018) e non solo, "*La mancanza di un efficace controllo o vigilanza costituisce un elemento di forte rilevanza al fine di individuare una riconducibilità all'organo politico dei vantaggi acquisiti, a causa di tali omissioni, da parte di soggetti "vicini" o direttamente appartenenti alla malavita organizzata*" (cfr. Tar Lazio n. 3675/2018 e n. 10899/2015, nonché Consiglio di Stato n. 1266/2012);

  "*Sebbene l'assetto organizzativo dell'ente locale assegni ai dirigenti compiti di amministrazione attiva, decisionali e di responsabilità, da esercitarsi in autonomia rispetto agli organi elettivi, nondimeno non rende tali ultimi organi estranei al ripetersi di irregolarità ed illeciti di gestione. L'esatta distinzione tra attività di gestione ed attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo non esclude che il non corretto funzionamento degli apparati dell'amministrazione sia addebitabile all'organo politico quando non risultano le attività di indirizzo e di controllo dirette a contrastare tale cattivo funzionamento*" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 2 ottobre 2017, n. 4578; T.A.R per il Lazio – Roma, Sezione I, sentenza 3 aprile 2018, n. 3675).

Si evidenziano, di seguito, gli elementi informatori ritenuti più rilevanti e significativi, per le finalità in trattazione sui sottoindicati *OMISSIS OMISSIS*:

- ***OMISSIS OMISSIS*** (denunciato, in data *OMISSIS*, dal Commissariato di P.S. di *OMISSIS* - **unitamente ad altro *OMISSIS OMISSIS*** - per abuso d'ufficio e soppressione, distruzione e occultamento di atti vari, unitamente ad altre persone, tra le quali, *OMISSIS*, **condannato per associazione di tipo mafioso, pluripregiudicato, attualmente sottoposto a libertà vigilata e, organicamente inserito nell'organizzazione riferibile al "*Clan OMISSIS*"**, nonché destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis del c.p.p., nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS*, emesso in data *OMISSIS*, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *OMISSIS*, **per il delitto previsto e punito dagli artt. 110, 323 (abuso d'ufficio) c.p., aggravati dall'art. 7 della**

legge 203/91 e del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e **490 (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) del c.p.** (*cfr. da pag. 73 a pag. 74 della relazione ispettiva)*; procedimento conclusosi con una sentenza di condanna n. *OMISSIS* del solo *OMISSIS*;

- ***OMISSIS OMISSIS***, già sopramenzionato, risulta essere destinatario - **unitamente ad altro *OMISSIS OMISSIS*** - del medesimo soprarichiamato avviso ex art. 415 bis del c.p.p., nell'ambito del suindicato procedimento penale n. *OMISSIS*.
Sul conto del di lui *OMISSIS* - *OMISSIS* - è stato, inoltre, riferito che lo stesso, in data *OMISSIS*, è stato controllato, in *OMISSIS*, dal personale dei Carabinieri in servizio presso la locale Stazione, a bordo di un'autovettura, in compagnia di *OMISSIS* (*OMISSIS*), gravato da pregiudizi di polizia e destinatario di misura cautelare emessa a suo carico il *OMISSIS*, per i reati di associazione mafiosa traffico di stupefacenti, estorsione e armi del "*Clan OMISSIS*" operante neicomuni del *OMISSIS* (*cfr. da pag. 74 a pag. 75 della relazione ispettiva).*

PRINCIPALI AFFIDAMENTI PER LAVORI, SERVIZI E/O FORNITURE PUBBLICHE

Per ciò che concerne, poi, gli affidamenti per appalti di servizi, forniture e/o lavori pubblici l'Organo ispettivo ha esaminato, le procedure più significative e di maggiore importo.

Per ogni singolo appalto sono stati resi pregnanti elementi di valutazione che di seguito vengono riportati e che ben possono essere rilevati per sussumere il legame intercorrente tra la struttura politico-burocratica dell'Ente e la criminalità organizzata locale, interessata ad ingerirsi in maniera subdola e fraudolenta, nella gestione della cosa pubblica, confidando nell'assoluta inerzia o colpevole lassismo degli organi burocratici incapaci di arginare tali pressioni esterne.

Di seguito, vengono riportati, in sintesi, le risultanze dell'esame della documentazione inerente gli appalti di servizi e lavori, in corso ed oggetto di proroga, analizzati dall'Organo ispettivo, evidenzianti palesi vizi procedurali, di illegittimità ed irregolarità.

APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (anni *OMISSIS*, *OMISSIS*)

Con determinazione n. *OMISSIS* del *OMISSIS* l'Ente ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di refezione anni scolastici *OMISSIS* e *OMISSIS*, da assicurare a circa 350 alunni, mediante procedura aperta e aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, per un'importo totale per euro *OMISSIS*.

La procedura, all'esito dell'esame delle offerte presentate da *OMISSIS* ditte, si è conclusa il *OMISSIS* con la stipula del contratto con *OMISSIS*.

L'Organo ispettivo, dall'analisi dei relativi atti, ha rilevato che il certificato antimafia, riferito alla ditta aggiudicatrice dell'appalto, non è stato acquisito attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) - ma agli atti risulta, esclusivamente, la richiesta del certificato in questione inoltrata all'ANAC (sistema AVCPASS) - ed, inoltre, non ha rinvenuto taluni documenti, previsti all'art. 5 del citato contratto di appalto, quali, il riscontro delle partite indicate nelle fatture della predetta società, l'applicazione dei prezzi unitari, la verifica delle dichiarazioni dei dirigenti scolastici in ordine ai numeri di pasti.

La Commissione ha, inoltre, riferito che agli atti è stato rinvenuto un ricorso con il quale la *OMISSIS*, *OMISSIS* classificata, ha denunciato, gravi irregolarità ed inadempienze da parte della *OMISSIS*, in relazione ad altro contratto, stipulato da quest'ultima con il Comune di *OMISSIS* per analogo servizio di refezione scolastica.

In particolare, dall'esame dei relativi atti, il cennato Consesso ha evidenziato che, la *OMISSIS*, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara aveva dichiarato,

unicamente, di avere un pregiudizio pendente per contestare il provvedimento di risoluzione di un precedente contratto di refezione scolastica in essere con il Comune di *OMISSIS*, omettendo che la relativa sentenza di rigetto dell'istanza risarcitoria era stata pubblicata *OMISSIS* mesi prima dell'indizione della gara dal Comune di *OMISSIS*; l'acquisizione di tale informazione, come evidenziato dall'Organo ispettivo, avrebbe, sicuramente, pregiudicato la partecipazione alla gara della stessa *OMISSIS*, in quanto in contrasto con quanto stabilito dall'art. 11, punto c) del disciplinare di gara; inoltre, dagli accertamenti ispettivi è emerso che l'Amministrazione non ha, comunque, proceduto ai dovuti accertamenti circa l'integrità e l'affidabilità della concorrente (*cfr. da pag. 91 a 98 della relazione ispettiva).*

Procedura per gli anni scolastici *OMISSIS*

Con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, l'Ente ha indetto, successivamente, una nuova gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, per un importo di euro *OMISSIS*, da espletare sul MEPA e, contestualmente, con n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, ha disposto l'affidamento in proroga alla *OMISSIS*.

Le verifiche eseguite dalla Commissione d'accesso ha evidenziato le seguenti illegittimità e/o irregolarità:

– nella suddetta determina di indizione di gara non è stato specificato il criterio di scelta della ditta, né la procedura (aperta o ristretta).;

– nel riepilogo della Richiesta di Offerta (RDO) n. *OMISSIS* è stato rilevato che il criterio di scelta prescelto era l'offerta Economica più Vantaggiosa (OEPV);in essa non si evince l'elenco delle ditte invitate e neanche la procedura;

– dal verbale n. *OMISSIS* della Commissione di gara risulta che la graduatoria era composta da n. *OMISSIS* ditte e l'offerta prodotta dalla *OMISSIS* risultava anomala;

– dall'esame degli atti prodotti non è risultata:

· la valutazione della predetta anomalia;

· la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 alla società *OMISSIS* ,come, tra l'altro confermato dal Responsabile del Settore del Comune di *OMISSIS* con la nota n. *OMISSIS* del *OMISSIS*;

– la proroga, inoltre, è stata concessa con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, nonostante il precedente contratto, relativo agli anni scolastici *OMISSIS* - *OMISSIS*, fosse scaduto in data *OMISSIS*.

Segnatamente a tale ultimo aspetto, la Commissione ha richiamato il comma 11, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che com'è noto, prevede:

"*la durata del contratto può essere modificata* ***esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando*** *e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla stazione appaltante*".

Quanto, poi, alla gara relativa all'anno scolastico *OMISSIS* - *OMISSIS*, l'Organo ispettivo ha appurato che l'Ente non ha proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio; con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stato, infatti, dato atto dell'aggiudicazione provvisoria e sono stati liquidati il trimestre *OMISSIS/OMISSIS*, *OMISSIS* corrispondendo, dunque, il pagamento, senza l'aggiudicazione definitiva e stipulazione del relativo contratto (*cfr. da pag. 98 a pag. 101 della relazione ispettiva).*

Procedura per gli anni scolastici *OMISSIS* e *OMISSIS*

In relazione ai più recenti anni scolastici *OMISSIS* l'Organo ispettivo ha riferito che dalle notizie acquisite dal Responsabile di Settore, con nota n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, il relativo servizio

non è stato attivato a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-2019, mentre per *OMISSIS* anno scolastico (*OMISSIS*), inizialmente, ne era stata prevista l'attivazione per i mesi di *OMISSIS* e *OMISSIS*, ma successivamente, per esigenze legate sia all'emergenza epidemiologica, sia al bilancio, sono state previste ulteriori variazioni, limitandolo al solo mese di *OMISSIS*.

Allo stato, il servizio non è, comunque, stato attivato per mancanza di fondi sul relativo capitolo di bilancio.

La Commissione d'accesso ha, inoltre, riferito che il *OMISSIS OMISSIS OMISSIS*, in data *OMISSIS*, ha presentato un esposto, segnalando, in particolare, che la società *OMISSIS* non aveva mai presentato l'elenco mensile degli operatori, né i certificati INPS mensili (UNIEMENS) relativi al pagamento degli operatori, contrariamente a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto (CSA); il servizio pasti era stato elargito anche ai dipendenti (a titolo gratuito), nonché alle maestre e al personale ATA; agli atti d'ufficio non è stato rinvenuto l'elenco dei beneficiari con relative domande e certificati ISEE, nonché l'elenco dei pagamenti.

Per la gestione del servizio in questione, l'Organo ispettivo ha, altresì, rilevato la carenza di una corretta programmazione per l'acquisizione regolare e tempestiva del servizio, in uno all' assenza dell'attività di controllo e di trasparenza dell'azione amministrativa da parte dell'Ente comunale (*cfr. da pag. 91 a 102 della relazione ispettiva).*

APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO(anni *OMISSIS*, *OMISSIS*)

Con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per la scuola media ed elementare – anni scolastici *OMISSIS* e *OMISSIS*, alla quale è stata presentata un'unica offerta, da parte la *OMISSIS* che ha stipulato il contratto il *OMISSIS* per l'importo di euro *OMISSIS*.

All'esito dell'esame degli atti, la Commissione d'accesso ha evidenziato talune illegittimità procedurali, riconducibili alla mancata richiesta del certificato antimafia, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) per la ditta affidataria del servizio *de quo*; agli atti risulta, esclusivamente, la richiesta formulata attraverso l'ANAC (sistema AVCPASS) ed inoltre, nel contratto non è stata allegata l'offerta migliorativa presentata in sede di gara, né dato atto della stessa, con la intuibile conseguenza che la mancata regolare esecuzione non avrebbe consentito all'Amministrazione di poter valutare l'eventuale comportamento omissivo, quale forma di inadempimento contrattuale e, quindi, oggetto di contestazione (*cfr. da pag. 103 a pag. 104 della relazione ispettiva)*.

Procedura per gli anni scolastici *OMISSIS*

Con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, l'Ente ha indetto la gara d'appalto sul MEPA per il servizio di trasporto scolastico scuola media e primaria, anno scolastico *OMISSIS*, procedendo, contestualmente, a disporre con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* la proroga dell'affidamento del servizio in questione, con decorrenza *OMISSIS* e la durata di tre mesi, alla *OMISSIS*.

Allo scadere del citato termine, non essendo pervenuta alcuna offerta, l'Ente, con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* ha proceduto ad indire una nuova gara e con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* l'appalto - nonostante il precedente contratto, relativo agli anni *OMISSIS*, fosse scaduto il *OMISSIS* - è stato nuovamente prorogato alla *OMISSIS* con decorrenza *OMISSIS* e fino ad espletamento della gara sul MEPA, dando atto che la proroga non concedersi oltre il *OMISSIS*; il servizio in questione è stato, comunque, sospeso dal mese di *OMISSIS* e non riattivato in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

L'Organo ispettivo ha appurato che anche per tale affidamento, nelle more dell'esplicazione delle gare negli anni scolastici successivi, l'Ente è ricorso all'istituto della

proroga, sebbene talvolta i precedenti contratti fossero scaduti, in violazione del comma 11, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 *(cfr. da pag. 104 a pag. 106 della relazione ispettiva).*

APPALTO PER IL SERVIZIO DI RANDAGISMO (anni *OMISSIS* – *OMISSIS* proroghe del contratto originario)

Con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, l'Ente aveva indetto la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani vaganti e randagi con aggiudicazione provvisoria alla società *OMISSIS* " *OMISSIS* ", che aveva presentato l'unica offerta, con un ribasso del *OMISSIS* % per l'importo di euro *OMISSIS*.

Successivamente, con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stato disposto l'affidamento definitivo al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) composto dalla società *OMISSIS* " *OMISSIS* " e dalla *OMISSIS* infine, con contratto n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, il servizio è stato concesso alla società cooperativa *OMISSIS*.

Relativamente agli anni *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* sono state, poi, indette le gare d'appalto per il servizio in argomento, ma non sono state espletate; l'Ente comunale, per assicurare il Servizio, con determina *OMISSIS* del *OMISSIS*, ha concesso in proroga, con decorrenza *OMISSIS* - e fino all'affidamento dello stesso alla ditta che è risultata vincitrice della gara d'appalto - alla *OMISSIS* e *OMISSIS*, agli stessi patti e condizioni previste nel contratto n. *OMISSIS* del OMISSIS. Alla suddetta proroga ne sono seguite altre, fino a quella disposta con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, con decorrenza *OMISSIS*, nelle more dell'espletamento e fino al nuovo affidamento dello stesso alla ditta che è risultata vincitrice della gara in atto.

La Commissione di accesso, all'esito dell'esame della documentazione ha evidenziato, irregolarità e/o illegittimità in relazione:

-al ripetuto ricorso dell' Ente comunale all'istituto della proroga, che, com'è noto, è teorizzabile solo se ancorato ai principi di continuità dell'azione amministrativa nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

-nel contratto originario non è stata allegata l'offerta migliorativa presentata in sede di gara, né dato atto della stessa e, dunque, la mancata eventuale esecuzione non poteva mai essere considerata inadempimento contrattuale e, quindi, contestata;

– il certificato antimafia del RTI aggiudicatario non è stato acquisito attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ma agli atti è risultata essere presente, esclusivamente, la richiesta inoltrata attraverso l'ANAC (sistema AVCPASS).

Per quanto concerne, poi, la Cessione del ramo d'azienda, e la verifica della SCIA di inizio attività, la Commissione ha riferito che, in data *OMISSIS*, con contratto n. *OMISSIS*, la *OMISSIS*, ha ceduto il ramo d'azienda alla *OMISSIS* avente sede in *OMISSIS* per l'attività di pensione per animali in genere, compresi quelli randagi e la prestazione di servizi a favore di tali animali.

Sul punto, l'Organo ispettivo ha evidenziato le seguenti illegittimità e/o irregolarità:

- agli atti non risulta la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/16 nei confronti della nuova società affittuaria *OMISSIS* come confermato dalla relazione del Responsabile del Settore con nota n. *OMISSIS* / *OMISSIS* del *OMISSIS*;
- con riferimento alla certificazione antimafia il responsabile del servizio, con nota avente n. *OMISSIS* in data *OMISSIS*, ha comunicato che:
  - il certificato antimafia relativo alla *OMISSIS* era stato emesso dalla Prefettura di *OMISSIS* in data *OMISSIS*, a seguito della richiesta dell'ente comunale avente protocollo n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, ma solo durante il periodo di svolgimento dell'attività d'accesso;

- il certificato antimafia relativo alla *OMISSIS* era stato emesso dalla Prefettura di *OMISSIS* in data *OMISSIS*, a seguito alla richiesta dell'ente comunale avente protocollo n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, ma solo durante il periodo di svolgimento dell'attività d'accesso.

L'Organo ispettivo ha fatto risaltare, in conclusione, l'attività negligente e superficiale degli organi amministrativi dell'Ente locale, in considerazione che i medesimi si sono attivati esclusivamente a seguito di specifiche richieste della Commissione d'indagine (*cfr. da pag. 106 a 113 della relazione ispettiva).*

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, NONCHÉ DEI SERVIZI ACCESSORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, SPAZZAMENTO VIARIO E SERVIZI COLLEGATI.

Procedura per l'anno *OMISSIS*, proroghe del contratto originario, procedura per l'anno *OMISSIS*

L'Organo ispettivo, nell'indirizzare l'ambito di osservazione in materia di appalti pubblici di servizi e forniture – da sempre oggetto d'interesse per le finalità illecite della criminalità organizzata – ha inteso operare, segnatamente a quello in argomento, riferito all'annualità *OMISSIS*, gli opportuni e necessitati approfondimenti, ricostruendo, cronologicamente, anche le pregresse vicende gestionali, risalenti all'aggiudicazione del precedente appalto, cui si ricollega l'attuale, oggetto di sindacato ispettivo e riferito alle annualità *OMISSIS*.

Tale precisazione è stata ritenuta di particolare significatività dalla Commissione d'accesso, per meglio comprendere, nel merito, i rilievi mossi sull'operato dell'Amministrazione dell'attuale *OMISSIS* · *OMISSIS*, ritenuta dall'Organo ispettivo non osservante della disciplina di cui al combinato disposto dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi (decreto legislativo n. 50/2016) e di quelle di cui alla legge regionale n. 14/2016 relativa alla costituzione degli Enti d'Ambito.

Al riguardo, infatti, è stato evidenziato che nell'anno *OMISSIS* - e precisamente con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* - il Comune aveva indetto la procedura aperta per l'affidamento del **servizio di igiene ambientale per la raccolta integrata domiciliare, spazzamento viario e servizi accessori,** per la durata di anni *OMISSIS* e che la Commissione di gara, con verbale del *OMISSIS* aveva aggiudicato provvisoriamente l'appalto al *OMISSIS* di *OMISSIS* partecipante con un ribasso del *OMISSIS* %, avendo escluso l'altra ditta (*OMISSIS* concorrente, per mancanza di documentazione afferente la moralità ed i requisiti professionali e tecnici dell'altra concorrente.

Con successiva determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* l'appalto è stato definitivamente aggiudicato al predetto *OMISSIS*, per l'importo di euro *OMISSIS*.

Allo scadere del citato contratto, con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* l'Ente si è determinato per la proroga, asseritamente "tecnica" del contratto, cui, nel tempo ed in maniera continuativa, sono seguite ulteriori, reiterate "proroghe" fino al *OMISSIS*, in favore del cennato *OMISSIS*, per un periodo temporale, dunque, di ben *OMISSIS* anni e *OMISSIS* mesi dalla cessazione.

Siffatta volontà determinativa comunale, secondo quanto, in maniera compiuta, rappresentato dall'Organo ispettivo, si appalesa, particolarmente singolare e pregnante, in quanto mette in luce, un significativo stato d'inerzia posto in essere dall'Amministrazione, riottosa nell'assumere le conseguenti iniziative di competenza, finalizzate a dare attuazione, per tempo, sin dal *OMISSIS*, all'intervenuta legge regionale n. 14/2016, che, all'art. 25 ha previsto l'adesione dei Comuni all'Ente d'Ambito di riferimento, con la cessazione automatica dei nuovi affidamenti a

seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente d'Ambito, di cui al successivo art. 40 .

Sul punto, la Commissione d'accesso ha accertato, infatti, che il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano con deliberazione n. *OMISSIS* del *OMISSIS* ha aderito all'Ente d'Ambito, ma, di fatto, gli organi burocratici non hanno posto in essere le conseguenti iniziative, né gli organi elettivi, deputati all'attività di vigilanza e di controllo, hanno ritenuto di dover intervenire.

Solo nel corso dell'anno *OMISSIS*, con nota del *OMISSIS*, il Responsabile del Servizio *OMISSIS* del Comune di *OMISSIS*, nella persona *OMISSIS*, ha chiesto all'ATO NAPOLI 3 di essere informato sulle competenze relativamente alle procedure di gara da porre in essere; ovvero dopo circa *OMISSIS* anni dalla costituzione dell'Ente d'Ambito e *OMISSIS* anni dal termine del precedente appalto !!!

Dalla successiva determina a contrarre, in effetti, *OMISSIS* riportava che l'ATO - pur essendosi materialmente costituita ed aver proceduto anche alla nomina del *OMISSIS* - non aveva assunto alcuna iniziativa in merito allo svolgimento delle procedure di gara per il servizio in questione.

Per l'effetto, con determina dirigenziale n. *OMISSIS* (RG) del *OMISSIS*, è stata indetta la relativa gara d'appalto, per l'importo di euro *OMISSIS* per *OMISSIS* anni , da aggiudicare a mezzo di procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli atti di gara, con termine della presentazione delle offerte, fissato al *OMISSIS*.

Nella circostanza, l'Amministrazione ha proceduto alla nomina - quale Responsabile Unico del Procedimento – dell' *OMISSIS*.

Alla scadenza del termine suindicato, a fronte di *OMISSIS* ditte partecipanti, la Commissione esaminatrice ha proposto, in data *OMISSIS*, all'Amministrazione l'aggiudicazione dell'appalto, in favore del *OMISSIS*, ratificata, poi, con determina del *OMISSIS*; il relativo servizio è stato successivamente affidato al cennato *OMISSIS* con contratto stipulato, in data *OMISSIS*.

L'Organo ispettivo ha evidenziato che con il contratto è stato dato atto che con note del *OMISSIS*, erano state richieste le informazioni antimafia, per tutte le consorziate del *OMISSIS*, alle Prefetture competenti per territorio e che, per quanto concerne il certificato antimafia relativo al *OMISSIS*, solo, *OMISSIS*, la Prefettura di *OMISSIS* ha comunicato l'iscrizione dello stesso alla white-list, con decorrenza *OMISSIS* e, quindi, in data successiva alla stipulazione del contratto (*cfr. da pag. 113 a pag.120 della relazione ispettiva).*

Segnalazioni disservizi del OMISSIS

Sul conto del prefato *OMISSIS*, la Commissione di Accesso, dall'esame degli atti ha rilevato che, nonostante le numerose segnalazioni di disservizi pervenute nel periodo dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, l'Amministrazione comunale non ha assunto alcuna iniziativa di rigore, né alcuna contestazione in danno del Comune, fino al *OMISSIS* (cfr. da pag.120 a pag.124 della relazione ispettiva).

Infatti, solo a partire dal *OMISSIS*, il predetto responsabile ha inviato le contestazioni al *OMISSIS*, ovvero, in data successiva all'aggiudicazione della gara relativa all'anno *OMISSIS*.

In proposito, l'Organo ispettivo ha evidenziato che, le omesse contestazioni che l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto porre in essere sin dall'anno *OMISSIS*, verosimilmente, hanno favorito il *OMISSIS*, considerato che, diversamente opinando, ove gli addebiti fossero stati mossi contestualmente alla verifica del disservizio, ben avrebbero potuto essere presi in considerazione, quale palese rappresentazione di irregolare e/o illegittima esecuzione del contratto, gennaio, in sede di specifica audizione , nella parte in cui l'audito ha dichiarato che in relazione alle

segnalazioni pervenute all'Ente dal *OMISSIS* al *OMISSIS* - rappresentative dei disservizi lamentati dalla cittadinanza nei confronti del *OMISSIS* – "*per scelta*" aveva iniziato a formalizzare le contestazioni, solo nel corso dell'anno *OMISSIS* (*cfr. pag. 211 della relazione ispettiva).*

Affidamento dell'isola ecologica

Per quanto concerne l'affidamento dell'isola ecologica al *OMISSIS*, l'Organo ispettivo ha rilevato che:

– l'indagine di mercato è stata svolta chiedendo un preventivo mensile da parte dell'operatore invitato, anziché un ribasso su un importo stabilito dal Comune. Il preventivo scelto nell'anno *OMISSIS* (poi prorogato) è stato quello del *OMISSIS* e per tale offerta, la Commissione d'accesso ha appurato che non è stata svolta alcuna valutazione sulla congruità del prezzo.

Inoltre:

– agli atti fascicolari, così come confermato dal Responsabile del Settore *OMISSIS* del Comune non sono state svolte dall'Ente, nei confronti del *OMISSIS*, le verifiche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ad esclusione di quelle afferenti la regolarità contributiva e fiscale;

– in relazione all'affidamento dell'isola ecologica, relativo all'anno *OMISSIS*, non è stato reperito alcun contratto, ma solo la determina di affidamento;

– a seguito dell'indagine di mercato *OMISSIS*, l'Ente comunale non ha proceduto ad un nuovo affidamento e di conseguenza non è stato stipulato alcun contratto; il servizio, dunque, è stato svolto dalla medesima società aggiudicataria nell'anno *OMISSIS*, in assenza di titoli autorizzatori;

– a seguito dell'indagine di mercato *OMISSIS* , essendo pervenuto quale unico riscontro quello della società *OMISSIS* che ha comunicato l'impossibilità a svolgere il servizio, l'Ente ha proceduto ad affidare la gestione dell'isola ecologica nuovamente al *OMISSIS*. Anche in tal caso il contratto non è stato stipulato, ma, come dichiarato dal responsabile del settore, il predetto servizio è stato accorpato al medesimo affidatario del servizio di raccolta degli RSU, ovvero al *OMISSIS*, cui era stata concessa l'ennesima "*proroga tecnica*";

Per quanto concerne le indagini di mercato, relative agli anni *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* e svolte dall'Amministrazione, l'Organo ispettivo ha verificato che sono state invitate sempre le medesime ditte (*cfr. da pag.124 a pag. 129 della relazione ispettiva*).

***OMISSIS* – rapporti di parentela tra amministratori, dipendenti e criminalità organizzata –**

Gli accertamenti espletati dai componenti in seno al Collegio ispettivo ed in rappresentanza delle Forze dell'Ordine, all'uopo incaricate, hanno consentito di acclarare che nel consiglio di amministrazione della suddetta ditta figurano dipendenti aventi parentele con soggetti appartenenti ad associazioni camorristiche e responsabili di reati nel settore dei rifiuti.

L'Organo ispettivo sul conto dei **componenti del consiglio di amministrazione** ha riferito i seguenti elementi di interesse:

- ***OMISSIS***, consigliere dell'impresa dal *OMISSIS* e responsabile *OMISSIS* dal *OMISSIS* nonché *OMISSIS* del *OMISSIS* sino al *OMISSIS* e dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, risulta deferito per l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata e inquinamento ambientale (ex artt. 256, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e 452-bis c.p.).

Lo stesso è *OMISSIS* di ***OMISSIS***, soggetto **affiliato al clan camorristico " *OMISSIS* "** - riconducibile al noto capo clan *OMISSIS*, organizzazione che nelgi anni '80 operava *OMISSIS* - per il tramite di *OMISSIS*, *alias* "*OMISSIS*".

Inoltre, lo stesso *OMISSIS*, in data *OMISSIS* risulta condannato, con altre *OMISSIS* persone, in via definitiva, alla pena di anni 5 di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di un'associazione camorristica operante nella più vasta organizzazione di *OMISSIS*, finalizzata a commettere delitti di estorsioni ed usura, ai danni di imprenditori e commercianti *OMISSIS*.

Dalle banche dati delle Forze dell'ordine, il predetto *OMISSIS* risulta che è stato più volte controllato in compagnia di:

1) *OMISSIS – OMISSIS OMISSIS*, dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, del *OMISSIS*, deferito per i reati nel settore di smaltimento dei rifiuti, falsi in genere, associazione per delinquere, falsità ideologica e ricettazione in concorso;

2) *OMISSIS*, con precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio (rapina, sequestro di persona a scopo di rapina, violenza privata), guida sotto l'influenza di stupefacenti (positivo all'assunzione di cocaina), esercizio di giochi d'azzardo e partecipazione ad essi, rissa, lesioni personali, minaccia;

- ***OMISSIS***, *OMISSIS OMISSIS* , fino al *OMISSIS* del *OMISSIS*, con precedenti di polizia, di tipo associativo per la commissione di reati nel settore dei rifiuti (per i quali è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di *OMISSIS* successivamente assolto), nonché per emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 D.Lgs. 74/2000 (reato per cui il *OMISSIS* la IV Sez. Penale della Corte d'Appello di *OMISSIS* dichiarava di non doversi procedere per intervenuta prescrizione).

Per quanto, poi, concerne, le informazioni acquisite dall'Organo ispettivo, **sul conto dei dipendenti** del *OMISSIS*, si rappresenta quanto segue:

- ***OMISSIS*** di *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS OMISSIS*), *OMISSIS OMISSIS* dell'Ente, *OMISSIS* in quanto quest'ultima ha *OMISSIS OMISSIS*.

Il predetto risulta indagato, nel *OMISSIS*, nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* ("*clan OMISSIS*") dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Direzione Distrettuale Antimafia *OMISSIS*.

Lo stesso, formalmente dipendente, ma *dominus effettivo* del citato *OMISSIS* era già inserito nell'organico, con funzioni apicali, della ditta *OMISSIS* colpita da interdittiva antimafia proprio per i collegamenti con la camorra *OMISSIS* (oggetto di motivazione nello scioglimento dell'amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano nell'anno *OMISSIS*);

- ***OMISSIS***, *OMISSIS* del citato pregiudicato *OMISSIS* (deceduto) – ; quest'ultimo, con sentenza del G.I.P. di *OMISSIS* in data *OMISSIS* condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p., nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* - già affiliato al clan *OMISSIS* del quale *OMISSIS*, capo dell'omonimo clan, era il *OMISSIS* (*cfr. da pag. 173 a pag. 176 della relazione ispettiva)*.

Le notizie acquisite su *OMISSIS* sono state confermate anche in relazione all'analisi dei presupposti che hanno determinato, nel *OMISSIS*, lo scioglimento del Comune di *OMISSIS*, tra i quali è annoverato proprio l'appalto di igiene urbana.

La Commissione straordinaria di detto Comune , avvalendosi della procedura prevista dall'art. 145, comma 4, TUEL, il *OMISSIS* ha deliberato la revoca dell'appalto di igiene urbana affidato dalla disciolta amministrazione al *OMISSIS*, notiziando, con nota del *OMISSIS*, al riguardo la Prefettura di *OMISSIS*.

Il Consorzio in esame ha proposto ricorso al TAR Campania avverso la citata delibera di revoca ottenendo l'accoglimento dello stesso; la Commissione Straordinaria del citato Comune ha interposto appello al Consiglio di Stato e la relativa udienza si è tenuta il decorso *OMISSIS* e si è in attesa di conoscere gli esiti.

Per completezza, si soggiunge che presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano, anche prima della attuale amministrazione, le società incaricate del servizio sono state attenzionate dal GIA di *OMISSIS* e per alcune di esse sono intervenute apposite interdittive (*OMISSIS e OMISSIS*; per la *OMISSIS* intervenne "atipica" in quanto la stessa aveva sede fuori provincia).

Lo scorso *OMISSIS*, si è tenuto, su impulso di *OMISSIS*, un GIA congiunto con la Prefettura di *OMISSIS*, al cui esito il GIA di *OMISSIS* ha espresso parere che sussistano i presupposti per l'adozione di interdittiva; al riguardo il GIA di *OMISSIS* si è riservato.

APPALTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - anno *OMISSIS* -

Con riferimento all'appalto per il Servizio di tesoreria, la Commissione d'accesso ha riferito che, con determine n. *OMISSIS* e n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stata indetta la relativa gara per il periodo dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, mediante procedura aperta, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ; la durata veniva stabilita in *OMISSIS* anni, per l'importo di euro *OMISSIS*..

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte è pervenuto solo il plico della società *OMISSIS* di *OMISSIS*, alla quale veniva aggiudicato il servizio, in via provvisoria, per la durata di *OMISSIS* anni.

Nel contempo, con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, il servizio è stato prorogato per il tempo necessario al passaggio di consegna tra i due tesorieri e con successiva determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stato aggiudicato, in via definitiva, sempre, alla predetta *OMISSIS*.

Procedura per l'anno *OMISSIS*

Segnatamente all'anno *OMISSIS*, la Commissione di accesso ha riferito che l'Ente comunale ha indetto la gara per il servizio di tesoreria, per il periodo *OMISSIS* - *OMISSIS* e che in attesa dello svolgimento della procedura per il nuovo affidamento è stata approvata una proroga tecnica, fino al *OMISSIS*.

Dagli atti esaminati dall'Organo ispettivo è risultato che alla scadenza è stata presentata un'unica offerta da parte della citata *OMISSIS*., che la stessa è stata, comunque, esclusa per aver presentato un'offerta in aumento; pertanto, la gara era stata dichiarata deserta ed agli atti, risulta la dichiarazione del responsabile del Servizio *OMISSIS*, con la quale è stata prevista, a breve l'indizione di una nuova gara.

L'Organo ispettivo in merito all'affidamento del Servizio di Tesoreria ha riscontrato le seguenti illegittimità:

-la certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria fornito dalla responsabile del servizio, riguarda la certificazione della regolarità fino alla data *OMISSIS*, con richiesta in pari data ad istanza del rappresentante dell'impresa e non del comune che, comunque, aveva aggiudicato definitivamente la gara in data *OMISSIS*; evidentemente il RUP non ha, quindi, richiesto la certificazione all'Agenzia delle Entrate;

-il DURC fornito dalla responsabile del servizio, datato *OMISSIS*, riporta la dicitura "*non può essere prodotto alla Pubblica Amministrazione*" e, pertanto, anche per questo certificato è stata omessa la richiesta da parte del RUP;

-agli atti risulta che la convenzione originaria è scaduta il *OMISSIS* e con delibera del consiglio comunale n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stato stabilito che "*nel caso in cui il servizio non venga affidato entro il OMISSIS, dovrà essere disposta una proroga tecnica*".

Inoltre, l'Organo ispettivo ha rilevato che agli atti non vi sono determine successive da parte del responsabile del servizio, pertanto il servizio risulta essere ancora in proroga, in assenza di titolo autorizzatorio e di relativo contratto (*cfr.da pag.130 a pag. 134 della relazione ispettiva*).

Quanto,poi,alla posizione di taluni soggetti incardinati nella struttura della citata *OMISSIS* , l'Organo ispettivo ha riferito le seguenti notizie d'interesse:

- *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS* dal *OMISSIS*, veniva segnalato, tra l'altro, in data *OMISSIS per abuso d'ufficio e omissione o rifiuto di atti d'ufficio* nonché, in data *OMISSIS*, ***per peculato**, abuso d'ufficio, **truffa aggravata***;

- ***OMISSIS***, *OMISSIS* e *OMISSIS* dal *OMISSIS*, è stato segnalato, tra l'altro, in data *OMISSIS* per ***tentata concussione***;
- ***OMISSIS***, *OMISSIS* dal *OMISSIS* e *OMISSIS* dal *OMISSIS* e già *OMISSIS* dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, risulta segnalato in data *OMISSIS* per ***tentata concussione*** (*cfr. pag. 190 della relazione ispettiva*).

APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI NATURA ORGANICA – *OMISSIS*

Procedura per l'anno *OMISSIS*

Il servizio in argomento riguarda il conferimento dei rifiuti di natura organica - CER *OMISSIS* e CER *OMISSIS* - proveniente dalla raccolta differenziata dei comuni di *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Con determina n. *OMISSIS OMISSIS*, in qualità di Responsabile *pro-tempore* dell'Ufficio per la sostenibilità ambientale raggruppante più comuni, ha indetto la relativa procedura di gara per l'affidamento del servizio per la durata di *OMISSIS* mesi, per un importo di *OMISSIS* a tonnellata per il codice CER *OMISSIS* e per euro *OMISSIS* a tonnellata per il codice CER *OMISSIS*.

Esperite le fasi procedurali, con verbale n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, la commissione di gara ha dichiarato aggiudicataria, in via provvisoria, l'A.T.I. composta da *OMISSIS* di *OMISSIS* e *OMISSIS* di *OMISSIS* che aveva presentato l'offerta, con un ribasso dell' *OMISSIS* %.

La Commissione di accesso, a seguito dell'esame della documentazione inerente la procedura *de quo,* ha evidenziato che nel contratto originario non è stata allegata l'offerta migliorativa presentata in sede di gara, né dato atto della stessa ; circostanza questa che l'Organo ispettivo ha ritenuto significativa, ove mai un'eventuale mancata regolare esecuzione delle prestazioni, a manifestarsi, per l'avvenire, non avrebbe consentito all'Ente di invocare legittimamente l'inadempimento contrattuale, a fronte di un'eventuale contestazione.

Inoltre è stato rilevato che :

- segnatamente all'acquisizione del provvedimento di prevenzione cautelare antimafia, agli atti comunali risulta, esclusivamente, una richiesta formulata dall'Ente, attraverso l'ANAC (sistema AVCPASS) ed il certificato antimafia non risulta essere stato acquisito, risultando una mera comunicazione della Prefettura di *OMISSIS* in data *OMISSIS*, ove viene riferito che la *OMISSIS* aveva presentato istanza in data *OMISSIS*; tale elemento è stato ritenuto dalla Commissione d'accesso significativo, lasciando presumere che al *OMISSIS* (aggiudicazione gara) la ditta doveva ritenersi non ancora iscritta nella white list;
- non risultano essere state eseguite dall'Ente le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per la *OMISSIS* come, tra l'altro, confermato dal responsabile del Settore *OMISSIS* del Comune di San Giuseppe Vesuviano (*cfr. da pag. 134 a 137 della relazione ispettiva)*.

La Commissione d'accesso, inoltre, ha avuto modo di esaminare le vicende gestionali che hanno interessato l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio in argomento per l'anno *OMISSIS*, riferendo che la gara d'appalto è stata aggiudicata alla ditta "*OMISSIS*", successivamente sostituita dalla ditta *OMISSIS* individuata a seguito di nuova indagine di mercato, per effetto di ingiustificate interruzioni nell'espletamento del servizio.

Anche per tali affidamenti l'Organo ispettivo ha riscontrato che non risultano essere state effettuate sulle cennate ditte le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come, tra l'altro, confermato dal responsabile del Settore *OMISSIS* del Comune di San Giuseppe Vesuviano, a seguito di specifica richiesta della citata Commissione (*cfr. da pag. 137 a 140 della relazione ispettiva).*

Per quanto concerne, poi, l'annualità *OMISSIS*, la Commissione d'accesso ha riferito che con determina n. *OMISSIS* RG del *OMISSIS* l'Ente comunale ha indetto la relativa gara e che alla scadenza del termine, sono pervenute le offerte da parte di *OMISSIS* ditte e, precisamente, *OMISSIS* e dalla *OMISSIS*., con aggiudicazione della gara, ancora una volta, a quest'ultima.

In relazione a detta procedura, l'Organo ispettivo ha riscontrato che l'offerta della *OMISSIS* superava con entrambi i punteggi i *OMISSIS* di quelli dell'offerta tecnica e di quella economica, quindi il RUP avrebbe dovuto procedere alla valutazione della congruità dell'offerta che risultava mancante, quantunque il Responsabile del Settore *OMISSIS* del Comune di San Giuseppe Vesuviano abbia giustificato l'operato dell'Ente, specificando che "*per la gara del OMISSIS la valutazione della congruità dell'offerta è espressa nell'ultimo verbale redatto dalla commissione di gara, in cui viene dato atto che le offerte pervenute non sono anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016*".

A seguito di specifica richiesta della Commissione di Accesso sulla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il predetto responsabile, nell'assicurare che l'ufficio avrebbe provveduto *ad horas* al completamento di tali verifiche, di fatto, nulla ha riferito all'Organo ispettivo tempestivamente, né in prossimità della conclusioni dei lavori (*cfr. da pag. 140 a 141 della relazione ispettiva).*

APPALTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA "CESCHELLI"

La Commissione di accesso, in relazione all'affidamento dei suddetti lavori pubblici ha riferito che, con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata dichiarata aggiudicataria l' *OMISSIS*., con sede in *OMISSIS*.

In relazione a tale procedura di gara la Commissione d'accesso ha evidenziato le seguenti illegittimità e/o irregolarità:

- non è stata prodotta la validazione del progetto esecutivo (art. 226, comma 8, del D.Lg. 50/2016), né tantomeno l'attestazione dello stato dei luoghi (art. 4 - dm 49/18);
- nel contratto non è stata allegata l'offerta migliorativa presentata in sede di gara, né richiamato nella stessa. Quindi, la mancata eventuale esecuzione non poteva essere considerata inadempimento contrattuale e, quindi, di conseguenza, contestata (*cfr. da pag. 149 a 150 della relazione ispettiva*).

Gli accertamenti espletati dai componenti in seno al Collegio ispettivo, in rappresentanza delle Forze dell'Ordine incaricate, hanno consentito di acclarare che la citata impresa è stata, in precedenza, nell'anno *OMISSIS* anche assegnataria dell'affidamento diretto afferente i "*lavori di pulizia, bonifica e sistemazione di aree del territorio comunale danneggiate da eventi atmosferici avversi e successivo smaltimento del materiale raccolto*".

Sul conto, poi, degli assetti societari, sono state riferite le seguenti notizie d'interesse:

- *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* della suddetta impresa - soprannominato " *OMISSIS* ", già *OMISSIS* nella consiliatura di *OMISSIS* e subentratogli a capo dell'amministrazione, dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, poi disciolta nell'anno *OMISSIS*, tra l'altro, cugino di *OMISSIS* di *OMISSIS*, condannato e detenuto per reati associativi di stampo camorristico, referente su San Giuseppe Vesuviano del "*Clan OMISSIS* ", soprannominato " *OMISSIS* ", ed anche " *OMISSIS* – è stato segnalato:

1) nell'anno *OMISSIS*, alla Pretura di *OMISSIS*, in concorso con altri, per ipotizzati abusi di potere e delle proprie funzioni allorché era *OMISSIS* del Comune di *OMISSIS*;
2) in data *OMISSIS* ha ceduto in affitto/vendita un fabbricato ubicato in *OMISSIS* a *OMISSIS*, soggetto gravato del pregiudizio penale relativo al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

3) nell'anno *OMISSIS*, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *OMISSIS*, in concorso con altri amministratori comunali per condotte di associazione per delinquere, interessi privati in atti d'ufficio e omissione di atti d'ufficio;
4) in data *OMISSIS* è stato tratto in arresto (poi concessi gli arresti domiciliari) a seguito di O.C.C.C. operato dalla Guardia di Finanza per reato di corruzione; scarcerato in data *OMISSIS*, in data *OMISSIS* terminava la sottoposizione alla misura di prevenzione dell'Avviso Orale;
5) in data *OMISSIS* risulta denunciato dal Commissariato di P.S. di *OMISSIS* poiché ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento personale in concorso (artt.110, 378 c.p.).

Lo stesso è stato, altresì, menzionato in numerosi esposti, quale soggetto vicino alla criminalità organizzata e "favorito" dall'Amministrazione comunale (*cfr. da pag.176 a pag. 178 della relazione ispettiva).*

AFFIDAMENTI DIRETTI

La Commissione d'accesso ha esaminato la documentazione inerente gli affidamenti diretti, riscontrando che sette di essi sono risultati difformi alle prescrizioni normative, nel periodo dal *OMISSIS* al *OMISSIS*. (*cfr. da pag. 151 a pag. 152 della relazione ispettiva*).

In particolare, in relazione all'affidamento del servizio Affari Generali e Istituzionali, Avvocatura e Contenzioso, Pubblica Istruzione ed Attività Culturali, Sport e Informagiovani, anno *OMISSIS* avente ad oggetto: "*affidamento degli eventi "Vesevo in .... canto" da realizzare con trasferimenti della Città Metropolitana nell'ambito dell'avviso pubblico di cui alla d.d della c.m.n. nr. OMISSIS del OMISSIS e ss.*", non sono stati consegnati alla Commissione d'accesso, su espressa richiesta, i certificati attestanti il possesso dei requisiti della società affidataria "*OMISSIS*" (cfr. da pag. 153 a pag. 154 della relazione ispettiva).

Inoltre, in relazione ai "*lavori di riqualificazione funzionale dell'area ex macello comunale antistante il centro operativo comunale di protezione civile del comune di San Giuseppe Vesuviano*", relativi all'annualità *OMISSIS*, l'Organo ispettivo ha verificato che non sono stati consegnati dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia e Ambiente, i certificati di cui alla verifica sulla regolarità fiscale (*cfr. pag. 154 della relazione ispettiva*) .

AFFIDAMENTI TRAMITE MEPA

Dalle verifiche ispettive è emerso che:
-n. *OMISSIS* affidamenti antecedenti al *OMISSIS* sono stati concessi <u>in difformità</u> alla normativa di settore perché di importo > € 40.000,00; per n. *OMISSIS* procedure, attuate attraverso il mercato elettronico (MEPA), non sono stati forniti i riepiloghi delle offerte (RdO);
-nell'ambito delle procedure MEPA è stata rilevata una trattativa diretta per il "*Servizio di postalizzazione dei tributi TARSU-TARI-IMU*" dal valore dell'offerta pari a € *OMISSIS* che, per la tipologia di affidamento, avrebbe dovuto essere attuata secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs n. 50/2016, ovvero: ""*...omissis...per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati*".

Pertanto, la citata procedura di affidamento non è risultata conforme alla normativa di settore *(cfr. da pag. 154 a 156 della relazione ispettiva).*

Valutazioni conclusive della Commissione d'accesso sugli affidamenti esaminati

Gli esiti delle analisi ispettive condotte dalla Commissione d'accesso sulla documentazione inerente le procedure per l'affidamento di lavori e/o servizi e forniture hanno, dunque, fatto emergere molteplici irregolarità e/o illegittimità nel sistema degli appalti del Comune di San Giuseppe Vesuviano.

I principali profili di criticità, rilevati dall'Organo Ispettivo, attengono a tutte le fasi del procedimento, da quella della programmazione degli appalti da bandire per le esigenze del territorio, a quella della scelta del contraente, a quella dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per le seguenti irregolarità ed illegittimità afferenti:

- la mancata adozione di congrui strumenti di programmazione degli appalti;
- la nomina di RUP sprovvisti degli obbligatori requisiti di legge;
- la pubblicazione tardiva dei bandi di gara (anche aventi ad oggetto servizi continuativi, dei quali la scadenza contrattuale era nota con congruo anticipo), di regola ampiamente successiva alla scadenza dei contratti in essere;
- un eccessivo e reiterato ricorso ad illegittime proroghe contrattuali, dovute preminentemente al ritardo nella predisposizione degli atti tecnico-amministrativi e ai deficit programmatici e organizzativi dell'Ente;
- l'indeterminatezza dell'importo dell'appalto, nonché la carenza o assenza di verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.Lgs 50/2016;
- l'assenza della valutazione di anomalie delle offerte;
- i certificati antimafia non risultano acquisiti;
- l'offerta migliorativa non allegata al contratto;
- i pagamenti effettuati in assenza di contratto (*cfr. pag. 156 della relazione ispettiva)*.

Fase di programmazione

Con riferimento alle iniziative di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi e delle attività di gara da parte dell'Amministrazione, l'Organo ispettivo ha riscontrato, un patologico, pericoloso stato di approssimazione; situazione che, nel corso degli anni, ha determinato gravi conseguenze nelle fasi successive quali:

- la frammentazione degli affidamenti;
- il frequente ricorso a proroghe contrattuali nella maggior parte dei casi illegittime;
- l'avvio di procedure negoziate senza bando, motivate dalla mera urgenza di provvedere;
- un'imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alla definizione dell'importo;
- l'insufficienza dei fondi in relazione a servizi continuativi.

Com'è noto, nel 2010, è stato introdotto in via facoltativa (art. 271, co. 1, Regolamento) il programma annuale dei beni e dei servizi e, nonostante ciò, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ne ha da sempre evidenziato la rilevanza, stabilendo che le stazioni appaltanti devono «*in ogni caso, provvedere all'adozione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi, dando seguito a quanto disposto dal Regolamento*» (determinazione 5/2013), poiché «*la programmazione non è solo un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, la valutazione delle strategie di approvvigionamento, l'ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali, ma costituisce concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa*» (*cfr. da pag. 157 a pag. 158 della relazione ispettiva).*

Fase di indizione della gara e di scelta del contraente

Anche con riferimento alla fase di indizione delle procedure di gara, l'Organo ispettivo ha riscontrato che:

- i ritardi nella predisposizione degli atti ed il mancato tempestivo avvio delle operazioni di gara, hanno rappresentato un *vulnus* al principio di tempestività, ex art. 2, co. 1, del Codice dei Contratti, elemento essenziale per garantire l'efficienza e, quindi, il buon andamento della pubblica amministrazione, di cui è corollario anche il principio di economicità che impone il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati, con il minor dispendio di mezzi, vincolando l'azione delle pubbliche amministrazioni a un uso accorto delle risorse pubbliche;
- lo strumento delle indagini di mercato utilizzato in modo improprio;
- l'abituale redazione di una graduatoria sulla base delle offerte ricevute, con l'affidamento dell'incarico alla prima classificata, laddove l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento (punto 5.1.2 linee guida ANAC n. 4).

Nel merito l'Organo ispettivo ha fatto rilevare come l'agire dell'Amministrazione in tale ambito d'intervento si sia, sovente, discostato da ciò che è previsto dalla disciplina normativa indicativa della procedura di scelta del contraente, laddove occorre garantire il principio di rotazione, per appalti di lavori compresi tra 40.000 e 150.000 e per i servizi compresi tra 40.000 e inferiore alle soglie europee e che, com'è noto, si articola in tre fasi:

1)svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

2)confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;

3)stipulazione del contratto.

La Commissione d'accesso, inoltre, ha riferito che anche con riferimento a tale fase, sono state riscontrate molteplici irregolarità dovute all'assenza delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in alcuni casi, alla non esecuzione della verifica di congruità dell'offerta, in presenza dell'anomalia della stessa (*cfr. da pag. 158 a pag. 159 della relazione ispettiva).*

➢ **proroghe "*tecniche*"**

Da ultimo, ma non per ultimo, particolare attenzione è stata riposta dall'Organo ispettivo sull'istituto della cosiddetta "proroga tecnica, cui l'Amministrazione ha fatto ripetutamente ricorso.

Al riguardo è stato, sorprendentemente, evidenziato come i RUP del Comune abbiano fatto ripetutamente ricorso alle proroghe contrattuali, stravolgendo, di fatto, l'istituto che la normativa vigente sancisce come fattispecie eccezionale opportunamente motivata; la "proroga" è diventata, per l'Amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano una viziosa prassi amministrativa, in violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

La proroga ha, infatti, carattere di temporaneità e, come chiarito dall'ANAC nel parere sulla normativa AG 38/13, «*è teorizzabile nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente*" (C.d.S, sez. V, 11.5.2009, n. 2882)».

In tale ipotesi, perché la proroga sia legittima, «*l'urgenza di provvedere e l'imprevedibilità non devono essere addebitabili in alcun modo all'amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità*» (C.d.S, sez. III, 14.04.2015, n. 1908), come, invece, riscontrato in alcuni casi di specie.

Sul punto, l'Organo ispettivo ha fortemente evidenziato che in virtù di successivi e continui ricorsi a detto istituto eccezionale, la maggior parte dei contratti relativi ai servizi, si sono protratti anche per più anni dopo la data di scadenza degli stessi; pertanto, la proroga, impropriamente definita "*tecnica*", è assurta, così come sostenuto dall'ANAC, ad "*ammortizzatore pluriennale di inefficienze*" a causa della mancanza di una corretta programmazione delle acquisizioni di beni e servizi.

Un'ulteriore concausa patologica dell'agire amministrativo è stata individuata dall'Organo ispettivo nella consuetudine dell'Ente locale di ricorrere alla proroga dei contratti, oltre il termine di scadenza degli stessi; in proposito, la giurisprudenza ha da sempre sostenuto il principio secondo cui la proroga (legittima) dei contratti deve, comunque, intervenire prima della scadenza del termine contrattuale, altrimenti si configura quale affidamento di un nuovo contratto senza gara, come avvenuto in alcuni casi di specie.

Non va trascurata, peraltro, la circostanza secondo cui che l'affidamento diretto (sotto soglia di cui agli artt. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016), ovvero il riaffidamento, dovrebbe scontare il principio della "rotazione" degli inviti e degli affidamenti, con lo scopo di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento. (*cfr. da pag. 159 a 160 della relazione ispettiva*).

Sul punto, ed in relazione a quanto precede, non possono sottacersi i distinti pronunciamenti espressi dall'ANAC e dal Consiglio di Stato, ove si attesta e si conferma che - alla stregua dei principi fondamentali e delle norme speciali che regolano la materia dei contratti pubblici, anzitutto in punto di *favor* della legislazione di settore verso l'apertura al mercato, la massima concorrenza e la trasparenza degli affidamenti - l'eventuale ricorso alla proroga di un appalto pubblico risulta assoggettato al rispetto di stringenti e specifici presupposti e limiti di legge, la cui interpretazione e applicazione è stata più volte scandagliata e chiarita dalla giurisprudenza con un orientamento consolidato e di taglio restrittivo.

Proprio, in relazione a tale aspetto assumono rilievo le massime appresso riportate:

"L'Autorità e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto (come per il rinnovo) non vi sia alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica" (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192);

"la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018);

"nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62. La proroga ed il rinnovo si traducono infatti in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016" (Delibera Anac n. 304 del 1.4.2020).

L'Autorità ha quindi individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more

del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (ex multis, Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, Deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110, Deliberazione 19 settembre 2012, n. 82, Deliberazione 10 settembre 2008, n. 36; Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151).
Anche la giurisprudenza ha evidenziato come per effetto dell'applicazione dei principi comunitari che considerano la proroga o il rinnovo di un contratto quale contratto nuovo, soggiacente a regole competitive, la proroga può essere concessa esclusivamente al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2151/2011).

ULTERIORI VICENDE AMMINISTRATIVE ESAMINATE

La Commissione di accesso ha esaminato, altresì, le vicende amministrative riconducibili al fenomeno dell'abusivismo edilizio ed ai procedimenti R.E.S.A.

Abusivismo edilizio

In relazione al fenomeno dell'abusivismo edilizio *(cfr. da pag.162 a pag.170 della relazione ispettiva)*, l'Organo ispettivo, nel premettere che il Comune di San Giuseppe Vesuviano ricade nell'area rossa individuata dal *"PIANO NAZIONALE DI EMERGENZA PER IL RISCHIO VULCANICO DEL VESUVIO"*, ha precisato che l'intero territorio, con Decreto Ministeriale del 06.10.1961, è stato riconosciuto di *"notevole interesse pubblico"*, ai sensi della L. 1497/1939 e che, pertanto, nessuna nuova costruzione è possibile realizzare in tale zona.

Peraltro, la legge regionale n. 21/2003 - che ha introdotto il Piano Strategico Operativo - ha previsto di affrontare la situazione emergenziale dell'area attraverso l'attivazione di programmi di decompressione della densità abitativa, proprio, per ridurre il rischio vulcanico e migliorare l'assetto delle vie di fuga, cui associare l'attivazione di interventi, programmi e politiche volti alla riqualificazione e al recupero ambientale, alla valorizzazione dei centri storici, allo sviluppo delle attività produttive, turistico-ricettive, terziarie e ad un sostanziale innalzamento della dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico.

La Commissione d'indagine, all'esito delle verifiche e accertamenti, ha appurato che il fenomeno dell'abusivismo, di contro, è continuato a dilagare anche nel periodo *OMISSIS - OMISSIS*, anche se, proprio durante il periodo di presenza dell'Organo ispettivo, sono state intensificate dal Comune le attività di controllo e di contrasto al fenomeno.

Infatti, da *OMISSIS* a *OMISSIS*, sono state eseguiti poco più di *OMISSIS* sopralluoghi e ciò in relazione alla proliferazione di numerosi esposti rappresentativi di abusi in atto sul territorio.

Al riguardo proprio a seguito dell'attivazione di siffatta attività di controllo sul territorio è stato possibile appurare, tra l'altro, che presso l'abitazione del *OMISSIS OMISSIS* e del fratello *OMISSIS*, era stato eseguito, grazie a rilievi fotografici un ampliamento volumetrico rispetto a quello oggetto originario.

La Commissione d'accesso ha evidenziato, peraltro, che l'ufficio tecnico nelle varie relazioni prodotte, si è limitato, di contro, a diffidare meramente i proprietari dal proseguire qualsiasi ulteriore attività di lavori, tali da comportare una chiusura dell'area oggetto di abuso; la presentazione della domanda di condono, infatti, non poteva autorizzare gli interessati a completare, né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta - manufatti, che, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, dovevano ritenersi, comunque, abusivi - .

Ulteriori sopralluoghi sono stati effettuati presso altri immobili abusivi, riconducibili, tra l'altro, al *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS*, nonché ai *OMISSIS* di *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*.

Inoltre l'Organo ispettivo, al fine di ottimizzare il patrimonio conoscitivo in materia di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, ha ritenuto opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale, in base al quale in costanza di manufatti abusivi non sanati, né condonati, gli ulteriori interventi (sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.

Al riguardo è stato appurato dall'Organo ispettivo che dai dati rilevati dal portale internet del Comune, le pratiche di condono presentate, nel totale, ammontano a n. 6105, come di seguito distinte in relazione ai singoli provvedimenti normativi:

- L. 47/1985 : istanze n. 4.020;
- L. 724/1994: istanze n. 1.385;
- L. 326/2003: istanze n. 700.

Inoltre, dall'analisi dei dati forniti alla Commissione d'accesso da parte del competente Ufficio comunale, sono emerse situazioni assolutamente contrarie a quelle previste dal Legislatore, riscontrandosi, al riguardo, una significativa inerzia dell'Amministrazione guidata dal *OMISSIS OMISSIS* a fronte anche della deliberazione di giunta comunale n. *OMISSIS* del *OMISSIS* con la quale l'Organo esecutivo nel formulare "*Direttive per la disciplina dell'utilizzo di fabbricati abusivi acquisiti al patrimonio comunale nelle more della demolizione degli stessi*" ha stabilito un indennizzo (la cui quantificazione faceva riferimento alle tabelle OMI - Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate) da corrispondere a fronte dell'abuso contestato e per il quale veniva lasciato l'uso del bene allo stesso soggetto che lo aveva commesso.

Tale atto traeva origine dalla precedente deliberazione del consiglio comunale n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, avente ad oggetto "*Atto di indirizzo art. 1 comma 65 L.R. n. 05 del 06.05.2013 pubblicata sul BURC n. 2 del 07.05.2013, nonché dal rispetto delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 31 del DPR 380/01 e dei requisiti imposti dal medesimo DPR all'art. 24*".

Gli atti deliberativi in parola sono stati adottati al fine di evitare che l'intero costo degli abbattimenti degli abusi potesse ricadere sul bilancio comunale e nell'ottica di consentire all'Ente di poter utilizzare le somme provenienti dall'accensione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti del Fondo di rotazione, previsto dall'art. 32 comma 12 del D.L. 269/2003, nella considerazione che siffatte anticipazioni senza interessi dovevano, poi, essere restituite entro i 5 anni successivi all'erogazione e che le somme incassate, a titolo di indennizzo, dovessero essere utilizzate esclusivamente per l'attività di ripristino dello stato dei luoghi, con la finalità di disincentivare, tra l'altro, ulteriori abusi.

Secondo quanto riferito dall'Organo ispettivo, al momento dell'emanazione della deliberazione della G.M. n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, risultavano iscritti al patrimonio comunale n. 200 edifici per i quali era già stata prodotta da parte del Comune la richiesta di pagamento dell'indennizzo al dante causa ed erano in corso di trascrizione al patrimonio comunale n. 500 fabbricati abusivi.

Per quanto concerne la gestione dell'indennità di occupazione degli immobili abusivi, con riferimento, proprio, al pagamento dell'indennizzo, l'Organo ispettivo ha riferito che dall'esame della documentazione prodotta è stato acclarato che, alla luce delle soprarichiamate deliberazioni,

gli immobili acquisiti al patrimonio comunale dovevano essere oggetto di pagamento di indennizzo da quantificare con riferimento all'OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), nelle more del reperimento dei fondi per la demolizione del fabbricato abusivo.

Al riguardo, le priorità da seguire per le operazioni di demolizioni dei fabbricati abusivi erano state individuate secondo le seguenti fattispecie:
-fabbricati abusivi realizzati da persone condannate per reati collegati alla camorra;
-fabbricati abusivi realizzati per speculazione edilizia;
-fabbricati abusivi in stato di rustico/grezzo;
-fabbricati abusivi che rivestono carattere di pertinenza abitativa;
-fabbricati abusivi realizzati per necessità abitativa,
dando priorità agli interventi verso coloro che non avevano pagato l'indennizzo di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi.

Segnatamente alla verifica sull'ammontare degli indennizzi introitati dal Comune, l'Organo ispettivo ha riferito di non aver potuto effettuare il riscontro, non avendo il *OMISSIS* fornito sufficienti elementi cognitivi sullo stato effettivo dei pagamenti eseguiti dai responsabili degli abusi e, dando , pertanto, rilevanza alla considerazione che la citata carenza non può che riflettersi, in maniera significativa, sulla mancata conoscenza della effettiva, reale consistenza delle somme da utilizzare, quali fonti di finanziamento per le demolizioni da eseguire.

Procedimenti R.E.S.A.

Anche in relazione a tali procedimenti l'Organo Ispettivo ha riferito che l'ente comunale non ha fornito alcuna documentazione sullo stato dei recuperi delle anticipazioni, attraverso l'accensione di prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti, per dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di demolizione. E' risultato evidente lo scollamento temporale tra il finanziamento concesso dalla Cassa DDPP e l'esecuzione della relativa demolizione ad oggi. Al riguardo, l'organo ispettivo ha richiamato la demolizione dell'immobile di proprietà di tale *OMISSIS*, la cui concessione delle fonti finanziarie risale al *OMISSIS*, ma per il quale non è stata ancora data attuazione. (*cfr. da pag. 170 a 173 della relazione ispettiva*).

***Ulteriori società assegnatarie di appalti, servizi e/o* forniture**

Nell'ambito degli affidamenti di lavori, servizi e/o forniture pubbliche, la Commissione d' accesso ha individuato, anche, ulteriori società (*OMISSIS - OMISSIS- OMISSIS - OMISSIS,- OMISSIS, OMISSIS*), che, in maniera indiretta, hanno evidenziato la riferibilità delle stesse ad ambienti della criminalità organizzata ed altre ditte i cui amministratori presentano precedenti di polizia per reati contro la P.A. (*cfr. da pag. 178 a 198 della relazione ispettiva).*

Ditte contigue direttamente e/o indirettamente alla criminalità organizzata

Oltre al *OMISSIS* e la ditta *OMISSIS* di cui si è, già, riferito nelle pagine che precedono, si vengono ad indicare, tra le più significative, le seguenti ulteriori ditte affidatarie di lavori e/ o servizi pubblici:

OMISSIS, con sede legale in *OMISSIS*, esercente l'attività di "*OMISSIS OMISSIS OMISSIS* ".

La citata impresa risulta aggiudicataria in RTI, unitamente alla ditta *OMISSIS*, dell'appalto, nell'anno *OMISSIS*, afferente ai lavori di "*riqualificazione del tratto OMISSIS OMISSIS OMISSIS* ", nonché nell'anno *OMISSIS*, attraverso la procedura MEPA, dei lavori "*OMISSIS OMISSIS OMISSIS*".

Riguardo la citata ditta, l'Organo ispettivo ha evidenziato che *OMISSIS OMISSIS*; dal *OMISSIS*, è stato segnalato dalla Guardia di Finanza di *OMISSIS* in quanto ritenuto responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000).

Inoltre, a seguito di un'attività di controllo, eseguita presso la citata ditta, in data *OMISSIS*, dalla *OMISSIS* stazione dei Carabinieri, sono stati identificati il suddetto *OMISSIS*, nonché *OMISSIS* con pregiudizi di polizia, riconducibili ai reati ambientali ed agli stupefacenti, nonché il *OMISSIS* di *OMISSIS* (alias "*OMISSIS*", *OMISSIS*, irreperibile dal *OMISSIS*, dopo essere stato condannato a *OMISSIS* e *OMISSIS* di reclusione per rapina, estorsione, detenzione illegale di armi, associazione per delinquere di tipo mafioso).

Il *OMISSIS*, inoltre, è stato controllato dalle Forze dell'ordine, in compagnia di *OMISSIS* - gravato di pregiudizio penale per il reato di cui all'art. 21 della legge n. 646/1982 (subappalto non autorizzato) - *OMISSIS* della ***OMISSIS*** società partecipante alla medesima gara aggiudicata alla *OMISSIS* ovvero i "*lavori di OMISSIS OMISSIS OMISSIS*".

Il predetto *OMISSIS* risulta essere stato destinatario - unitamente alla società da lui amministrata, ***OMISSIS*** sede legale in *OMISSIS*, esercente l'attività di "*OMISSIS OMISSIS* "- dell'interdittiva antimafia, emessa dalla Prefettura di *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, con sottoposizione della medesima società, sottoposta alla misura del controllo giudiziario -ex art. 34 bis D.Lgs. 159/2011- (*cfr. da pag. 178 a pag.180 della relazione ispettiva)*.

In data *OMISSIS*, dai Carabinieri di *OMISSIS* è stato trovato accompagnarsi con *OMISSIS* e *OMISSIS* – quest'ultimo - annoverante a proprio carico, fra i precedenti e pregiudizi penali, il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. (favoreggiamento aggravato dal metodo mafioso e concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso) e tratto in arresto in data *OMISSIS*.

L'Organo ispettivo, inoltre, ha evidenziato che, dalle attività info-investigative svolte dalle FF.O., è stato acclarato che, in data *OMISSIS*, nel corso di un controllo del territorio, i militari della *OMISSIS* stazione Carabinieri, transitando presso il cantiere della *OMISSIS* di San Giuseppe Vesuviano, hanno annotato le targhe di due autocarri per trasporto materiali inerti, entrambi risultati intestati al citato *OMISSIS* ; circostanza, che, a parere dell'Organo ispettivo, farebbe supporre il concorso dello stesso nella realizzazione delle opere previste nell'appalto della "*c.d. OMISSIS*" (*cfr. da pag. 178 a pag.181 della relazione ispettiva).*

OMISSIS con sede legale in *OMISSIS*, esercente l'attività di "*OMISSIS*". La citata impresa risulta aggiudicataria, in subappalto, nell'anno *OMISSIS*, dei lavori di "*OMISSIS OMISSIS*".

Riguardo la citata ditta, l'Organo ispettivo ha evidenziato che:

- ***OMISSIS***, *OMISSIS* e *OMISSIS* della predetta impresa, dal *OMISSIS*, pur essendo scevro di precedenti di polizia risulta essere stato controllato in compagnia
dei seguenti soggetti controindicati:

1) in data *OMISSIS*, con ***OMISSIS***, con precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso e per estorsione e con ***OMISSIS***, con precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso, pregiudicato per furto, ricettazione, rapina, reati in materia di armi, evasione;
2) il *OMISSIS*, con ***OMISSIS***, condannato per associazione di tipo mafioso (affiliato al Clan camorristico *OMISSIS*), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, estorsione, porto abusivo e detenzione di armi, furto, ricettazione;
3) il *OMISSIS* ; con ***OMISSIS***, raggiunto il *OMISSIS* da o.c.c., unitamente ad altre *OMISSIS* persone, per associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti;

- ***OMISSIS***, legale rappresentante dell'impresa in analisi, risulta:

1) *OMISSIS*, destinatario di avviso di conclusione delle indagini preliminari nell'ambito del p.p. *OMISSIS* della Procura di *OMISSIS*, in ordine al reato di ricettazione (ex art. 648 c.p.);
2) in data *OMISSIS*, raggiunto da avviso di deposito dei provvedimenti del giudice del Tribunale di OMISSIS, nell'ambito del p.p. *OMISSIS* RGNR, in ordine ai reati di associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti (416 e 353 c.p.);
3) in data *OMISSIS*, destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nell'ambito del p.p. *OMISSIS* RGNR della Procura di *OMISSIS* , in ordine ai reati di corruzione ex artt. 61, n.2, 81, 110, 319 e 321 c.p. (*cfr. da pag. 185 a pag. 186 della relazione ispettiva);*

OMISSIS con sede legale ed operativa in *OMISSIS*, esercente l'attività di "*OMISSIS*", risultata aggiudicataria di affidamento diretto, nell'anno *OMISSIS*, afferente alle "*OMISSIS*".

Al riguardo, la Commissione d'accesso ha evidenziato che:

- ***OMISSIS***, *OMISSIS* della predetta impresa, è stata segnalata, in data *OMISSIS*, dalla Compagnia Nucleo Operativo Carabinieri di *OMISSIS* in ordine al reato di furto (art. 625, comma 1, parte 2, c.p.).

La stessa, inoltre, è stata controllata in data *OMISSIS* unitamente, tra gli altri, a *OMISSIS*, segnalato in data *OMISSIS* dal Comando Stazione Carabinieri di *OMISSIS*, per il reato di cui all'art. 612 c.p. (*minaccia*) e, in data *OMISSIS*, dal Comando Stazione Carabinieri di *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 628, comma 1, c.p. (*rapina*);

- ***OMISSIS***, *OMISSIS OMISSIS* risulta tratto in arresto in data *OMISSIS* dal Gruppo Carabinieri Nucleo Investigativo di *OMISSIS*, per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 309/1990).

Lo stesso, inoltre, è stato controllato in data *OMISSIS* dalla Sezione di Polizia Stradale di *OMISSIS*, unitamente a *OMISSIS*, tratto in arresto, nel *OMISSIS*, per reati in materia di stupefacenti, nel *OMISSIS* e nel *OMISSIS*, per i reati in materia di stupefacenti (spaccio e traffico), per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione e ricettazione, nonché nel *OMISSIS* per reati in materia di stupefacenti (*cfr. da pag.186 a pag.187della relazione ispettiva);*

OMISSIS con sede legale *OMISSIS*, (*stessa sede della società OMISSIS - di cui si dirà in seguito*) ed unità locale in *OMISSIS*, esercente l'attività di "*OMISSIS*".

La citata impresa risulta aggiudicataria dell'appalto, nell'anno *OMISSIS*, afferente i "*OMISSIS OMISSIS OMISSIS*" , conclusosi nell'anno *OMISSIS*.

Al riguardo l'Organo Ispettivo ha evidenziato che:

- ***OMISSIS***, *OMISSIS* della predetta impresa, dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, risulta destinatario, in data *OMISSIS*, di un provvedimento di divieto di contrattare con la P.A. per mesi 12 (ex art. 289 bis c.p.p), poiché ritenuto responsabile dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), pena per il corruttore (art. 321 c.p.) e turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.).

Lo stesso, inoltre, è stato controllato in compagnia con ***OMISSIS***, segnalato, tra l'altro, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, *OMISSIS* di *OMISSIS*, tratto in arresto il *OMISSIS* a seguito di o.c.c. emessa il *OMISSIS* dal GIP del Tribunale di *OMISSIS* per associazione per delinquere di tipo mafioso e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché raggiunto da o.c.c.c. n. *OMISSIS* RGNR e n. *OMISSIS* RG GIP emessa il *OMISSIS* dal GIP del Tribunale di *OMISSIS* per associazione di tipo mafioso, estorsione, delitti contro la pubblica fede, truffa, frode nelle pubbliche forniture e danneggiamento seguito da incendio (ambito Clan *OMISSIS*, attivo prevalentemente nei comuni di *OMISSIS* e *OMISSIS*), nonché denunciato il *OMISSIS*, ancora per associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione dal Nucleo di Polizia Tributaria *OMISSIS*.

- ***OMISSIS***, *OMISSIS* del citato *OMISSIS*, è stato segnalato per il reato di estorsione, distruzione o deturpazione di bellezze naturali, violazioni delle norme attinenti alle armi, nonché retai inerenti ai tabacchi lavorati esteri, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. dichiarazione infedele. occultamento o distruzione di documenti contabili.

Inoltre, in data *OMISSIS*, al predetto è stato notificato dalla Tenenza dei Carabinieri di *OMISSIS* il decreto di rinvio a giudizio in relazione al p.p. *OMISSIS* RGNR emesso dalla Procura di *OMISSIS*, in quanto imputato, con altri soggetti, per associazione per delinquere allo scopo di commettere turbata libertà degli incanti, corruzione e falso in atto pubblico.

Lo stesso, inoltre, è stato controllato in compagnia, tra gli altri, di ***OMISSIS***, *OMISSIS* di *OMISSIS*, quest'ultimo ritenuto organico al clan camorristico denominato "*OMISSIS – OMISSIS*";

- ***OMISSIS***, *OMISSIS* di *OMISSIS*, è stato segnalato per i reati di tentata estorsione, usura, per cui il *OMISSIS* veniva colpito da o.c.c. degli arresti domiciliari ambito p.p. *OMISSIS* RGNR, *OMISSIS* GIP e n. *OMISSIS* OCC emessa dal Tribunale di *OMISSIS* – Ufficio Gip, distruzione o deturpazione di bellezze (*cfr. da pag. 187 a 189 della relazione ispettiva).*

OMISSIS con sede legale in *OMISSIS*, esercente l'attività di "*OMISSIS OMISSIS*".

La citata impresa risulta aggiudicataria, nell'anno *OMISSIS* di una procedura MEPA, per "*lavori di manutenzione ordinaria ed adeguamento OMISSIS*", nell'anno *OMISSIS*, dell'appalto afferente ai "*lavori di adeguamento alle norme di OMISSIS OMISSIS*", nonché, nell'anno *OMISSIS*, dell'appalto, in corso d'opera, afferente ai "*lavori di completamento OMISSIS*".

Al riguardo, la Commissione d'indagine ha evidenziato che:

OMISSIS, amministratore unico della prefata impresa:

1) in data *OMISSIS*, è stato tratto in arresto dal Nucleo di Polizia Tributaria di *OMISSIS*, in esecuzione del provvedimento nr. *OMISSIS* emesso il *OMISSIS*, dal GIP del Tribunale di *OMISSIS*, poiché ritenuto responsabile dei reati di turbata libertà degli incanti, in concorso (artt. 110 e 353 c.p.), pene per il corruttore, in concorso (artt. 110 e 321 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, in concorso (art. 110 e 319 c.p.), nell'ambito del p.p. *OMISSIS* della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale antimafia di *OMISSIS*.

In particolare, il GIP del locale Tribunale ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di n. *OMISSIS* soggetti, risultanti essere amministratori locali, funzionari pubblici, imprenditori, professori universitari, commercialisti, ingegneri e "faccendieri", accusati, a differente titolo, di corruzione ed altre gravi irregolarità nelle procedure di appalto pubblico realizzate in varie province campane, talvolta anche al fine di agevolare organizzazioni criminali di tipo camorristico.

Il cennato amministratore, inoltre, è stato controllato in compagnia di:

1) ***OMISSIS***, *OMISSIS* della *OMISSIS* tratto in arresto dalla Stazione CC di *OMISSIS* poiché ritenuto responsabile per il reato di spendita e introduzione nello Stato senza concerto, di moneta falsificata (art. 455 c.p.);
2) ***OMISSIS*** gravato da pregiudizi e precedenti penali inerenti ai reati di violazioni delle norme attinenti alle armi, ai Tabacchi Lavorati i Esteri, al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, occultamento o distruzione di documenti contabili e al reato di estorsione.

Da ultimo, l'Organo ispettivo ha richiamato quanto già riferito sul conto di *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS* (*OMISSIS* della *OMISSIS* - partecipante alla gara d'appalto afferente ai *lavori di completamento OMISSIS* aggiudicato alla *OMISSIS*), indicata quale *OMISSIS* del citato *OMISSIS*. *(cfr. da pag. 196 a 198 della relazione ispettiva).*

Ditte con evidenze per reati contro la Pubblica Amministrazione

L'Organo ispettivo, oltre a quanto evidenziato, in precedenza sul conto della ditta *OMISSIS* aggiudicataria del servizio di *OMISSIS*, ha individuato, anche, ulteriori società, affidatarie di lavori e/ o servizi pubblici, i cui amministratori presentano precedenti di polizia per reati contro la P.A., e di cui si riportano, di seguito, le notizie più significative e rilevanti :

OMISSIS con sede legale in *OMISSIS*, esercente l'attività, dal *OMISSIS* di "*servizi di OMISSIS*", in quanto in precedenza svolgente l'attività di *OMISSIS*.

L'impresa in parola risulta essere stata aggiudicataria, nell'anno *OMISSIS*, dell'affidamento diretto del "*servizio di OMISSIS*".

Al riguardo, l'Organo ispettivo ha evidenziato (*cfr. da pag. 181 a pag.184 della relazione ispettiva*) che :

➢ ***OMISSIS***, *OMISSIS* dal *OMISSIS*, risulta essere stato segnalato :

- in data *OMISSIS*, dalla Compagnia Carabinieri di *OMISSIS*, per il reato di cui agli artt. 416 c.p. (associazione per delinquere) e 260 del D.Lgs 152/2006 (traffico illecito di rifiuti);
- in data *OMISSIS* dalla Polfer Campania di *OMISSIS* per i reati di cui agli art. 648 c.p. (ricettazione) e 256, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 (attività di gestione rifiuti non autorizzata);
- in data *OMISSIS* dalla Stazione Carabinieri di *OMISSIS* per i reati di cui agli artt. 642 (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), 648 (ricettazione) e 497 bis (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) del c.p.;
- in data *OMISSIS* e *OMISSIS* dal *OMISSIS*, per i reati di cui agli artt. 279 (mancata autorizzazione per emissioni in atmosfera) e all'art. 256, comma 4 (attività di rifiuti non autorizzata) del D.Lgs. 152/2006.

Lo stesso, inoltre, risulta essere stato controllato:

-in data *OMISSIS* dalla Polfer Campania di *OMISSIS* unitamente, tra gli altri, a:

1) ***OMISSIS***, denunciato più volte, e, in particolare, in data *OMISSIS* dal Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere); in data *OMISSIS* dalla Compagnia Carabinieri di *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 648 c.p. (riciclaggio); in data *OMISSIS* dalla Stazione Carabinieri di *OMISSIS* per i reati di cui agli artt. 256, comma 1, (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 256 (combustione illecita di rifiuti) del D. Lgs 152/2006, nonché arrestato in flagranza in data *OMISSIS* dalla Stazione Carabinieri di *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 648 bis c.p. (riciclaggio);

2) ***OMISSIS***, denunciato più volte, in data *OMISSIS* e *OMISSIS*, dal Nucleo Operativo Ecologico *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 256 del D.lgs. n. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata); in data *OMISSIS* e *OMISSIS* dalla Polizia Municipale di *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità);

➢ ***OMISSIS***, socio dell'azienda in argomento, nonché *OMISSIS* del predetto *OMISSIS*, è stato segnalato:

- in data *OMISSIS* dalla Stazione Carabinieri di *OMISSIS* per i reati di cui agli artt. 648 c.p. (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio);
- in data *OMISSIS* dalla Polizia Municipale di *OMISSIS*, per violazione all'art. 71, comma 1, parte A, del D.P.R. 380/2001 (abusivismo edilizio);
- in data *OMISSIS* dal Corpo Forestale dello Stato Stazione di *OMISSIS* per violazione di cui all'art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).

Lo stesso, inoltre, risulta essere stato controllato: in data *OMISSIS* dalla Polizia Ferroviaria di *OMISSIS* unitamente a:

- ***OMISSIS***, segnalato, tra l'altro, in data *OMISSIS* dal *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 256, comma 4 D.Lgs 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata);

- *OMISSIS*, segnalato, tra l'altro, in data *OMISSIS* dalla Compagnia Guardia di Finanza di *OMISSIS*; per il reato di cui all'art. 416, comma 1, cp (associazione per delinquere) e in data *OMISSIS* dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza);
-in data *OMISSIS* dal Commissariato di *OMISSIS*, unitamente a *OMISSIS* che risultava, tra l'altro, essere stato arrestato, in data *OMISSIS* dalla DIA per il reato di omicidio doloso (art. 575 cp) e porto abusivo e detenzione di armi, nonché in data *OMISSIS* dalla medesima forza di polizia per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso).

OMISSIS con sede legale *OMISSIS*, esercente l'attività di "*cura e manutenzione OMISSIS i*".

La citata impresa risulta aggiudicataria in RTI, unitamente alla *OMISSIS* in precedenza indicata, dell'appalto, nell'anno *OMISSIS*, afferente ai lavori di "*riqualificazione del tratto OMISSIS OMISSIS*", nonché, nel medesimo anno, dell'affidamento del servizio di "*OMISSIS*",.

Al riguardo l'Organo ispettivo ha evidenziato (*cfr. da pag. 190 a pag. 193 della relazione ispettiva*) che:
OMISSIS, *OMISSIS*, dal *OMISSIS*, della predetta impresa, pur non annoverando precedenti di polizia, è stato controllato, tra l'altro, in compagnia di *OMISSIS*, gravato da pregiudizi penali per i reati di abuso d'ufficio in concorso (artt. 110, 323 c.p.), truffa in concorso (artt. 110 e 640 c.p.), violazione delle norme in materia di edilizia (art. 44 co. 1 parte C DPR 380/2001), falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, in concorso (artt. 110, 481 c.p.) e violazione delle norme in ambito ambientale (art. 256 co. 1 D.LGS. 152/2006);
OMISSIS, *OMISSIS* dell'azienda in argomento, fino al *OMISSIS*, risulta segnalato:
1) in data *OMISSIS* dal Gruppo G.d.F. di *OMISSIS*, poiché ritenuto responsabile per i reati di truffa ed abuso d'ufficio (110, 640, 323 del c.p.), nonché in materia edilizia (art. 44 co. 1 parte C DPR 380/2001);
2) in data *OMISSIS* dal Gruppo G.d.F. di *OMISSIS*, poiché ritenuto responsabile per i reati di truffa e falso (artt. 110, 640, 481 c.p.);
3) in data *OMISSIS* dalla Stazione CC di *OMISSIS*, poiché ritenuto responsabile di reati in materia ambientale di cui all'art. 256 co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006;
OMISSIS, *OMISSIS*, dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, risulta segnalato:
1) in data *OMISSIS* dalla Compagnia di *OMISSIS* poiché ritenuto responsabile dei reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), truffa (art. 640 c.p.), associazione per delinquere (art. 416 co. 1 c.p.) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
2) in data *OMISSIS*, risulta essere stato iscritto nel registro degli indagati, nell'ambito del p.p. *OMISSIS* RGNR Proc. *OMISSIS* poiché ritenuto responsabile dei reati di turbata libertà degli incanti, aggravato e in concorso (art. 353 c.p.), pene per il corruttore, aggravato e in concorso (art. 321 c.p.), e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravato e in concorso (art. 319 c.p.).

Al riguardo, in data *OMISSIS*, è stato tratto in arresto dal Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di *OMISSIS* in esecuzione del provvedimento nr. *OMISSIS* RMC, emesso in data *OMISSIS*, dal GIP del Tribunale di *OMISSIS* poiché ritenuto responsabile dei reati di turbata libertà degli incanti, aggravato e in concorso (art. 353 c.p.), pene per il corruttore, aggravato e in concorso (art. 321 c.p.), e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravato e in concorso (art. 319 c.p.); veniva scarcerato in data *OMISSIS*.

Inoltre, il predetto *OMISSIS* è stato controllato con *OMISSIS*, gravato da pregiudizio penale per i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), truffa (art. 640 c.p.), associazione per delinquere (art. 416 co. 1 c.p.) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).

OMISSIS, con sede legale in *OMISSIS* esercente l'attività di "*altre attività OMISSIS*".

La citata impresa risulta aggiudicataria, unitamente alla già menzionata *OMISSIS*, dell'appalto, nell'anno *OMISSIS*, afferente ai lavori di "*adeguamento OMISSIS*".

Al riguardo, la Commissione d'accesso ha evidenziato (*cfr. da pag.193 a pag.194 della relazione ispettiva*) che:

- ***OMISSIS***, *OMISSIS*, dal *OMISSIS*, del citato *OMISSIS* risulta deferito, in data *OMISSIS*, dalla stazione Carabinieri di *OMISSIS* per distruzione o deturpazione di bellezze naturali, inosservanza delle norme edilizie ed abusivismo edilizio;
- ***OMISSIS***, già *OMISSIS*, dall' *OMISSIS* al *OMISSIS*, risulta deferito:

1) in data *OMISSIS* dalla Sezione P.G. Tribunale *OMISSIS* per falsità in scrittura privata;
2) in data *OMISSIS* dal Nucleo di Polizia Tributaria di *OMISSIS* per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti;

OMISSIS, già *OMISSIS* dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, risulta in data *OMISSIS* segnalato e, successivamente, in data *OMISSIS* arrestato dal Nucleo Polizia economico-finanziaria di *OMISSIS* per truffa e corruzione (pene per il corruttore), quale legale rappresentante di una società appaltatrice dei lavori di completamento del palazzetto dello sport di *OMISSIS* ; inoltre il *OMISSIS* è stato raggiunto da ordinanza sostitutiva della misura cautelare degli arresti domiciliari, con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G. ogni giorno alle 20.00, misura poi revocatagli definitivamente il *OMISSIS*;

OMISSIS con sede legale in *OMISSIS* , esercente l'attività di "*costruzione di OMISSIS*".

La citata impresa risulta aggiudicataria di affidamento diretto, nell'anno *OMISSIS*, per l'importo complessivo di € *OMISSIS*, afferente "*lavori di OMISSIS*" .

Al riguardo, l'Organo ispettivo ha evidenziato (*cfr. da pag.194 a pag.196 della relazione ispettiva*) che:

OMISSIS, rappresentante legale della predetta impresa, è stato segnalato:

1) in data *OMISSIS*, dal Comando Stazione Carabinieri di *OMISSIS*, per il reato di cui all'art. 256, co. 3, del D.Lgs. 152/2006 (*attività di gestione di rifiuti non autorizzata*);
2) in data *OMISSIS* dal Comando Stazione Carabinieri di *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 483 c.p. (*falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico*).

Lo stesso, inoltre, è stato controllato, in data *OMISSIS* dal Comando Stazione Carabinieri di *OMISSIS* unitamente, tra gli altri, a ***OMISSIS*** denunciato in data *OMISSIS* dalla Compagnia Carabinieri di *OMISSIS* unitamente ad altre persone, per il reato di cui all'art. 416, co. 1, c.p. (*associazione per delinquere*);

OMISSIS *OMISSIS* del capitale sociale della predetta impresa, pur non avendo pregiudizi di polizia, veniva controllato:

1) in data *OMISSIS* dalla Compagnia Carabinieri di *OMISSIS* unitamente a ***OMISSIS*** - denunciato in data *OMISSIS* e, successivamente, sottoposto agli arresti domiciliari, in data *OMISSIS*, unitamente ad altre persone, per i reati di associazione a delinquere, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal privato, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, falsità commessa da pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio – e

OMISSIS - denunciato in data *OMISSIS* per il reato di falsità in scrittura privata e in data *OMISSIS* per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata;

OMISSIS OMISSIS del suddetto *OMISSIS*, pur non avendo pregiudizi di polizia, è stata controllata:

1) in data *OMISSIS*, unitamente a *OMISSIS* - tratto in arresto nel *OMISSIS* e nel *OMISSIS* rispettivamente per furto e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché denunciato nel *OMISSIS* per ricettazione - *OMISSIS* - più volte sottoposto ad arresto, tra gli anni *OMISSIS* e *OMISSIS* per reati in materia di stupefacenti e in ultimo per associazione di tipo mafioso, stupefacenti e fabbricazione, detenzione e porto abusivo di armi – e *OMISSIS* – denunciato nel *OMISSIS* e tratto in arresto nel *OMISSIS* per reati in materia di stupefacenti; in data *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, unitamente a *OMISSIS*, arrestato in flagranza di reato in data *OMISSIS* dai Carabinieri di *OMISSIS* per produzione e traffico di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 75 D.P.R. 309/1990);

DOCUMENTAZIONE SPONTANEAMENTE CONSEGNATA DAL *OMISSIS*

La Commissione di Accesso ha riferito, infine, di aver ricevuto, nell'imminenza della scadenza dell'incarico ispettivo conferito, una copiosa documentata relazione, sottoscritta dal *OMISSIS* e che si è appalesata, quale esternazione di una presumibile "*excusatio*" a difesa del proprio operato, asseritamente improntato ad un mero propositivo contrasto a tutte le forme di ingerenza della criminalità.

L'Organo Ispettivo, nel riferire di aver valutato tale iniziativa assolutamente anomala, ha evidenziato come l'elaborato sia apparso vuoto di contenuti sostanziali; in particolare, in materia di contrasto all'abusivismo edilizio sono state dattiloscritte ben 20 pagine, per riferire, tuttavia, in concreto, di un solo abbattimento, peraltro, operato su richiesta della parte istante e, per quanto riguarda l'utilizzo di un bene confiscato alla camorra, sono state richiamate procedure – peraltro, in contrasto con quanto in precedenza riferito al competente Ufficio prefettizio – che sembrano meri pretesti dilatori, volti a celare il fatto che nulla ancora è stato concretamente realizzato.

La sterile "*peroratio*" finale è apparsa, infine, come mero formale esercizio dialettico che, a parere della citata Commissione, sottace il vuoto assoluto in materia di contrasto vero, concreto ed efficace alle forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata. (*cfr. da pag 217 a 218 della relazione ispettiva*).

....

Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, la Commissione d'indagine, all'esito delle risultanze degli accertamenti effettuati sul piano della prevenzione antimafia, ha rappresentato evidenti elementi sintomatici di possibili ipotesi di condizionamento da parte della criminalità organizzata locale nei confronti dell'apparato politico - amministrativo del Comune di San Giuseppe Vesuviano.

Gli esiti dell'attività ispettiva, realizzata a tutto campo, hanno evidenziato, infatti, un clima di diffusa inefficienza dell'Ente comunale, rilevata, peraltro, in molteplici settori di intervento ed ha messo in evidenza comportamenti, anche di natura omissiva, non riconducibili esclusivamente alla *mala gestio*, ma più verosimilmente alla propensione all'illecito, corroborata da posizioni di forza e di potere riferibili ai ruoli ricoperti in seno all'Ente, che, all'interno, si sono tradotti, a parere dell'Organo ispettivo, in attività di manipolazione dell'azione amministrativa e, all'esterno, in azioni di prevaricazione o di sottomissione di alcuni, nonché di favore o di vantaggio a beneficio di altri.

La "strutturazione" di tale perverso sistema è stato, verosimilmente, favorito dalla continuità politica, di taluni amministratori che sono stati in grado di indirizzare e guidare l'attività del Comune in modo da renderla funzionale al suddetto coacervo di interessi.

Gli elementi informativi acquisiti e i complessi accertamenti effettuati hanno evidenziato numerose risultanze sintomatiche di condizionamento degli organi elettivi, cui ancorare le valutazioni relative alla eventuale adozione della misura di rigore nei confronti del civico Consesso di San Giuseppe Vesuviano, che sono stati riportati diffusamente nella relazione rassegnata dalla Commissione di Accesso.

L'Ente, come detto in premessa, è stato già destinatario di due provvedimenti di rigore che hanno comportato lo scioglimento degli organi elettivi nel 1993 e nel 2009 (dopo la sospensiva, lo scioglimento è stato confermato dal Consiglio di Stato nel 2011, dapprima con sentenza n. 227/2011 del 17.01.2011 e, successivamente, respingendo il ricorso in revocazione, dichiarato inammissibile, con sentenza n. 5017/2011 del 06.09.2011).

Nonostante il formale mutamento, anche nell'appartenenza politica degli amministratori, nell'attuale consiliatura, perdura, tuttavia, la presenza di alcuni soggetti che erano stati, in passato, coinvolti nei provvedimenti di scioglimento (in particolare *OMISSIS*, *OMISSIS* - (*cfr. pag. 53 della relazione ispettiva*), peraltro *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS* - *OMISSIS*, *OMISSIS* (*cfr. pag. 69 della relazione ispettiva*) – nonché lo stesso *OMISSIS* *OMISSIS* (*cfr. pag. 50 della relazione ispettiva*) e *OMISSIS* *OMISSIS* – *OMISSIS* *OMISSIS* (*cfr. pag. 60 della relazione ispettiva*).

A ciò occorre aggiungere, inoltre, che *OMISSIS* e *OMISSIS* erano stati dichiarati anche incandidabili, dapprima dal Tribunale di *OMISSIS*, nell'anno *OMISSIS* e, successivamente, dalla Corte d'Appello di *OMISSIS* nell'anno *OMISSIS*, unitamente ad *OMISSIS* (già *OMISSIS* disciolto e *OMISSIS* dell' *OMISSIS* *OMISSIS*, nonché *OMISSIS* dell' *OMISSIS* *OMISSIS* e di *OMISSIS* - impegnato presso il *OMISSIS*, ditta appaltatrice del servizio *OMISSIS*, al pari di *OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS*); inoltre, anche altri amministratori, quali il *OMISSIS* *OMISSIS*, l' *OMISSIS* *OMISSIS* e l' *OMISSIS* *OMISSIS* "vantano" conoscenze e/o parentele e/o frequentazioni con esponenti o persone collegate alla criminalità.

Elemento significativo e pregnante deve riconoscersi, inoltre, a quanto emerso dagli atti di indagine afferenti il procedimento penale nr. *OMISSIS* (*cfr. pag. 27 della relazione ispettiva*), rilevatore dell'esistenza di una sorta di "centrale di potere", composta da amministratori, dipendenti e *OMISSIS*; sodalizio, che non ha dimostrazione di operare in maniera fattiva a garanzia della legittimità delle procedure da seguire nell'ambito non solo dell'attività di gestione, ma anche nell'esercizio di poteri di controllo e di vigilanza sulle attività gestionali.

L'incidenza della forza intimidatrice dei sodalizi criminali egemoni nell'area oggetto di accertamenti ispettivi è evidenziata, in maniera emblematica, proprio, con riferimento alla vicenda dell'affidamento del servizio di *OMISSIS* al *OMISSIS*, già punto debole della precedente amministrazione (riconducibile comunque sempre al *OMISSIS*) ed espressione di una sorta di continuità "ideologica" nell'attuale consiliatura (*cfr. pag. 173 della relazione ispettiva*); *OMISSIS* subentrato a precedenti affidatari, ma nel cui *asset* e nella cui struttura organizzativa permangono soggetti già "attenzionati", quali, per esempio, *OMISSIS*, *OMISSIS* del suddetto *OMISSIS* (*OMISSIS* disciolto, dichiarato incandidabile, *OMISSIS* dell' *OMISSIS* *OMISSIS* e *OMISSIS* del *OMISSIS*) senza che gli uffici preposti al controllo – si ribadisce - abbiano operato alcuna attività di contrasto.

La profonda e diffusa illegalità, concretizzatasi in un grave e perdurante comportamento omissivo, da parte della struttura politica e burocratica dell'ente, nonché nella non volontà d'elidere la malamministrazione, ha determinato, dunque, la scarsa incisività dei controlli anche nel settore urbanistico, edilizio e delle autorizzazioni in senso lato, favorendo la proliferazione di fenomeni di abusivismo (*cfr. da pag. 162 a 167 della relazione ispettiva*).

Gravi irregolarità sono emerse ugualmente nella gestione degli appalti pubblici e delle forniture di pubblici servizi (*cfr. da pag. 91 a 160 della relazione ispettiva*).

In particolare, è stata riscontrata la mancata adozione di congrui strumenti di programmazione degli appalti, con la pubblicazione tardiva dei bandi di gara, nonché l'eccessivo e continuo ricorso ad affidamenti diretti e a proroghe contrattuali ; elementi cognitivi che forniscono l'immagine di un Ente ove le regole sono puntualmente disattese e lo strumento della proroga, talvolta, impropriamente definita "*tecnica*", assurge, così come sostenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ad "*ammortizzatore pluriennale di inefficienze*".

Particolare attenzione è stata posta dalla Commissione d'accesso sulle procedure per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico, afferenti agli anni *OMISSIS*, indette in concomitanza con la proroga, tra l'altro, concessa nonostante il contratto fosse scaduto.

Altro aspetto significativo è risultato, altresì, il mancato inoltro, alle competenti Prefetture, delle richieste di certificazione antimafia, attività questa, quasi del tutto assente, visto il ristretto numero di interrogazioni effettuate.

Tra gli aggiudicatari di importanti lavori edili risulta la ditta "*OMISSIS* ", amministrata e di proprietà di *OMISSIS*, soprannominato " *OMISSIS* ", *OMISSIS* nella consiliatura di *OMISSIS* e subentratogli a capo dell'amministrazione, dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, poi disciolta nell'anno *OMISSIS*.

Lo stesso è risultato, tra l'altro, essere *OMISSIS* di *OMISSIS* di *OMISSIS*, condannato e detenuto per reati associativi di stampo camorristico, "*referente*" su San Giuseppe Vesuviano del "*Clan OMISSIS* ", soprannominato "*OMISSIS* ", ed anche " *OMISSIS*"; esempio sintomatico della riferibilità delle ditte affidatarie ad ambienti di camorra.

Anche nell'ambito della struttura burocratica dell'Ente (compresi alcuni appartenenti al *OMISSIS*) sono emersi precedenti penali e/o di polizia nei confronti di taluni dipendenti, nonché rapporti familiari e/o di frequentazione tra questi ultimi con esponenti della criminalità locale.

L'Organo ispettivo, attraverso le reiterate illegittimità riscontrate, gli indizi di collegamenti con la criminalità organizzata scaturenti dai provvedimenti dell'A.G., dai rapporti del Commissariato di P.S. di San Giuseppe Vesuviano e dalle altre Forze dell'Ordine, ha tratteggiato un rilevante quadro indiziario sulla sussistenza del pericolo di condizionamento del civico Consesso.

Le suddette illegittimità, riscontrate dalla Commissione d'accesso, hanno, nel complesso, evidenziato, oltre ad una significativa opacità dell'azione amministrativa, l'incapacità degli organi elettivi - in un contesto ambientale caratterizzato dalla diffusa presenza di soggetti organici ai sodalizi criminali - di assumere incisive determinazioni a garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialità amministrativa; ciò si è perpetuato nelle varie consiliature succedutesi negli anni e tuttora nella vigente, nonostante i proclami dell'attuale primo cittadino inneggianti autoreferenzialmente alla correttezza del proprio operato, la cui immagine di amministratore anticamorra sembra - di contro - costruita ad arte in quanto lo stesso si presenta pubblicamente, da un lato, come uomo della legalità impegnato a difendere le Istituzioni, ma sostanzialmente, dall'altro, nulla fa per scardinare gli schemi consolidati della criminalità.

In sintesi, sulla gestione dell'Ente, che affonda le proprie radici in anni e anni di "*mala gestio*", l'Organo ispettivo ha appurato che l'attuale dirigenza non ha invertito la rotta, anzi, molti provvedimenti recenti sono ancora connotati da gravi irregolarità e senza che gli Organi elettivi abbiano concretamente operato in termini di vigilanza e controllo sulla struttura burocratica, per prevenire, o eliminare, per tempo, le patologie a riscontrarsi.

Talune iniziative, peraltro, ripristinatorie della legalità violata, sono stati, invero, adottati quale conseguenza dell'attività della Commissione d'accesso, a conferma dell'efficacia dei rilievi del consesso (sintomatici sono i numerosi controlli sull'abusivismo edilizio effettuati nei confronti di consiglieri comunali durante il periodo di permanenza dei lavori ispettivi).

I complessi accertamenti effettuati sull'apparato amministrativo e burocratico dell'Ente, dettagliatamente riportati nelle pagine precedenti hanno evidenziato il diffuso degrado amministrativo in cui versa il Comune di San Giuseppe Vesuviano.

Ciò avvalora la tesi che l'azione amministrativa sia significativamente permeata dalla volontà di soggetti collegati direttamente e/o indirettamente alle organizzazioni criminali, attive sul territorio di quel comune.

La diffusa ed accertata presenza tra gli amministratori comunali ed i dipendenti di rapporti di parentela/affinità e di frequentazioni con esponenti, anche di spicco, della criminalità organizzata, rimarca quella condizione di impulso a porre in essere procedure amministrative deviate ad appannaggio di interessi dei sodalizi criminali.

Il quadro emerso all'attenzione della Commissione d'accesso è apparso, quindi, certamente allarmante, con riguardo all'elevata possibilità che la criminalità organizzata possa inserirsi, in maniera più massiva, nella vita amministrativa dell'Ente.

La disamina delle situazioni suevidenziate, supportate dagli elementi acquisiti dalla lettura della relazione ispettiva, nonché corroborati dagli accertamenti delle Forze di Polizia, è stata oggetto di attenta analisi, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi il 7 marzo 2022, cui hanno partecipato *OMISSIS*, Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia, delegata del Procuratore della Repubblica D.D.A. di Napoli e *OMISSIS*, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola.

Il Comitato, sulla base delle risultanze emerse dagli approfondimenti ispettivi evidenziati, ha unanimemente ritenuto sussistente non solo il condizionamento degli organi elettivi dell'ente locale da parte della criminalità organizzata, ravvisando un quadro complessivo di elementi attuali, concreti e univoci in tale direzione, ma anche collegamenti diretti o indiretti da parte di alcuni amministratori e dipendenti comunali, con inevitabili riflessi negativi sul buon andamento dell'Amministrazione e sul regolare funzionamento dei servizi.

Giova evidenziare che dalle risultanze ispettive sono emersi, pertanto, non solo episodi di condotta antigiuridica, sintomatica di condizionamento connessi alla criminalità organizzata, ma anche comportamenti lassivi ed inerti da parte di taluni dipendenti comunali, individuati nelle persone del Responsabile del Settore *OMISSIS* – *OMISSIS* – e della *OMISSIS*, OMISSIS nel *OMISSIS*; entrambi imputati, di recente - giusta comunicazione qui inoltrata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *OMISSIS* in data *OMISSIS* - nel richiamato procedimento penale n. *OMISSIS* R.G. per la violazione di cui agli artt. 81, 326 e 371 bis c.p.

Tanto si ritiene di dover rappresentare anche in relazione a quanto in materia di condizionamento mafioso sugli Organi elettivi di un Ente locale, rileva la giurisprudenza del Consiglio di Stato , nella parte in cui ha sancito il principio secondo il quale "*lo scioglimento si configura, infatti, come misura straordinaria di prevenzione per combattere l'invasività del fenomeno mafioso e si riverbera inevitabilmente sugli organi elettivi, essendo finalizzata a rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento del governo locale, in presenza di un'accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata: in questo senso non è indispensabile la consapevolezza degli amministratori locali in ordine ai benefici di cui hanno usufruito i clan malavitosi, essendo sufficiente dimostrare l'assenza di adeguate contromisure adottate dall'Amministrazione locale per contrastare l'aggiudicazione di appalti o*

altri finanziamenti a favore di aziende legate alla criminalità organizzata" (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 5782 del 2017).

Non può sottacersi, sul punto, neppure l'ulteriore pronunciamento della III^ Sezione del Consiglio di Stato di cui alla sentenza depositata in data 7 dicembre 2017 (scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale di Tropea – VV), ove il citato Collegio ha riaffermato che "*lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo 267/2000, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo (cfr., Cons. Stato, Sez. III, n. 5023/2015)*"; principio, ulteriormente sviluppato, da ultimo, con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6918/2019, che, nel ribadire la natura "*preventiva*" e "*non sanzionatoria*" del provvedimento di scioglimento, ne ha confermato la legittimità anche allorquando non sia riscontrato il coinvolgimento degli organi di vertice amministrativo risultando sufficiente, ai fini della sua adozione, "……..*anche la sola inadeguatezza dello stesso vertice politico amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee riconducibili all'influenza e all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata* ".

Alla luce di tutto quanto precede, dunque, si sottopone quanto suesposto alle valutazioni dell' On. le S.V. ritenendo sussistenti gli elementi previsti dall'art. 143 del D.lgs. 267/00.

22A04001

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 27 giugno 2022.

Riconoscimento di una carrozzeria ad uso speciale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Visto il comma 1, alinea *g)*, dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada e successive modificazioni», con il quale sono individuati gli autoveicoli per uso speciale;

Visto il comma 2, alinea *d)*, dell'art. 56 del medesimo decreto, con il quale sono stati individuati i rimorchi ad uso speciale;

Visto il comma 2, dell'art. 204 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», con il quale sono stati classificati ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera d, del codice della strada i rimorchi per uso speciale;

Visto il comma 2, alinea *s)* dell'art. 204 relativo ai veicoli rimorchi dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal «Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili» – direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;

Visto il verbale del CSRPAD n. EU165712PRM/22 del 30 maggio 2022 che ha riconosciuto con visita e prova il veicolo rimorchio di categoria O, non atto al carico, dotato di attrezzature per uso speciale, atto alla triturazione del legname, degli sfalci e delle ramaglie, da utilizzare in apposite aree di lavoro;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento dei tipi di carrozzeria che il progresso tecnologico consente di realizzare sugli autoveicoli ed i loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

È classificato per uso speciale il rimorchio avente carrozzeria, non atta al trasporto di materiali, ma dotato di attrezzature permanentemente installate, per la triturazione del legname, degli sfalci e delle ramaglie, da utilizzare in apposite aree di lavoro.

Roma, 27 giugno 2022

Il direttore generale: D'ANZI

22A03998

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 giugno 2022.

Modifica del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 – Differimento termini sottoscrizione polizze assicurative a copertura dei rischi sulle colture permanenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativi, rispettivamente, all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» ed agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, relativo agli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonché un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresì un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, la misura 17 «Gestione del rischio»;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 aprile 2022 al n. 264, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il capo III riguardante la gestione del rischio;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 marzo 2022, n. 148418, con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022;

Visti gli articoli 8, comma 1, e 13, comma 1, del citato decreto 31 marzo 2022, ed in particolare la lettera *b)*, che fissano al 31 maggio 2022 rispettivamente i termini di sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione per le colture permanenti;

Tenuto conto che ai sensi dei medesimi articoli 8, comma 2, e 13, comma 2, in caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive, ovvero l'adesione alla copertura mutualistica;

Viste le richieste pervenute all'amministrazione di proroga dei termini di sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche a causa del ritardo di sviluppo delle colture ad inizio ciclo produttivo per l'anomalo andamento climatico registrato nei primi mesi del corrente anno e del mancato funzionamento del sistema informativo agricolo nazionale - SIAN registratosi in concomitanza con le prime scadenze previste nel Piano di gestione dei rischi;

Considerato che una proroga dei termini di sottoscrizione delle polizze agevolate e delle coperture mutualistiche di cui al sopracitato decreto 31 marzo 2022 consentirebbe una più ampia partecipazione agli agricoltori ubicati in particolare nelle regioni del sud Italia, favoren-

do il riequilibrio territoriale delle aziende che aderiscono agli strumenti di gestione del rischio, in conformità alla strategia del PSRN 2014-2022;

Ritenuto pertanto necessario, per consentire agli agricoltori interessati di sottoscrivere le polizze assicurative, ovvero le coperture mutualistiche, differire i termini stabiliti agli articoli 8, comma 1, lettera *b)* e 13, comma 1, lettera *b)* del citato decreto 31 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Differimento termini sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche dei Fondi di mutualizzazione per le colture permanenti

1. I termini di sottoscrizione delle polizze di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)* e delle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)* del decreto 31 marzo 2022 richiamato nelle premesse, sono differiti al 10 giugno 2022.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2022

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 827

22A04034

DECRETO 5 luglio 2022.

Riconoscimento della Organizzazione di produttori di acquacoltura denominata «Organizzazione di produttori del pesce società consortile a r.l.», in Guidonia Montecelio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 17 giugno 2020;

Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, approvata con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica per l'anno 2022, adottata con d.d. n. 147144 del 30 marzo 2022, registrata dall'U.C.B. al numero 258 in data 1° aprile 2022, con la quale il direttore generale della PEMAC, in coerenza con il rispettivo decreto di incarico, è autorizzato alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la direttiva direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2022, adottata con d.d. n. 168309 del 12 aprile 2022, registrata dall'U.C.B.al numero 284 in data 15 aprile 2022;

Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, con cui a decorrere dal 24 gennaio 2019, il dott. Riccardo Rigillo è inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti – «sezione A, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020 al n. 780, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Vista l'istanza trasmessa a mezzo PEC in data 23 settembre 2021 avanzata dalla «Del Pesce Società Consortile a r.l.», con sede a Guidonia Montecelio (Roma) in - via Enrico Fermi n. 7 - ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori del settore acquacoltura ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013, per l'attività di allevamento di spigole, orate e ombrine;

Considerato che la suddetta società, costituita in forma consortile dalle imprese: piscicoltura Golfo di Gaeta soc. agricola a r.l. con sede legale in - via Enrico Fermi n. 7 - Guidonia Montecelio (Roma) e sede operativa in - via Lungomare Caboto n. 55 - Gaeta; azienda ittica San Giorgio soc. agricola a r.l. con sede a Licata (AG) in - via Darsena Marianello - snc; piscicoltura Golfo di Follonica soc. agricola a r.l. con sede a Piombino (PI) località Vignarca snc; IGF società agricola a r.l. con sede legale a Follonica (GR) - via Bicocchi n. 12 - e sede operativa a Piombino (PI) – località Vignarca snc - e piscicoltura Portovenere soc. agricola a r.l. con sede legale a Guidonia Montecelio (Roma) in - via Enrico Fermi n. 7 - e sede operativa a Le Grazie Porto Venere (SP) in - via Fontanella n. 41 - risulta essere regolarmente costituita con atto in data 29 dicembre 2020, repertorio n. 29466, raccolta n. 9.229, per notaio Giulio Majo iscritto nei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

Visto lo statuto della suddetta società allegato all'atto costitutivo medesimo;

Visti gli atti da cui risulta che con verbale in data 3 settembre 2021, il Consiglio di amministrazione della Del Pesce Società Consortile a r.l. ha approvato all'unanimità la proposta per ottenere il riconoscimento quale organizzazione di produttori perseguendo gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde altresì ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Visto l'esame dei copiosi dati della produzione ed i fatturati netti della Del Pesce Società Consortile a r.l. nel triennio 2018-2020 così come verificati dalla Regione Liguria con nota prot. n. 2022.0414627 del 15 giugno 2022, dalla Regione Lazio con nota prot.n. 85907 del 28 gennaio 2022 e dalla Regione Toscana con nota pervenuta a mezzo PEC il 17 giugno 2022;

Visto che la rappresentatività e la significatività dei suddetti dati sono state confermate dalle regioni interessate, con particolare riferimento al volume di produzione delle specie allevate ed al relativo valore economico generato dalle imprese costituenti la «Del Pesce società consortile a r.l.» e, pertanto, è possibile ritenere soddisfatto il requisito della sufficiente attività economica svolta, con particolare riferimento al volume di produzione commercializzabile, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1 *b)* del regolamento (UE) n. 1379/2013;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori di acquacoltura denominata «Del Pesce Società Consortile a r.l.», con sede a Guidonia Montecelio (Roma) in - via Enrico Fermi n. 7 - per la produzione e l'allevamento in acquacoltura di spigole, orate e ombrine.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2022

Il direttore generale: RIGILLO

22A03999

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 aprile 2022.

Scioglimento della «Isviso società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società sotto indicata, cui si rinvia e qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 gennaio 2021 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Isviso società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 13673001007), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Emma Gatti, nata a Latina (LT) il 1° aprile 1961 (codice fiscale GTTMME61D41E472E), domiciliata in Roma (RM) - via Giovanni Barracco n. 11.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04017

DECRETO 28 aprile 2022.

Scioglimento della «Edera società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che dalle risultanze ispettive emerge l'incapacità dell'ente di raggiungere gli scopi per cui si è costituito in quanto non ha più acquisito commesse negli ultimi anni ed è impossibilitata a partecipare a bandi pubblici in quanto oggetto di un'interdittiva antimafia;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 31 marzo 2021 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edera società cooperativa sociale» con sede in Roma, (codice fiscale 06170911009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Candeloro, nato a Formia (LT) il 16 dicembre 1967 (codice fiscale CNDNTN67T16D708A), domiciliato in Roma (RM) - via Torquato Taramelli n. 5.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04018

DECRETO 12 maggio 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Centro elaborazione e servizi integrati alle aziende società cooperativa in sigla CESIA società cooperativa», in Foglianise.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto direttoriale del 27 agosto 2019, n. 116/SAA/2019, con il quale la società cooperativa «Centro elaborazione e servizi integrati alle aziende società cooperativa in sigla CESIA società cooperativa» con sede in Foglianise (BN) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Lucia D'Angelis ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota dell'8 novembre 2021 con la quale l'avv. Lucia D'Angelis rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Antonio Napolitano, nato ad Avellino il 23 agosto 1979 (codice fiscale NPLVCN79M23A509J), e domiciliato in Benevento - via del Pomerio n. 53, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Centro elaborazione e servizi integrati alle aziende società cooperativa in sigla CESIA società cooperativa» con sede in Foglianise (BN), (codice fiscale 01210800627), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 116/SAA/2019, in sostituzione dell'avv. Lucia D'Angelis, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A03997

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 giugno 2022.

Rettifica *corrigendum* della determina n. 160/2021 del 9 dicembre 2021, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di lenalidomide, «Lenalidomide Mylan», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 121/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 9 dicembre 2021, rep. n. 160/2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 16 dicembre 2021, con la quale è stata autorizzata l'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale «Lenalidomide Mylan», approvata con decisione della Commissione n. 6839 del 16 settembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 ottobre 2021;

Considerato che, per un errore dell'algoritmo di calcolo, nella determina sopra menzionata è stata rilevata una incongruenza relativamente alla Notazione 32 generata per una confezione del medicinale (A.I.C. n. 049282217), pertanto è necessario apportare una rettifica alla suddetta determina;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica *corrigendum* della determina dell'ufficio procedure centralizzate del 9 dicembre 2021, rep. n. 160/2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 16 dicembre 2021, del medicinale approvato per procedura centralizzata denominato: LENALIDOMIDE MYLAN.

Laddove è riportato:

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1490/019 - A.I.C. n. 049282193/E - in base 32 1GZZ4K;

2.5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (dose unitaria);

EU/1/20/1490/020 - A.I.C. n. 049282205/E - in base 32 1GZZ4X;

5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria);

EU/1/20/1490/021 - A.I.C. n. 049282217/E - in base 32 01GZZ5;

7.5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria);

EU/1/20/1490/022 - A.I.C. n. 049282229/E - in base 32 1GZZ5P;

10 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 capsule

EU/1/20/1490/023 - A.I.C. n. 049282231/E - in base 32 1GZZ5R;

10 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria);

EU/1/20/1490/024 - A.I.C. n. 049282243/E - in base 32 1GZZ63;

15 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria)

EU/1/20/1490/025 - A.I.C. n. 049282256/E - in base 32 1GZZ6J

20 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria)

EU/1/20/1490/026 - A.I.C. n. 049282268/E - in base 32: 1GZZ6W;

25 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria).

Leggasi:

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1490/019 - A.I.C. n. 049282193/E - in base 32 1GZZ4K;

2.5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (dose unitaria);

EU/1/20/1490/020 - A.I.C. n. 049282205/E - in base 32 1GZZ4X;

5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria);

EU/1/20/1490/021 - A.I.C. n. 049282217/E - in base 32 1GZZ59;

7.5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria);

EU/1/20/1490/022 - A.I.C. n. 049282229/E - in base 32 1GZZ5P;

10 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 capsule;

EU/1/20/1490/023 - A.I.C. n. 049282231/E - in base 32 1GZZ5R

10 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria);

EU/1/20/1490/024 - A.I.C. n. 049282243/E - in base 32 1GZZ63;

15 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria);

EU/1/20/1490/025 - A.I.C. n. 049282256 /E - in base 32 1GZZ6J;

20 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria);

EU/1/20/1490/026 - A.I.C. n. 049282268/E - in base 32: 1GZZ6W;

25 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria).

Art. 2.

La presente determina entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2022

Il dirigente: AMMASSARI

22A04048

DETERMINA 28 giugno 2022.

Rettifica *corrigendum* della determina n. 62/2022 del 3 maggio 2022, concernente la classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di voxelotor, «Oxbryta». (Determina n. 122/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 3 maggio 2022 rep. n. 62/2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2022, con la quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Oxbryta», approvata con decisione della Commissione n. 989 del 14 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2022;

Considerato che, per un errore dell'algoritmo di calcolo, nella determina sopra menzionata è stata rilevata una incongruenza relativamente alla notazione 32 generata per la confezione del medicinale A.I.C.: 049971017, pertanto è necessario apportare una rettifica alla suddetta determina;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica *corrigendum* della determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 3 maggio 2022 rep. n. 62/2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2022, del medicinale approvato per procedura centralizzata denominato: OXBRYTA.

Laddove è riportato:

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1622/001 - A.I.C.: 049971017/E in base 32: 01HNZU 500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse

leggasi:

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1622/001 - A.I.C.: 049971017/E in base 32: 1HNZU9 500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse.

Art. 2.

La presente determina entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2022

Il dirigente: AMMASSARI

22A04049

DETERMINA 28 giugno 2022.

Rettifica *corrigendum* della determina n. 67/2022 dell'11 maggio 2022, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban Mylan». (Determina n. 123/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate dell'11 maggio 2022 rep. n. 67/2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2022, con la quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Rivaroxaban Mylan», approvata con decisione della Commissione n. 8281 del 12 novembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2021;

Considerato che, per un errore dell'algoritmo di calcolo, nella determina sopra menzionata è stata rilevata una incongruenza relativamente alla Notazione 32 generata per le seguenti confezioni del medicinale A.I.C. n.: 049793033, 161, 312, 324, 336, 449, pertanto è necessario apportare una rettifica alla suddetta determina;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica *corrigendum* della determina dell'Ufficio procedure centralizzate dell'11 maggio 2022 rep. n. 67/2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2022, del medicinale approvato per procedura centralizzata denominato: RIVAROXABAN MYLAN.

Laddove è riportato:

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1588/001 - A.I.C. n.: 049793019/E in base 32: 1HHKZV - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 10 compresse;

EU/1/21/1588/002 - A.I.C. n.: 049793021/E in base 32: 1HHKZX - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 28 compresse;

EU/1/21/1588/003 - A.I.C. n.: 049793033/E in base 32: 01HHL0 - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 56 compresse;

EU/1/21/1588/004 - A.I.C. n.: 049793045/E in base 32: 1HHL0P - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 60 compresse;

EU/1/21/1588/005 - A.I.C. n.: 049793058/E in base 32: 1HHL12 - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/006 - A.I.C. n.: 049793060/E in base 32: 1HHL14 - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 196 compresse;

EU/1/21/1588/007 - A.I.C. n.: 049793072/E in base 32: 1HHL1J - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 28 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/008 - A.I.C. n.: 049793084/E in base 32: 1HHL1W - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 30 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/009 - A.I.C. n.: 049793096/E in base 32: 1HHL28 - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 56 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/010 - A.I.C. n.: 049793108/E in base 32: 1HHL2N - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 60 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/011 - A.I.C. n.: 049793110/E in base 32: 1HHL2Q - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 90 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/012 - A.I.C. n.: 049793122/E in base 32: 1HHL32 - 2,5 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 98 compresse;

EU/1/21/1588/013 - A.I.C. n.: 049793134/E in base 32: 1HHL3G - 2,5 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/014 - A.I.C. n.: 049793146/E in base 32: 1HHL3U - 2,5 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 196 compresse;

EU/1/21/1588/015 - A.I.C. n.: 049793159/E in base 32: 1HHL47 - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 10 compresse;

EU/1/21/1588/016 - A.I.C. n.: 049793161/E in base 32: 01HHL4 - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 30 compresse;

EU/1/21/1588/017 - A.I.C. n.: 049793173/E in base 32: 1HHL4P - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/018 - A.I.C. n.: 049793185/E in base 32: 1HHL51 - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 10 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/019 - A.I.C. n.: 049793197/E in base 32: 1HHL5F - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 28 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/020 - A.I.C. n.: 049793209/E in base 32: 1HHL5T - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 30 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/021 - A.I.C. n.: 049793211/E in base 32: 1HHL5V - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 50 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/022 - A.I.C. n.: 049793223/E in base 32: 1HHL67 - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 98 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/023 - A.I.C. n.: 049793235/E in base 32: 1HHL6M - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 100 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/024 - A.I.C. n.: 049793247/E in base 32: 1HHL6Z - 10 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 98 compresse;

EU/1/21/1588/025 - A.I.C. n.: 049793250/E in base 32: 1HHL72 - 10 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/026 - A.I.C. n.: 049793262/E in base 32: 1HHL7G - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 14 compresse;

EU/1/21/1588/027 - A.I.C. n.: 049793274/E in base 32: 1HHL7U - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 28 compresse;

EU/1/21/1588/028 - A.I.C. n.: 049793286/E in base 32: 1HHL86 - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 30 compresse;

EU/1/21/1588/029 - A.I.C. n.: 049793298/E in base 32: 1HHL8L - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 42 compresse;

EU/1/21/1588/030 - A.I.C. n.: 049793300/E in base 32: 1HHL8N - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 98 compresse;

EU/1/21/1588/031 - A.I.C. n.: 049793312/E in base 32: 01HHL0 - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/032 - A.I.C. n.: 049793324/E in base 32: 01HHLD - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/033 - A.I.C. n.: 049793336/E in base 32: 01HHLS - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 28 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/034 - A.I.C. n.: 049793348/E in base 32: 1HHLB4 - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 30 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/035 - A.I.C. n.: 049793351/E in base 32: 1HHLB7 - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 42 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/036 - A.I.C. n.: 049793363/E in base 32: 1HHLBM - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 50 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/037 - A.I.C. n.: 049793375/E in base 32: 1HHLBZ - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 98 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/038 - A.I.C. n.: 049793387/E in base 32: 1HHLCC - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 100 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/039 - A.I.C. n.: 049793399/E in base 32: 1HHLCR - 15 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 98 compresse;

EU/1/21/1588/040 - A.I.C. n.: 049793401/E in base 32: 1HHLCT - 15 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/041 - A.I.C. n.: 049793413/E in base 32: 1HHLD5 - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 14 compresse;

EU/1/21/1588/042 - A.I.C. n.: 049793425/E in base 32: 1HHLDK - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 28 compresse;

EU/1/21/1588/043 - A.I.C. n.: 049793437/E in base 32: 1HHLDX - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 30 compresse;

EU/1/21/1588/044 - A.I.C. n.: 049793449/E in base 32: 01HHLF - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 98 compresse;

EU/1/21/1588/045 - A.I.C. n.: 049793452/E in base 32: 1HHLFD - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/046 - A.I.C. n.: 049793464/E in base 32: 1HHLFS - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/047 - A.I.C. n.: 049793476/E in base 32: 1HHLG4 - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 28 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/048 - A.I.C. n.: 049793488/E in base 32: 1HHLGJ - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 30 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/049 - A.I.C. n.: 049793490/E in base 32: 1HHLGL - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 50 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/050 - A.I.C. n.: 049793502/E in base 32: 1HHLGY - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 90 x 1 compresse (dose unitaria)

EU/121/1588/051 - A.I.C. n.: 049793514/E in base 32: 1HHLHB - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 98 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/052 - A.I.C. n.: 049793526/E in base 32: 1HHLHQ - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 100 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/053 - A.I.C. n.: 049793538/E in base 32: 1HHLJ2 - 20 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 98 compresse;

EU/1/21/1588/054 - A.I.C. n.: 049793540/E in base 32: 1HHLJ4 - 20 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/055 - A.I.C. n.: 049793553/E in base 32: 1HHLJK - 15 mg + 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - confezione di inizio trattamento: 49 compresse (42 x 15 mg + 7 x 20 mg),

leggasi:

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1588/001 - A.I.C. n.: 049793019/E in base 32: 1HHKZV - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 10 compresse;

EU/1/21/1588/002 - A.I.C. n.: 049793021/E in base 32: 1HHKZX - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 28 compresse;

EU/1/21/1588/003 - A.I.C. n.: 049793033/E in base 32: 1HHL09 - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 56 compresse;

EU/1/21/1588/004 - A.I.C. n.: 049793045/E in base 32: 1HHL0P - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 60 compresse;

EU/1/21/1588/005 - A.I.C. n.: 049793058/E in base 32: 1HHL12 - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/006 - A.I.C. n.: 049793060/E in base 32: 1HHL14 - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 196 compresse;

EU/1/21/1588/007 - A.I.C. n.: 049793072/E in base 32: 1HHL1J - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 28 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/008 - A.I.C. n.: 049793084/E in base 32: 1HHL1W - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 30 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/009 - A.I.C. n.: 049793096/E in base 32: 1HHL28 - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 56 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/010 - A.I.C. n.: 049793108/E in base 32: 1HHL2N - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 60 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/011 - A.I.C. n.: 049793110/E in base 32: 1HHL2Q - 2,5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 90 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/012 - A.I.C. n.: 049793122/E in base 32: 1HHL32 - 2,5 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 98 compresse;

EU/1/21/1588/013 - A.I.C. n.: 049793134/E in base 32: 1HHL3G - 2,5 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/014 - A.I.C. n.: 049793146/E in base 32: 1HHL3U - 2,5 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 196 compresse;

EU/1/21/1588/015 - A.I.C. n.: 049793159/E in base 32: 1HHL47 - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 10 compresse;

EU/1/21/1588/016 - A.I.C. n.: 049793161/E in base 32: 1HHL49 - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 30 compresse;

EU/1/21/1588/017 - A.I.C. n.: 049793173/E in base 32: 1HHL4P - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/018 - A.I.C. n.: 049793185/E in base 32: 1HHL51 - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 10 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/019 - A.I.C. n.: 049793197/E in base 32: 1HHL5F - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 28 x 1 compresse (dose unitaria)

EU/1/21/1588/020 - A.I.C. n.: 049793209/E in base 32: 1HHL5T 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 30 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/021 - A.I.C. n.: 049793211/E in base 32: 1HHL5V - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 50 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/022 - A.I.C. n.: 049793223/E in base 32: 1HHL67 - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 98 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/023 - A.I.C. n.: 049793235/E in base 32: 1HHL6M - 10 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 100 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/024 - A.I.C. n.: 049793247/E in base 32: 1HHL6Z - 10 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 98 compresse;

EU/1/21/1588/025 - A.I.C. n.: 049793250/E in base 32: 1HHL72 - 10 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/026 - A.I.C. n.: 049793262/E in base 32: 1HHL7G - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 14 compresse;

EU/1/21/1588/027 - A.I.C. n.: 049793274/E in base 32: 1HHL7U - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 28 compresse;

EU/1/21/1588/028 - A.I.C. n.: 049793286/E in base 32: 1HHL86 - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 30 compresse;

EU/1/21/1588/029 - A.I.C. n.: 049793298/E in base 32: 1HHL8L - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 42 compresse;

EU/1/21/1588/030 - A.I.C. n.: 049793300/E in base 32: 1HHL8N - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 98 compresse;

EU/1/21/1588/031 - A.I.C. n.: 049793312/E in base 32: 1HHL90 - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/032 - A.I.C. n.: 049793324/E in base 32: 1HHL9D - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/033 - A.I.C. n.: 049793336/E in base 32: 1HHL9S - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 28 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/034 - A.I.C. n.: 049793348/E in base 32: 1HHLB4 - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 30 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/035 - A.I.C. n.: 049793351/E in base 32: 1HHLB7 - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 42 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/036 - A.I.C. n.: 049793363/E in base 32: 1HHLBM - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 50 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/037 - A.I.C. n.: 049793375/E in base 32: 1HHLBZ - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 98 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/038 - A.I.C. n.: 049793387/E in base 32: 1HHLCC - 15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 100 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/039 - A.I.C. n.: 049793399/E in base 32: 1HHLCR - 15 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 98 compresse;

EU/1/21/1588/040 - A.I.C. n.: 049793401/E in base 32: 1HHLCT - 15 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/041 - A.I.C. n.: 049793413/E in base 32: 1HHLD5 - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 14 compresse;

EU/1/21/1588/042 - A.I.C. n.: 049793425/E in base 32: 1HHLDK - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 28 compresse;

EU/1/21/1588/043 - A.I.C. n.: 049793437/E in base 32: 1HHLDX - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 30 compresse;

EU/1/21/1588/044 - A.I.C. n.: 049793449/E in base 32: 1HHLF9 - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 98 compresse;

EU/1/21/1588/045 - A.I.C. n.: 049793452/E in base 32: 1HHLFD - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/046 - A.I.C. n.: 049793464/E in base 32: 1HHLFS - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/047 - A.I.C. n.: 049793476/E in base 32: 1HHLG4 - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 28 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/048 - A.I.C. n.: 049793488/E in base 32: 1HHLGJ - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 30 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/049 - A.I.C. n.: 049793490/E in base 32: 1HHLGL - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 50 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/050 - A.I.C. n.: 049793502/E in base 32: 1HHLGY - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 90 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/121/1588/051 - A.I.C. n.: 049793514/E in base 32: 1HHLHB - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 98 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/052 - A.I.C. n.: 049793526/E in base 32: 1HHLHQ - 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - 100 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/21/1588/053 - A.I.C. n.: 049793538/E in base 32: 1HHLJ2 - 20 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 98 compresse;

EU/1/21/1588/054 - A.I.C. n.: 049793540/E in base 32: 1HHLJ4 - 20 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse;

EU/1/21/1588/055 - A.I.C. n.: 049793553/E in base 32: 1HHLJK - 15 mg + 20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVdC/alu) - confezione di inizio trattamento: 49 compresse (42 x 15 mg + 7 x 20 mg).

Art. 2.

La presente determina entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2022

Il dirigente: AMMASSARI

22A04050

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 14 aprile 2022.

Metropolitana leggera automatica di Torino - linea 1 - tratta Lingotto-Bengasi: autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara e delle risorse residue a valere sul finanziamento di cui alla delibera CIPE n. 40/2009 - CUP: J34C03000000001. Programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo). (Delibera n. 12/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data… in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al «CIPE» deve intendersi riferito al «CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata e modificata dalla delibera di questo Comitato 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto l'art. 1, comma 245, legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si prevede che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, FEASR e FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS;

Visto l'art. 1, comma 703, lettera l, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in cui si prevede che, per la verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016, in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

4. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, provvede, tra l'altro, alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

6. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 41, comma 1, concernente il sistema di monitoraggio degli investimenti;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e n. 191, con i quali sono stati adottati i regolamenti concernenti l'organizzazione del MIT e degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministero;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l'art. 5, il quale ha previsto che il MIT sia ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito MIMS;

Viste le precedenti delibere di questo Comitato:

1. la delibera di questo Comitato del 21 dicembre 2001, n. 121, riguardante il Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nel quale è ricompresa l'infrastruttura «Metropolitana di Torino», ai sensi di quanto disposto dalla legge 21 dicembre n. 443 del 2001, c.d. «Legge obiettivo»;

2. la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il MIT è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

3. la delibera del 31 gennaio 2008, n. 9, con la quale questo Comitato ha approvato, ai sensi degli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il progetto preliminare della tratta «Lingotto - Bengasi», assegnando, in via programmatica, le risorse atte a consentirne la realizzazione per un costo di 193.551.722 euro;

4. la delibera del 26 giugno 2009, n. 40, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della suddetta tratta, assegnando contestualmente alla società GTT S.p.a. (ora *INFRA*.TO), in qualità di soggetto attuatore, il finanziamento di 193.551.722,00 euro, di cui:

4.1. 111.131.033 euro di quota statale (legge n. 244/2007 e decreti interministeriali MIT-MEF n. 444/2012 e 103/2013);

4.2. 35.000.000 euro a carico della Regione Piemonte;

4.3. 7.420.689 euro a carico della società GTT S.p.a.;

4.4. 40.000.000 euro a carico del Comune di Torino;

5. la delibera 23 marzo 2012, n. 24, con la quale questo Comitato ha individuato in Infratrasporti.To s.r.l. (*Infra*.To) il nuovo soggetto aggiudicatore del «prolungamento della linea 1, tratta 4 Lingotto - Bengasi» della metropolitana di Torino (di cui alle delibere di questo Comitato n. 9 del 2008 e n. 40 del 2009);

6. la delibera 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il MIT;

7. la delibera di questo Comitato del 1° dicembre 2016, n. 54, recante il riparto del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per il Piano Operativo Infrastrutture, con la quale è stato assegnato al Comune di Torino:

7.1. per l'intervento in argomento, il contributo di 28.900.000,00 euro, a parziale copertura del cofinanziamento originariamente in capo al comune medesimo, quest'ultimo risultando ridotto di conseguenza da 40.000.000 euro a 11.100.000 euro;

7.2. un ulteriore contributo di 28.600.000 euro per l'acquisto di 4 treni da destinare alla tratta Lingotto - Bengasi;

Considerata la comunicazione della Commissione europea in data 11 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, con la quale è stato illustrato un *green deal* per l'Unione europea, consistente in una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2021) 1054 del 12 febbraio 2021 - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento (UE) 2021/241, ovvero del c.d. «*do no significant harm*», di seguito DNSH;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite «Linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022», le quali indicano che progetti e piani di investimenti pubblici posti all'esame e all'approvazione di questo Comitato dovranno essere orientati alla sostenibilità, sulla base di una delibera di questo Comitato da emanare entro il 2022;

Vista la nota DIPE n. 268 del 21 gennaio 2022, con indicazioni preliminari in materia di sostenibilità per progetti infrastrutturali, relativa alle proposte che verranno sottoposte al CIPESS, inviata nelle more dell'emanazione della delibera di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2021;

Vista la nota 30 marzo 2022, n. 11291, con la quale il MIMS ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di utilizzo delle economie di gara e delle risorse residue a valere sul finanziamento di cui alla delibera di questo Comitato n. 40 del 2009, trasmettendo la relazione istruttoria;

Vista la nota del 4 aprile 2022, n. 2557, con la quale il MIMS ha integrato la documentazione inviata con la suddetta nota del 30 marzo 2022;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS e in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

1. nella città di Torino è in esercizio la linea 1 della metropolitana leggera automatica tipo VAL 208 [metropolitana leggera automatica VAL - acronimo di Véhicule Automatique Léger, nome commerciale della metropolitana su pneumatici] che collega Collegno con il Lingotto, passando per la stazione FS di Porta Nuova;

2. la tratta si sviluppa interamente in galleria unica a doppio binario dalla stazione di Lingotto fino ad arrivare alla stazione Bengasi, per una lunghezza complessiva di circa 1,8 km ed è prevista la fornitura per la linea 1 di Torino di dodici ulteriori treni, che portano il totale a ventiquattro;

3. la tratta «Lingotto - Bengasi» rappresenta il prolungamento a sud della linea 1 «Collegno-Porta Nuova-Lingotto», attualmente in esercizio; la tratta mantiene le stesse caratteristiche infrastrutturali e di sistema; sono presenti due stazioni «Italia 61» e «Bengasi» con distanza tra le stazioni, a partire da Lingotto, rispettivamente di oltre 800 m e oltre 900 m;

sotto l'aspetto attuativo e dello sviluppo sostenibile:

1. il CUP dell'opera è J34C03000000001;

2. con la messa in esercizio della tratta Lingotto-Bengasi, dalle stime effettuate nel periodo preCovid, si ritiene che il numero dei passeggeri possa incrementare da 42 milioni annui a circa 48 milioni annui;

3. con l'allungamento della Metropolitana, si è proceduto ad una riorganizzazione del trasporto pubblico di superficie, nell'ambito del quale è stato realizzato in piazza Bengasi un parcheggio temporaneo in superficie per auto private (400 posti), in attesa della realizzazione di un parcheggio sotterraneo (3 piani), collegato direttamente con la stazione della Metro, per incrementare utilizzo infrastruttura;

4. è stata riorganizzata tutta la rete del traporto pubblico di superficie, in particolare delle linee 1, 18 e 35 che non transitano più nella tratta percorsa dalla metro;

5. si assiste ad una riduzione del traffico veicolare pubblico e si stima un'analoga decrescita al termine della pandemia anche per il trasporto privato;

6. con la messa in esercizio della tratta si stima, in maniera analoga, anche una riduzione del traffico privato nella misura del 10-15%;

7. con l'incremento dei passeggeri della metropolitana, stimato in circa 5 milioni annui, si è assistito ad un trasferimento di 9 milioni di km/anno, percorsi dalla metropolitana in sostituzione del trasporto di superficie;

8. il passaggio dal trasporto su bus a trasporto su metro possa aver portato ad una riduzione di circa 1.000 tonnellate di CO^2/annue;

sotto l'aspetto finanziario:

1. la delibera di questo Comitato n. 40 del 2009 prevedeva un costo iniziale stimato pari a 232.906.832 euro, incluso il materiale rotabile, e un costo finale definitivo fissato in 193.551.722,00 euro, con esclusione del materiale rotabile;

2. nell'ambito della delibera di questo Comitato n. 54 del 2016 è stato assegnato al Comune di Torino un ulteriore contributo di euro 28.900.000,00, a parziale copertura del cofinanziamento originariamente in capo al comune medesimo, ridotto di conseguenza da 40.000.000 euro a 11.100.000 euro, e un ulteriore contributo di euro 28.600.000 per l'acquisto di quattro treni da destinare alla tratta Lingotto - Bengasi, con contestuale previsione di un minore contribuzione per GTT S.p.a. pari a 7.147 euro;

3. il costo totale è dunque salito a 222.144.575 euro, interamente coperto con l'integrazione dei finanziamenti contenuti nella delibera di questo Comitato n. 54 del 2016;

4. nel 2021 il Comune di Torino ha trasmesso un nuovo Quadro economico, di seguito Q.E., che stima un nuovo costo totale pari a 246.064.617 euro;

5. nel Q.E. è riportato un aumento di costo stimato dal Comune di Torino di 23.920.042 euro derivante da: 11.646.066 euro per maggiori opere civili, 5.056.478 euro per maggiori somme a disposizione, 4.052.119 euro per incremento di opere di sistema e materiale rotabile, 3.024.183 euro per oneri COVID-19, e 1.902.860 euro di economie di gara, dal cui totale però andrebbero sottratti 1.761.664 euro per minori costi per espropri;

6. tale Q.E. tuttavia riporta tra i costi, per errore materiale, la voce «economie di gara» per 1.902.860 euro, voce che invece deve essere esclusa dai costi, determinando quindi una riduzione del costo dell'opera ad un totale di 244.161.757 euro;

7. da tale importo vanno inoltre detratti i costi considerati non ammissibili dal MIMS, come riportato nella relazione istruttoria, pari a 1.991.336 euro, e conseguentemente il costo totale dell'opera è stato ulteriormente rideterminato dal MIMS in 242.170.421 euro;

8. la differenza di costo tra il nuovo importo di 242.170.421 euro e quello di 222.144.575 euro risulta essere pari a 20.025.847 euro;

9. l'ulteriore copertura finanziaria necessaria per i sopra citati 20.025.847 euro viene identificata con la delibera odierna tra le risorse statali già assegnate, di cui:

9.1. 1.902.860 euro provenienti da economie di gara;

9.2. 18.122.987 euro provenienti da quote di contributi ancora disponibili a seguito di minori interessi passivi rispetto a quanto preventivato nel 2009, sulle risorse di cui alla legge n. 244 del 2007, art. 2, comma 257;

10. le risorse statali disponibili di cui alla legge n. 244 del 2007 e ai decreti interministeriali MIT-MEF n. 444 del 2012 e n. 103 del 2013, per effetto delle minori erogazioni di interessi passivi dal 2012 rispetto alle previsioni, risultano essere 195.621.786,99 euro, di cui 188.656.879 euro di finanziamento assegnato e 5.062.047,99 euro di ulteriori risorse ancora disponibili dopo la presente delibera, come descritto nella tabella seguente:

Evoluzione delle coperture finanziarie a carico dei vari soggetti istituzionali		
Soggetti finanziatori	Delibera n. 40 del 2009	Delibera odierna (2022)
Stato	111.131.033,00	188.656.879,00*
Comune di Torino	40.000.000,00	11.100.000,00**
Regione Piemonte	35.000.000,00	35.000.000,00
INFRA.TO (ex GTT S.p.a.)	7.420.689,00	7.413.542,00***
Totale	193.551.722,00	242.170.421,00
* Quota comprensiva dei fondi FSC introdotti con la delibera CIPE n. 54 del 2016, delle economie di gara e dei contributi ancora disponibili per minori interessi passivi.		
** Come modificato con la delibera CIPE n. 54 del 2016.		
*** Il cofinanziamento complessivo della Regione Piemonte, del Comune di Torino e del Soggetto Aggiudicatore è nel 2022 pari a 53.513.542 euro. L'importo a carico di *INFRA*.TO (ex *GT)* è inferiore nel 2022 di 7.147 euro rispetto alla delibera CIPE n. 40 del 2009.		

11. il soggetto aggiudicatore ha approvato le seguenti 6 perizie di varianti (per un totale di 11.357.497,91 euro):

11.1 situazioni impreviste ed imprevedibili legate sia allo stato dei luoghi che dei terreni (rinvenimento materiali interrati contenenti amianto, sottoservizi non mappati, anomalie ferromagnetiche dei terreni in fase di bonifica da ordigni bellici, …), per l'importo di 1.249.747,40 euro, oltre ad economie derivanti da ottimizzazioni per 4.940.002,25 euro, queste ultime confluite tuttavia fra le «somme a disposizione» ad invarianza del Q.E.;

11.2 finiture architettoniche e impianti non di sistema, per l'importo di 1.148.149,85 euro;

11.3 ottimizzazioni tratto fognario Via Nizza, non determinano incremento di costo avendo, come per parte delle ottimizzazioni della prima perizia di variante di cui al precedente punto 6.1. determinato delle economie conseguenti mancata esecuzione di opere a corpo previste in

progetto poi confluite fra le «somme a disposizione» a invarianza del Q.E., economie di cui si riporta solo per memoria il valore pari a 41.130,22 euro;

11.4 assestamento contabile e interventi aggiuntivi retrostazione Lingotto, per l'importo di 4.307.127,73 euro;

11.5 intervenuti aggiornamenti normativi e standard di sicurezza di riferimento, adeguamento delle sistemazioni superficiali, interventi aggiuntivi al Pozzo P22 e oneri della sicurezza, per l'importo di 4.055.038,40 euro;

11.6 barriere fotoelettriche, modifiche all'impianto di ventilazione, modifiche alle pavimentazioni, oneri della sicurezza COVID-19, per l'importo di 597.434,53 euro;

12. il decreto interministeriale n. 444 del 2012 prevede che:

Decreto interministeriale n. 444/2012	Importi in euro
Fondo disponibile su base annuale per 15 anni	4.954.436,00
Fondi D.I. n. 444/2012; Totale 15 anni	74.316.540,00
di cui Contributo assegnato al netto quota interessi	53.065.516,50
di cui Quota interessi prevista 2012	21.251.023,50
Disponibilità per minore erogazione interessi passivi al 2021	21.251.023,50
di cui Fondi perenti	6.311.428,82
di cui Residui passivi non perenti	14.939.594,68

13. il decreto interministeriale n. 213 del 2013 prevede che:

Decreto interministeriale n. 103/2013	Importi in euro
Fondo disponibile su base annuale per 15 anni	4.954.343,00
Fondi D.I. n. 103/2013; Totale 15 anni	74.315.145,00
di cui Contributo assegnato al netto quota interessi	53.065.516,50
di cui Quota interessi prevista 2012	21.249.628,50
Disponibilità complessiva per mancati interessi al 2021	21.249.628,50
di cui Fondi perenti	11.101.328,19
di cui Residui passivi non perenti	10.148.300,31

14. conseguentemente risultano le seguenti disponibilità:

Riepilogo residui D.I. n. 444 del 2012 e n. 103 del 2013	Importi in euro
Residui passivi non perenti D.I. n. 444/2012	14.939.594,68
Residui passivi non perenti D.I. n. 103/2013	10.148.300,31
Residui passivi non perenti totali due D.I. (finanziamenti statali già assegnati e generati da minori interessi passivi rispetto alle previsioni iniziali)	25.087.894,99

Preso atto, come emerge dalla relazione istruttoria, che nel tempo intercorso fra la delibera di questo Comitato n. 40 del 2009 e l'attuale proposta il costo dell'intervento è passato da 193.551.722,00 euro a 222.144.575,00 euro della delibera di questo Comitato n. 54 del 2016, al nuovo costo totale odierno di 242.170.421,00 euro, per effetto dell'ultimo incremento di costo di 20.114.323,00 euro approvato dal MIMS;

Tenuto conto dell'esame della proposta, svolta ai sensi della delibera di questo Comitato 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera di questo Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota prot. DIPE n. 2142 del 14 aprile 2021, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice Presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

1. Per il progetto della metropolitana leggera automatica di Torino - Linea 1 - tratta «Lingotto - Bengasi», il cui costo aggiornato risulta essere pari a 242.170.421 euro, è autorizzato l'utilizzo della quota parte di economie di gara di competenza statale pari a 1.902.860 euro.

2. Nell'ambito delle coperture finanziarie dell'intervento di cui al precedente punto 1, è assegnata una ulteriore quota di contributo pari a 18.122.987 euro a copertura dei maggiori costi connessi alla realizzazione della tratta «Lingotto - Bengasi» della linea 1 della metropolitana di Torino, proveniente dalle risorse statali residue sugli impegni contabili assunti a seguito della delibera di questo Comitato n. 40 del 2009. Pertanto il quadro aggiornato della copertura finanziaria risulta essere:

Soggetti finanziatori	Importi finanziati in euro
Stato	188.56.879,00
Comune di Torino	11.100.000,00
Regione Piemonte	35.000.000,00
INFRA.TO	7.413.542,00
Totale	242.170.421,00

3. Riguardo ad eventuali rimodulazioni del contributo derivanti dalle valutazioni tecnico-economiche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla fornitura del nuovo materiale rotabile, il medesimo Ministero valuterà l'effettivo costo del materiale rotabile ed eventuali modifiche al numero di rotabili da acquisire, verificando la congruità del costo dei rotabili prima di procedere a qualsiasi pagamento, informando successivamente questo Comitato in merito.

4. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto.

5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà, altresì, a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003, richiamata in premessa.

6. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio, aggiornando e garantendo l'omogeneità dei dati presenti nel sistema CUP e nella Banca dati unitaria.

7. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

8. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, richiamata in premessa, il CUP assegnato all'intervento in esame dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento.

Roma, 14 aprile 2022

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con funzioni di presidente
GELMINI

Il Segretario
TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1096

22A04016

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rizatriptan benzoato, «Maxalt».

Estratto determina AAM/PPA n. 525/2022 del 30 giugno 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/617.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società MSD Italia S.r.l., codice fiscale 00422760587, con sede legale e domicilio fiscale in Via Vitorchiano, 151, 00189 Roma, Italia (IT).

Medicinale: MAXALT.

Si modificano le seguenti confezioni autorizzate, per adeguamento agli *standard terms*,

da:

034115016 - «5» 3 compresse in blister;
034115028 - «5» 6 compresse in blister;
034115030 - «5» 12 compresse in blister;
034115042 - «10» 3 compresse in blister;
034115055 - «10» 6 compresse in blister;
034115067 - «10» 12 compresse in blister;
034115079 - «Rpd5» 3 liofilizzati orali in blister;
034115081 - «Rpd5» 6 liofilizzati orali in blister;
034115093 - «Rpd5» 12 liofilizzati orali in blister;
034115105 - «Rpd10» 3 liofilizzati orali in blister;
034115117 - «Rpd10» 6 liofilizzati orali in blister;
034115129 - «Rpd10» 12 liofilizzati orali in blister;

a:

034115016 - «5 mg compresse» 3 compresse in blister;
034115028 - «5 mg compresse» 6 compresse in blister;
034115030 - «5 mg compresse» 12 compresse in blister;
034115042 - «10 mg compresse» 3 compresse in blister;
034115055 - «10 mg compresse» 6 compresse in blister;
034115067 - «10 mg compresse» 12 compresse in blister;

034115079 - «RPD 5 mg liofilizzato orale» 3 liofilizzati orali in blister;

034115081 - «RPD 5 mg liofilizzato orale» 6 liofilizzati orali in blister;

034115093 - «RPD 5 mg liofilizzato orale» 12 liofilizzati orali in blister;

034115105 - «RPD 10 mg liofilizzato orale» 3 liofilizzati orali in blister;

034115117 - «RPD 10 mg liofilizzato orale» 6 liofilizzati orali in blister;

034115129 - «RPD 10 mg liofilizzato orale» 12 liofilizzati orali in blister,

alla società Organon Italia S.r.l., codice fiscale 03296950151, con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Carlo Magno, 21, 00162 Roma, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03985

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esaminolevulinato cloroidrato, «Hexvix».

Estratto determina AAM/PPA n. 526/2022 del 30 giugno 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale HEXVIX (A.I.C. n. 037598) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 037598036 - «85 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 1 flaconcino in vetro da 10 ml polvere e 1 siringa prer da 50 ml solvente con dispositivo mini-spike;

A.I.C. n. 037598048 - «85 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 1 flaconcino in vetro da 10 ml polvere e 1 siringa prer da 50 ml solvente senza dispositivo mini-spike.

Una variazione di tipo II, C.I.4: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto con modifiche ai paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1 e relative sezioni del foglio illustrativo in seguito alla presentazione di dati di sicurezza ed efficacia dello studio PC B308/13, valutato nella procedura PSUSA/00001606/201909 ed allineamento al QRD *template*.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2021/260.

Numero procedura: SE/H/0478/001/II/057.

Titolare A.I.C.: Photocure Asa (codice SIS 2380).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03986

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo / clorfenamina maleato, «Baby Rinolo C.M.».

Estratto determina AAM/PPA n. 529/2022 del 30 giugno 2022

Autorizzazione variazione: è autorizzata la seguente variazione di tipo II - C.I.4:

modifiche dei paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, a seguito di nuove informazioni di sicurezza in base al *Company Core Data Sheet* e in allineamento alla posizione del CMDh adottata in data 25-27 gennaio 2022 (EMA/CMDh/32164/2022); aggiornamento degli stampati in conformità al la linea guida eccipienti e modifiche editoriali minori del riassunto delle caratteristiche del prodotto, relativamente al

medicinale: BABY RINOLO C.M.;

confezioni: 035550019 - «2,4 g/100 ml + 0,015 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 120 ml;

titolare A.I.C.: Bruno Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via delle Ande n. 15 - 00144 Roma, Italia - codice fiscale 05038691001;

codice pratica: VN2/2022/20.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichet-

ta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03987

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 giugno 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0572
Yen	143,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,724
Corona danese	7,4408
Lira Sterlina	0,862
Fiorino ungherese	402,62
Zloty polacco	4,699
Nuovo leu romeno	4,944
Corona svedese	10,6713
Franco svizzero	1,0143
Corona islandese	139,7
Corona norvegese	10,408
Kuna croata	7,5333
Rublo russo	-
Lira turca	17,4794
Dollaro australiano	1,5278
Real brasiliano	5,5446
Dollaro canadese	1,3639
Yuan cinese	7,0737
Dollaro di Hong Kong	8,2946
Rupia indonesiana	15635,36
Shekel israeliano	3,6009
Rupia indiana	82,9325
Won sudcoreano	1357,68
Peso messicano	21,041
Ringgit malese	4,6559
Dollaro neozelandese	1,6801
Peso filippino	57,9
Dollaro di Singapore	1,4641
Baht tailandese	37,361
Rand sudafricano	16,7967

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A04019

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 giugno 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0561
Yen	143,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,726
Corona danese	7,4394
Lira Sterlina	0,8635
Fiorino ungherese	398,55
Zloty polacco	4,6905
Nuovo leu romeno	4,9443
Corona svedese	10,6543
Franco svizzero	1,0101
Corona islandese	139,5
Corona norvegese	10,337
Kuna croata	7,532
Rublo russo	-
Lira turca	17,5891
Dollaro australiano	1,521
Real brasiliano	5,5308
Dollaro canadese	1,3565
Yuan cinese	7,0775
Dollaro di Hong Kong	8,288
Rupia indonesiana	15669,91
Shekel israeliano	3,6267
Rupia indiana	83,408
Won sudcoreano	1361,75
Peso messicano	21,088
Ringgit malese	4,6432
Dollaro neozelandese	1,6822
Peso filippino	57,85
Dollaro di Singapore	1,4645
Baht tailandese	37,154
Rand sudafricano	16,9072

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A04020

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 giugno 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0517
Yen	143,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,739
Corona danese	7,4392
Lira Sterlina	0,86461
Fiorino ungherese	394,28
Zloty polacco	4,6869
Nuovo leu romeno	4,9419
Corona svedese	10,6848
Franco svizzero	1,0005
Corona islandese	139,9
Corona norvegese	10,3065
Kuna croata	7,5285
Rublo russo	-
Lira turca	17,4998
Dollaro australiano	1,5256
Real brasiliano	5,5163
Dollaro canadese	1,3513
Yuan cinese	7,0382
Dollaro di Hong Kong	8,2532
Rupia indonesiana	15612,61
Shekel israeliano	3,6344
Rupia indiana	83,037
Won sudcoreano	1364,02
Peso messicano	21,1375
Ringgit malese	4,6272
Dollaro neozelandese	1,6871
Peso filippino	57,773
Dollaro di Singapore	1,4607
Baht tailandese	36,925
Rand sudafricano	16,9295

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A04021

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 giugno 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0387
Yen	141,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,739
Corona danese	7,4392
Lira Sterlina	0,8582
Fiorino ungherese	397,04
Zloty polacco	4,6904
Nuovo leu romeno	4,9464
Corona svedese	10,73
Franco svizzero	0,996
Corona islandese	138,9
Corona norvegese	10,3485
Kuna croata	7,5307
Rublo russo	-
Lira turca	17,322
Dollaro australiano	1,5099
Real brasiliano	5,4229
Dollaro canadese	1,3425
Yuan cinese	6,9624
Dollaro di Hong Kong	8,1493
Rupia indonesiana	15552
Shekel israeliano	3,6392
Rupia indiana	82,113
Won sudcoreano	1351,6
Peso messicano	20,9641
Ringgit malese	4,5781
Dollaro neozelandese	1,6705
Peso filippino	57,15
Dollaro di Singapore	1,4483
Baht tailandese	36,754
Rand sudafricano	17,0143

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A04022

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Etna».

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* U.E. n. 2022/C 240 del 22 giugno 2022 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Etna», avvenuta con il decreto ministeriale del 19 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 28 del 3 febbraio 2022 e successivo decreto di rettifica del 14 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 70 del 4 aprile 2022.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 22 giugno 2022 nella *Gazzetta Ufficiale* U.E. la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Etna» consolidato con la predetta modifica ordinaria è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

22A04000

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 24 giugno 2022, recante modalità e termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione funzionali allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 24 giugno 2022 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, previste dal decreto interministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2022, in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione funzionali allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*, anche mediante il paradigma del metaverso.

Il decreto fissa alle ore 10,00 del 21 settembre 2022 il termine iniziale per la presentazione, tramite la procedura disponibile nel sito www.infratelitalia.it delle domande di agevolazioni. È prevista una fase preliminare di compilazione della documentazione a partire dal 14 settembre 2022.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it

22A04023

Comunicato relativo all'avviso 5 luglio 2022 - Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui al capo II del decreto 19 novembre 2021, destinate alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative.

Con avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese 5 luglio 2022 è stata disposta, a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, a partire dal 6 luglio 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui al capo II del decreto interministeriale 19 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2022, destinate alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo dell'avviso è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it

22A04024

Comunicato relativo alla circolare 4 luglio 2022, n. 253833 - Modifiche alla circolare 16 dicembre 2019, n. 439196 recante i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni finalizzate a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative (misura «Smart&Start Italia»).

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 luglio 2022, n. 253833 sono state apportate le necessarie modifiche e integrazioni alla circolare 16 dicembre 2019, n. 439196 per adeguarne il contenuto alle nuove previsioni introdotte nella disciplina del regime di aiuto «Smart&Start Italia» dal decreto ministeriale 24 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2022.

La circolare prevede, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni, la possibilità di presentare, a partire dal giorno 14 luglio 2022 e secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nell'apposita sezione del sito www.invitalia.it dedicata alla misura, richiesta di conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto, nel caso in cui l'impresa sia destinataria di investimenti nel capitale di rischio attuati da particolari investitori terzi o da soci persone fisiche.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it/

22A04025

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-163) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.